

Livros Grátis

http://www.livrosgratis.com.br

Milhares de livros grátis para download.

GIUSEPPE FALOONE

Sost. Ppoouratoro Gonorale a Napoll

REGULAE JURIS

ESPOSIZIONE SISTEMATICA IN

C0NFR0NT0

AL

CODICE CIVILE ITALIANO

*.• KdUlo

di

VIMCENZO COSENZA

PRIMO r>MIt.«»Ti OU.LA COKTK H CASSAIK.SI
M RĪDU I

PALERMO ALBERTO REBER

1906

PREFAZIONE

Di qne*to libro stampāto la prima volta nel 1894 fn bon preoto ©šauri ta la prīma odiztoue, • l'autore vieto ii favore oon oui 11 pnbblico lo aocolse, penso di farno la riatainpa aflidandola all' editore A. Reb©r di Palermo.

Vieno OOH'I io luee queata seoonda odizioue, la qnale (atta oon oarattori pin nitidl ed eleganti • oon nnove aggiunto • oorroaioni, contorrebbo pāro una profaaioiM doll'aatora ae, sventuratamonte, egli noa fo*wo niancato ai vivi prima ohe la rtatampa del libro fona* oompinta.

Alla profaaione, ohe non ha potuto aoriver[©] O. Fal-l couo, avrei voluto io, suo auiioo od aauutrator» anppliro, oaponendo U mio modeato gindiato sn cpieato pregevole lavoro. Ma par non portare la faloo nolla meaae altrui, e pin anoora por 1' indolo del libro, bo pensato ohe nn conno intorno all'au-Jtoro, anaioho una mia disaertaitione aul contonuto i dell'opara, foaae la migliore delle prataaioni.

I nostri antichi, con savio coosiglio, usavano di premettere ai libri che venivano in lnce dopo la morte dell' autore, un cenno sulla vita e sulle opere, ed a questa antica costumanza ho preferito di attenermi.

Questo libro dal titolo «Regulae iuris» non e ii solo che Gh Falcone abbia scritto; roa basta, io credo, a dar prova della sua vita di studio e di lavoro. In esso l'autore classifica, spiega, ed illustra le auree sentenze dei romāni giureconsulti oon un largo corredo di cognizioni, che solo con raolti anni di paziente studio e di assiduo lavoro ba potuto | raccogliere, e sulle quali egli ha dovuto poi molto pensare e meditare perche le espone con mirabile chiarezza e precisione.

Chi non sapesse la tempra e ii carattere di Gf. Falcone, e ignorasse che per ben quaranta anni egli esercitd 1' ufficio arduo e laborioso di magistrato giudiziario, potrebbe daile pagine di questo libro desumerlo. Esse rivelano appieno 1' ingegno, 1' indole, la cultura, le abitudini dell'autore.

Gr. Falcone nacque in Acri, provincia di Cosen-za, da una famiglia che avea soff er to, pel suo patriottismo, dolori e persecuzioni, ed egli ebbe, per natūra e per educazione, carattere fiero, libero, indi pendente.

Nel 1860 si uni agli insorti della sua provincia e fu capitano nelle schiere di Garibaldi. Compiuto ii suo dovere di oittadino e di patriotta, non di-mand6 ricompense, ne brigd per ottenere lauti favori. E mentre pur avrebbe potuto, per la sua col-tur» e pei suoi studii, occupare un elevato posto in magistratūra, accetto volentieri quello modestissimo di giudice di circondario. Ci& basta a dimostrare di quale tempra e di qual carattere egli fosse.

E poicbē la tempra ed ii carattere non mutano, giaccbe tntti siamo fatti di una stoffa in cui la prima piega non scompare pin, e facile comprendere come ii Falcone non abbia poi, in tntta la sua vita, mai smentito se stesso.

Per otto lustri fu magistrato, e percorrendo a grado a grado i varii stadii della carriera, dall'imo posto di giudice di circondario a quello elevato ed importante di sostituto procuratore generale di corte di ap-pello, eserciti sempre ii suo ufficio con la fede ed anzi con l'ardore di neofita. Egli si sentiva sacer-dote ed apostolo di giustizia, e sacrifico tutto se stesso a quest'alto ideale, non risparmiando cure e fatiche per ben adempiere i doveri del suo ufficio. Ed ii lavoro, cui egli assiduo e solerte attendev» pel suo ministero, non valsē a togliergli o intiepi-dire l'ardente amore cbe avea per gli studii fin dai primi anni giovanili; come 1' esperienza e i disin-ganni della vita mai non valsero ad intiepidire, nel suo forte petto di calabrese, le passioni vive ed ar-denti ed i sentimenti di patriottismo cbe gli infiam-mavano ii cuore.

Ebbe la fede di neofita e l'ardore di poeta sino agli ultimi aneliti di sua vita. E coltivo gli studii

sempre con ooatanza ed aasiduita, perchē reputava dovere del magiatrato conoscere le idee, i bisogni, le aapirazioni dei auoi tempi, e seppe comprendeme ed interpretarne ii valore, seoza avversare e reapin-gere, come la maggior parte dei auoi coetanei, i nuovi postulāti delle dottrine giuridiche.

L'antico garibaldino non potea easere refrattario ai soffio vivifieatore del progre&so, e fu seguace, non solo, ma caldo propugnatore delle teorie, con oui la nuova scuola penale ai fece a scalzare e ad abbattere ii veoehio classicismo; e come nel campo del diritto civile non esit6 a schierarsi £ra i aoatenitori del divoraio, non esitd nel campo politico ad accettare e propugnare le idee piit schiettamente e plaudire aile generose teorie, che i nuovi tempi consigliano ed impongono nella risoluzione dei pid ardui problemi sociāli. Ebbe la mente sempre aperta ad ogni nobile aspirāzione, come ii ouore^vempre "vibrarite di feāeTnJT amore.~E\$per6, oome"pub blico funzionario, protesse gli umili combattendo e peraeguitando i prepotenti ed i forti, e, come cittadino, fu buono, affettuoso ed amorevole con tutti, e buono, affettuoao, amorevole sino ai delirio, oon quei di casa aua.

In questo secolo scettioo e venale, che non cura e non apprezza i poohi che ancora vivono di a-more e di £ede, forsē non e inutile ii hreve cenno che ho fatto di G-. Falcone, onde i lettori di questo libro sappiano «ii oor ohe egli ebbe », e possano

t

IX

ricordare cho ogli appartenne a quella generazione di « aognafcori e dl ideālisti » che ha incontestabile diritto alla nostra ammirazione ed alla nostra riconoscenza, perche ad essa dobbiamo ii benefizio della onita o della liberta della nostra patria.

VIncenzo Cosenza

AVVERTIMENTO

I giurecon suiti ad esempio dei romāni, dividono gli oggetti della giurisprudenza in tre classi, cioe, persone, cose ed azioni : *omne jus guo utimur, vel ad personas, vel ad res, vel ad actiones pertinet.* Nelle persone, non altro e considerato che i loro dritti e i loro doveri; nelle cose, i dritti che pn6 l'uomo acquistare: le azioni poi sono considerate e come un dritto che ci appar-tiene, come formante parte de' nostri beni, e come un modo di procedere in giudizio e di spe-rimentare un dritto avanti i tribunāli.

Da molti si e osservato che questa tripartfzione del dritto privato fatta da G-ajo ed accettata da G-iustiniano, non ha valore razionale, perche non e ricavata dai caratteri essenziali dei rappoi ti giuridici, ed ha ii vizio di comprendere lgl'istituti della famiglia nel dritto delle persone,

la successione in quello delle cose e la procedūra nel dritto delle azioni.

Comunque si fosse, per dare un ordinē scien-tifico ai presente lavoro, ci e forza seguirla, rag-gruppando in tre diverse parti tutte le regole che vi si riferiscono, premessi taloni principii, *principia*, che sono i presupposti di tutta la giu-risprudenza.

Da cio si vede, ii presente lavoro non essere una raccolta di massime pin o meno esplicate nel loro contenuto, come potrebbe sembrare -a prīma vista, ma classificate secondo l'ordine del Codice Civile, meno per le azioni ohe formano un titolo a parte; si e inteso con esse esporre i principii giuridici di ciascuna materia a cui si rapportano.

In quanto all'importanza di queste regole, ci basta riferire ii giudizio del Ghotofredo, che potrebbe valere un' intera prefazione : repulae et definitiones magnam utilitatem in omni scienMa-rum generi adferunt.


INDICE DELLE MATERIE

PREFAZIONE		PAG. V
AVVERTIMENTO		" XI
PRINCIPIA		V. Matrimonio Pag. 89
I. Giustizia		VI. Parentela-affinità . " 96 VII Filiazione " 100 VIII Patria Potestà " 107
III. Dritto	, 12 , 17	IX. Tutela , 110
NotificazioneAutorità	" 28 " 28	X. Interdizione · ina- bilitazione · " 116 XI. Atti dello Stato Civ " 119
- Effetti della Applicaz. legge .	" 83 " 42	PARS SECUNDA
- Interpretazione Abrogazione	" 46 " 58	AD RES.
V. Consuetudine VI. Giurisprudenza	n 61 n 66	Sezione 1.
PARS PRIMA		I. Patrimonie , 125 II. Proprietà , 129 — Comunione , 131
1. Persona	, 73	- Accessione , 132 - Specificazione , 133
II. Cittadinanza	, 78 , 82	- Occupazione " 134 - Usucapione " 135
IV. Assenza ·	, 85	III. Possesso · " 140

XIV

Jus ritentionis . PAG. 142	- Comodato Pag. 219
IV. Servitù , 144	- Mutuo
- Usufrutto " 146	- Deposito 223
- Uso " 148	" Sequestro , , 225
- Abitazione " 148	- Mandato , 226
V. Enfiteusi , 152	- Fidejussione " 229
VI. Pegno , 155	III. Delitti 282
- Anticresi " 157	- Quasi delitti " 233
VII. Privilegio " 158	IV. Obbligazioni 285
VIII. Ipoteca " 161	- Condizionali 243
- Trascrizione " 164	- A termine , 245
Sezione 2.*	- Alternative " 247
Scanone z.*	"Con claus. pen. " 247
I. Contratti " 178	- Solidali " 249
- Interpretazione	- Divisibili e indivi-
dei contratti " 188	sibili " 251
- Quasi contratti . " 187	V. Estinzione delle ob-
II. Contratti speciali:	bligazioni:
- Matrimonio " 191	- Pagamento , 254
- Dote " 192	- Novazione " 257
- Vendita " 194	- Rimessione " 259
" Cessione " " 200	- Compensazione . " 261
Permuta , 201	- Confusione " 264
- Locazione , 203	- Perdita della cosa " 266
- Costit. di rendita " 204	- Prescrizione " 268
- Transazione , 208	VI. Pruova delle obbligazioni:
— Società , 210	- Scrittura " 273
- Giuoco " 211	- Atti di ricogniz " 276
"Scommessa " . " 213	- Testimoni · " 277
- Donazione " 215	- Confessione " 280
"Riversione " " 217	- Giuramento " 263

		XV
- Presunzioni . PAG Sezione 3.*	285	- Possessoria PAG. 315 - di spoglio , 316
I. Successione "	289	- di nunciazione " 317
II. Rappresentazione . "	292	- di danno temuto " 318
III Testamento "	293	- Rivendicatoria . " 820
IV. Legato "	297	- Rivocatoria " 322
- Dritto di accrescere "		- Surrogatoria " 325
V. Sostituzione "		— D'indebito " 327
VI. Accettazione, rinun-		- Di nullità e di re-
cia dell'eredità . "	304	scissione " 329
VII. Eredità giacente "		II. Concorso delle azioni " 338
PARS TERTIA		III. Eccezione e difesa . " 340 IV Contestaz. della lite " 344
AD ACTIONES.		V. Res judicata - Non
I. Azione "	818	bis in idem , 346
NDEX ALPHABETICUS		



Cttnstfcia. — Eqnfltft.—Dritto.—Legge: Notificazione, Autorita, Effetti, Applicazione, Interpretazione, Abrogazione. — Consuctndine. — Criurispriulonza.

I. Tustitia est eonstans et perpetua voīuntas ius suum cuique tribuendi. II. Pīacuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae' aequitatisque quam stricti iuris rationem.

III. Ius est ars boni et aequi.

IV. Lex est commune praeceptum.

V. Lex non obligat nisi rite promulgata. VI. Omnes convenit oboedire īegibus, quia inventūra et munus Dēt est. VII. Leges et constitutiones certum est futuris dare formām negotiis, non ad facta prae-teiita revocari. VIII. Facti quaestio est. in potestate iudicantis, iuris auetoritas et potēstas non item.

teagg!

IX. Tn manifesti* non est opus interpretatione,\
sed executione. X. Lex posterior derogat
priori. XI. Oonsuetudinis uts esse putatur id,
quod vo-\

luntate omnium sine lege cetustas com-\
probavit. XII. -īurisprudentia est
dicinarum ataue huma-\
narum rerum notitia, iusti ataue iniusti
scientia.

Iustltta est constiins et perpetua roluntas ius suum cuiiiuc tribaendi.

ULPIAKI'S, L. 10, D. de iusl

I giureconsulti romāni seguaci della scuola stoica rienevano che la giustizia fosse la pii'i nobile parte della Irirtu. anzi la virtū medesima; 1' essenza morāle riposta nella conformita «lelle azioni esterne con la volonta osltsecmente ai principii eterni del dritto, *eummum boman*. [Ed era cosl alto ii lofo ideale per essa, pcjr quanto pro-Klamavano che ii dritto ba ii foudamento nella giustizia, *mis a imtitia;* lo che fe dire a S. Agostino : dove non v'eļ kiustizia, non vi ē dritto; imperocche ci6 che si fa in nome nel dritto dev'ossere giusto; e ci6 ch'e ingiusto in se, non ā>u6 taisi in nome del dritto.

I Ma gnesto non era che ii lato morāle, ii senso intiiuo

I Ma gnesto non era che ii lato morāle, ii senso intiiuo personale del giusto, che gli stoici da Zenone a Seneca led a Marco Aurelio, anteponevano ad ogni legge e san-l Bione esterna; non era che la giustizia inimanente. l'tm-faerativo categorico del Kant, ii cui carattere massimo e na spontaneita incosciente della propria intaizione; perehel Kntti sentono di possedere nel fondo della propria coscienza Ma giusta misara delle cose, di cui ii gran console romano lno ricouosce autore lo stesso Dio, ille Deus huius legis Unventor. Egli è quindi che quest'idea del giusto costituisce l massimo dei vincoli sociali, inerce cui. anche quando gdi nomini dissentissero fra loro, sono tutti concordi nel-l

l'ammettere un principio comune di ordine universalo e si trovano tntti uniti nell'invocare la ginstizia come freno necessario all'esorbitanze umane.

Ben altro e poi ii lato oivile deila giustizia; giaeohe sil pu6 essero ingiusti nelle proprie azioni, senza che queste corrispondano alla volonta e tanto meno alla volonta etica. Percld la ginstizia oivile si fa consistere nella legalita delle azioni: neiroperare secondo legge; nel bonum aetjuum, che si svoīge nelle azioni esterne e di cul possiamo pre-tendoro dagli altri l'osservanza anche a nostro riguardo. Onde i greci la riponevano nell'ubbidienza alla legge, in-tesa per essa iuati atgue iniusti regula. II che implica sempre nno stato di necessita in cui si trova l'individuo di ottemperare stato di fiecessità fii cui si trova l'individuo di otteriperare ai precetti della legge; quindi spontaneo ed incoercibile l'atto morāle; necessario ed esigibile l'atto ginridico; informati entrambi perd ai medesimo principio della personalita umana ed intesi ai medesimo scopo, di oonseguire cioc ii proprio perfezionam snto e di cooperare a quello degli altri, con cui ci sentiamo in necessaria comunanza di vita. Bd e questo ii concetto cbo oggi si ha della giustizia.

I giureconsuHi romāni appunto perche consideravano la ginstizia come una virtu, vi ponevano a base 1' honeste \(\frac{\vivere}{\text{livere}}\) (legge morāle), \(Yalterum non laedere\) ed ii \(\delta i \text{**utn}\) <u>Veuique</u> tribuere (legge giuridica), ritenuti come precetti fondamentali del dritto, onde Cicerone: itutiHa esi habi-tuf animi, communi utilitate confirmata, suam cuique tri-bueiis dignitatem.

Sia che la giustizia si consideri dal lato morāle, sia dal lato civile, importa sempre un' idea dl rapporto, la conforraita delle azioni esterne, supponendo sempre l'uomo essenzialmente socievole, e che unito ai suoi simili diviene soltanto così intoro e completo; mentre isolatamente considerato, non sarebbe che un impotento e compassionevole frammento. Con la sola differenza che, nella giustizia morāle skha riguardo principalmente all' intimita dei propositi, ma comprende anohe la conformita delle azioni con la volonta abituata ai bene / la cui tendenza e nell'ordine morāle quello ch'e la legge di gravita nelll'ordine flsieo, limitata perd ai fatti che dipondono da flni rcesclusivamente individuali, di cui ne regola le inclinazioni le lo scopo.

Nella giustizia civile ai contrario, più che all'intenzione, Jsi ha riguardo alla conformita delle azioni con la norma ntabilita, in ragione dell'utile, ch'è sempre in rapporto coi Iflni altrni. Ma sl nell'una che nell'altra, le azioni, gli atti lumam sono quelli che risultano, perche essi soltanto sono

Smeritevoli di premio e di castigo.

Quindi ne da confondersi, ne da separarsi l'una giustiKia dall'altra, basta solo distinguerle. NeH'imniedesimare
Il'intenzione con l'azione, ii volere con l'operare, come nei

tempi primitivi, si rende coercibile ii costurae, ed in taIlune circostanze si verrebbe a colpire ii pensiero; non da

separarsi, come si e preteso nell'epoca moderna, perche

Botto ii precetto negativo e proibitivo del dritto spesso Isi
agita lo spirito della moralita, che tanto contribuisce all'attuazione del fine umano, del bene nella sua piū am-Įpia
estensione, ch'e l'obbietto della giustizia morāle, r Sicche,
ravvisate nella loro comunanza di orlgine, la sigustizia
morāle sarebbe costitutiva; perche l' azione di-Isgiunta
dall'intenziono, cessando di essere razionale, ces-Iserebbe
di essere atto umano; consecutiva l'altra, perche isuppone
sempre Vkoneste vivere, ch'e la base morāle del dritto, e
comuncrae sia propria della nazione dov'essa iiu-Ipera, con
questo mezzo assorge a quella universalita di Įprincipii,
che la fanno solo possibile ed accettabile.

In quanto ai fine, la giustizia morāle ordina che si ofifettui assolutamente ii bene sempre e dovunque; la giuntizia civile invece comanda che si effettui in rapporto a lcoloro con cui si hanno vicendevoli rapporti e comunanza ldi vita. Sicche nel priiuo caso ii bene ha un valore etico, Eiel secondo un valore giuridico. Un valore etico, in quanto D'azione e considerata nell'interesse del suo autore, valutandone i niotivi interni, che lo indussero ad operare. Un Bvalore giuridico, in quanto l'azione e considerata nell'interesse dei terzi, per determinare jl bene o ii male ad lessi cagionato, senza punto avor riguardo all' intonziono lavuta

nel farlo.

ln ci6 l'immutabilita ed universalita dei precetti dell'una, e la variabilita dei precetti dell'altra. In quanto i precetti dell'una, essendo insiti nell' umana natūra, ai di faori el ai di sopra dei fatti, partecipando dell'osseuza (lelle eose, non patiscono cangiamento. Universāli poi, in qaanto, seitza moltiplicarsi, regolano le diveree attivita degli esseri, dei (luali governano i*niovinienti dialetticamente armonizzandoli in tutte le possibili contingenze umane, individuāli o collettive, pubbliche o privāto.

Variabili i precetti dell'altra, perche dipendenti dall'umano arbitrio, intoso a regolare ii lato giuridico deīl'azionc in rapporto ali'intcresse di tntti i consociati.

Plaeait In omnibus rebus praeeipunni esse iustitiae aequitatisque quam stricti inris ratiouem.

L. 8, Cod. Je indieti*.

Nelle fonti troviamo spesso inculcato ii culto dell'equita, che appare qualche eosa di vērsa dal dritto. Essa coniin-cia lā dov'e applicabile l'antico adagio : *summum ius*, \ *summa iniuria*; ii suo trioufo quindi snl dritto rigoroso e dotorpinto della ragale in compa

iniuria; ii suo trioufo quindi snl dritto rigoroso e determinato dalla regola in esame.

Sovente aecade che la legge servendosi di espressioni generali e non potendo comprendere tutti i casi possibili, mmnes casus, qui quartaoque inciderint, la medesima legge se-giusta in alcuni, potrebbe diventare ingiusta in altri. Egli e percid che i romani dopo la legge delle XII tavole, chiesero che fosse pubblicata la legge praetoria, con che si permise ai Pretore di supplire a cio che mancava alla legge e d'interpretarne i termini; dritto che passd poi agli imperatori, snl riflesso: eutt» e»t interpretari, ciiius est j condere leges.

Laddove adnique la espressione della legge e in discapito le del suo contenuto, in tale circostanza l'equita e la giustizia del senso proprio contro la giustizia della lettera. E bone a ragione Aristotile fa consistere l'equita nella rottifica di cid che pure esseudo legalmente giusto, non viene compreso nella generalita della legge.

L'equità e it migliore ginsto, d|vereo dal giusto legale e corretti vo di esso. Essa e lo stesso dritto in opposFzione ad una fornia letterale ed ingiusta. Onde H.costante pensiero nei giureconsulti romāni nel ritenere che ii *legiti-\ mum* riposto nella lettera della legge. debba inforraarsi allo *aequum*, ch'ē la *ratio humanitatis*, fuori delta cļualo v'e ii *rigor iuris*. Sicche carattere proprio dell'equita sa-rebbe ii *moderamen iuris ncituraMs*, sotto ii cui rapporto la si fa consistere nello spirlto della legge riscbiarato dalla giustizia.

I romānisti distinguono l'cquita secundum ius, praeter] ius, contra ius, seeondo che la parota della legge accenni a tutt'altro che a significare la mente del legislatore, ol (juando la legge nella sua generalita non corhprenda ii caso concreto, o. ii dritto si trovi clrcoscritto entro cērti limiti e faccia d' uopo estenderlo a casi simili. Ed ē in cjiiesti «asi accordata ai giudice la facolta di scegliere eam partem, quae ad humanitatem et benignitatem magis

propendet.

Nell'attualita, ad evitare che l'arbitrio non abbia a prevalere sul certo giuridico ed ii dritto non cessi dalla sua equalita, non e dato ai giudice appartarsi dal vēro signiflcato cietie parole. E ci6 anche perchē a differenza del dritto primitivo dei romani, in cui l'idea del dritto era inseparabile da cērte formole sacramentali, le sole che obbligavano, *ubi lingua nuncupassit ita ius ēsto*, 11 corpo delle leggi racchiude un sistema concatenato d'ecluita generālo. Ogni materia ha principi! fondamontalt, in cui si fonda la coscienza del dritto, i quali niente hanno di formalismo e come raggi d'una circonferonza tutti convergono ai medesimo centro. Sotto ii cui rapporto potremmo dire con Cicerone: ius civile est aequitas, o definirlo con Celso: ars boni et aequi, cooforme alta sentenza di Paolo, che fa consistere ii dritto nell' id quod semper bonum et <u>Vaequum</u> est II dritto e La ragione universalo, la ragione supreroa fondata snlla natūra delle cose. Le leggi sono e devono essere ii dritto ridotto in regole positive, in precetti particolari. Ragione per cui ii giudice a questo si-stēma ed a questi principi! deve ricorrere nella risolu-zione del caso dubblo. E solo in mancanza di una legga precisa, egli e ministro di equita, la quale e ii ritorno alta legge naturale; onde bene venne definita da Grozio:

aequitas est oirlus correctrae eius in quo lex propter uni-vermlitatem defieit.

L'equita nei gindizi pb6 essere paragonata alla buona fede nei contratti, In citi le parti eontraenti con ossa spie-l gano ii vēro senso delle parole, ne svilnppano le anibi-; gaita e suppliscono a ci6 che non e stāto esplirltamonte detto: flda bona cnntrarta est fraudi et dolo.

Ius est ars boui et sienu!.

CELŠOS, i. 1, D. rf«iu*t.

Cosl dotinilo (la Celso, ii dritto e preso per la scionza dello leggi; per la stessa giurisprudenza in relazione ai concetto che i romāni avevano della giustizia, la Cļuale non era per ossi soltanto la costanza dello azioni esterne ai doveri perfetti, ma la costante volonta di dare a cla-scuno ii suo. E perchē ii oarattere dell'esigibilita non era riconosciuto conie essenziale ai dritto, Ulpiano avvortiva che i giureconsulti conie sacerdoti della giustizia. dovesșero rendere gli uomini non solaniente gaisti, nia anclte interiormente buoni. U che confenna com'essi, i romāni, identifleassero in nn solo concetto ii dritto, la morāle, la giustizia c la giurisprudenza, sccondo si pretendē da talluni. E con ragione; perche non ostante la sentenza dl Paolo: non omne qxiod Ucet honestnm ett, dcttata piu dal-l'uso che da vedute razionali, che tiene a distinguere la morāle dal dritto, meglio considerati, 11 troviamo sempre unlti e confusi. Confusi sin dali' inizio in Orientē, dovel l'idea religiosa assorbe principi! etici e principi! giurldicl; confusi in Grecia, dovo nell'Etlca sono compresi dritto e morāle; confusi in Roma. dove la legge morālo, \hone*te< vivere, e la legge giuridica, \hat valtemm non Inedere ed ii suum cukļue tribuere sono i tre precetti fondamentall dol dritto. Ne ineno confusi sono nel Medlo Evo, in eni contro i! poccato dcli'eresia, conslderata como dclltto capl-

tāle. vennero adoperati i mozzi piū oņorgici dell'autorita civile.

Se non cho nel mondo romano, ii dritto se non all'intutto distinto dalla morăle, in certo qual ruodo si nmanizza, roropendo qualsiasi vinoolo con la di viņi ta. da cni era interamente assorbfto, massime in Orientē; pereio va detto mondo del dritto, per la concentraziono della sa-pienza e delle sne forze dirette principalmente allo svilu ppo dell'idea di giustizia ed all' applicazione dei suoi; principii negli ordini civili.

La distinzione vēra comincia piū tardi, con i filosoft della rinasoenza, auspiee Bruno e quelli clie lo segnirono; e furono essi clie ne stabilirono i caratteri e ne segna-rono i limiti.

Iramaginato pure clie 1'ordinē giuridico siain dipendenza dell'ordine morāle, l'uno non potrebbe mai confondersi con l'alti'o, senza confondere insieme cio cn' ē distinto nella realta delle cose, i fatti di coscienza e quelli del mondo estorno; l'uomo iodividuo e l'nomo collettivo; ii giusto in se ed ii ginsto in relazione agli altri; ii bene e 1' utile. Oade bene a ragione ii dritto dal lato subbiettivo, si fal consistere nella facolta di fare alcuna cosa o di esigerne da

altri 1'adempimento, facultaa agendi.

Il dritto preso in questo senso, snppone assolutamentel un obbietto: poiche e da esso clie viene determinata la facolta di ciascuno. In giīisa che se ii dritto dal lato subbiettivo si riferisce alla facolta di fare, in senso obbiet-tivo e tale in rapporto alla matoria su cui questa facolta si esercita. Sicche ii dritto considerato sotto questo rapporto, dal lato obbiettivo, comprende quelle leggi, che re-golano gli atti umani negli scambievoli rapporti della vita, la cui osservanza assolutamente coattiva, costituisce ii cosl detto dritto giuridico. ch'e l'oggetto principālo della ginrisprudenza. Qnindi non piu potere di fare: ma regola di fare, norma agendi; la forza specifica della società, comel bene venne sentenziato da qualcbe pubblicista, in quanto rappresenta la gran legge che serve a mantenere l'equi-librio, la proporzione e la giusta raisura fra i diversi elementi della vita sociale. ed a livellare ii dritto di ciascuno

alla pubblica utilita. Motivo per cui avvedutamonte l'Allghieri ebbe a ravvisare 11 dritto non pin nella volonta di un superiore sia pure legittirao, come fecero gli Scolastici; ma nella ragione e nelle sne leggi, mērce cui quest'equilibrio e questa misura sono soltanto possibili: iua est realis et personalis hominis cui hominem proportio: gua, servata hominum servat sodetatem, et, corrupta, corirumpit; (Do Mon. II. 5.) proporzione o misura, ches'impone con ii comando e con 11 divieto.: con l'uno si ordina ci6 che si deve fare, mum cuique tribuere; con l'altro si fissa cid da cui e uopo astenersi, alterum non laedere; comando e divieto, che costituiscono l'iraperativo giuridieo, che obbliga tuttl.

In questa definizione non solo ii dritto e distinto dalla morāle, per la quale un' azione e buona o cattiva in se stessa senza riguardo ad alcuno, e di non potersi concelpire ii dritto fra gli uomini che nello stāto di sodeta, che li pono in relazione gli uni con gli altri; ma vi e anche compresa l'oguaglianza di ragione, la quale si converte in eguaglianza in faccia alla leggo, in quanto non potrebbero i dritti trovarsi in proporzione fra loro se eguali non fossero.

La morāle parte dal principio di doversi attivamonteļ promuovere ii flne generale dell' uraanlta, la perfeziono propria e l'altrui, donde la oonsegnenza: tntto cid eh'61 ingiusto e anche immorale; ma potrebbe non ossere morāle tntto clo ch' e giusto; o in altri termini: tntto ci6 oh'ē comandato o proibito dal dritto, ē anche 6omandatol o proibito dalla morāle; e viceversa, non tntto cl6 ch'e comandato o proibito dalla morāle, e ogualmente comandato dal dritto; giacche la sfēra della morāle e assai plnļ vasta di quella dl dominlo del dritto. Infatti la morāle, ordlnando l'attnazione del bene in una maniera assoluta, abbraccia cosl le azioni buone nell'interesse dell'agonte, come qnello neir interesse dei terzi; mentre ii dritto, prescrivendo di farsi ii bene nell'interesse dei torsi, ai quali puo riferirsi l'azione, comprende le sole azioni giuridiche.

puo riferirsi l'azione, comprende le sole azioni giuridiche. Dal **che** si raccoglie, che se ii dovere ed ii dritto raettono capo allo stesso principio, la personallta umana, manifesta e poi la differenza tra l'uno e l'altro e in rapporto all'oggetto, e in rapporto ai fljie, e in rapporto alla sanzione

Ed in vēro, se ii precetto morāle ci comanda di conformare alla legge del bene i nostri atti interni e le no-stre operazioni, ii precetto ginridico ai contrario non eonsidera ehe le solo azioni esterne in quanto possono ledere gli altrai diritti od ostacolarne l'esercizio. E se ii dritto, avuto riguardo alla sociabilita umana, aile scambievpli relazioni fra gl'individui, si restringe ai soli rapporti di giustizia legale, a quelle condizioni indispensabili perche la liberta degli nni possa coesistere eon la li borta degli altri; la morāle si estende anche ai rapporti di uraanita, a quelle prestazioni di mutuo soccorso che sono aneh'essi mezzi necessari di conservazione, di perfezione e di comune benessere. Sotto ii cui punto di vista, in quanto all'oggetto, e di manifesta evidenza. cbe per quanto ristretta e la sfēra dell'uno, per altrettanto es tēsa e la sfēra dell'altra: ii dritto attiene all' egoismo , la morāle all' altruismo.

Per ragione di flne : se ii precetto morāle esige che si operi moralmente bene sempre e dovunque, e cbe l'uomo in tutti i suoi rapporti conservi la maggiore perfezione possibile, ii precetto ginridico invece limita e restringe la sua aziono ai rispetto della personalita esteriore, all'ordine pubblico ed alla pacifica convivenza sociale.

In riguardo alla sanzione poi, l'osservanza del precetto giuridico e sottoposta a coazione, vi si pu6 essere costretti per forza; quando la legge morāle prescinde dalla necessitā, dagli atti coattivi. Donde consegue cbe la volonta non ē determinata per esterno impulso, roa, spontanea neU'individuo, opera secondo ragione incondizionatamente.

In nltimo, se ii dritto mira alla conservazione dell'individuo e con esso della comunanza, di cui fa parte, la morāle per l'opposto tende alla perfeziono dell'individuo isolatamente considerato, per renderlo capace di sociabilitā perfetta. Ed e per questa ragione che si ritiene l'ordine ginridico in dipendenza dell'ordine morāle; giacche

la maggiore perfezione ossenzialmente contribuisee tilla maggiore conservazione così dell'individuo che (leH'nma-linità, intera. Ed e por cjuesta medesima ragione, che la morale ed ii dritto, sebbene separati e distinti, restano sempre legati per ii risultato finale dello loro comuni teii-lenze, qnal'e ii perfezionamento dell' uomo, ch'e ii soglegtto così dell'ana che dell'altro, o dell'umana convivenza costitnita dagli stessi esseri presi nel loro insieme e nella Ipro entita collettiva.

Law act com

f

Lex est commune prsrceptuni, conmiuiiis 092 reipnblloie sponslo.

PAPISJASŪS, L. T, D. tie legibus.

Lex a legenão, vel ab eligendo, vel ab ligando secondo se ne consideri l'origine, l'oggetto e gli effet-ti; la conoseenza cioe ctae se ne deve avere, lo scopo da raggiun-I gere, ch'6 cid che conviene all'ordine costituito, e l'ubbi-I dienza che le si deve.

Commune praeceptv/m; perchē la sanzione della legge I appartiene a tutti ed obbliga tatti: di qui le note di uriiversalita e di egnaglianza per tutti (commune); di neces-Isita e di perpetnita (praeceptum); elementi cardinali di ogni legge, la quale essendo essenzialmente obbligatoria, noti da nē consīgli, ne ammaestramenti; ma comanda, vieta, permette, punisce (L. 7, D. de legibus): al'flnclīe la Įdisugnaglianza di fatto trovi nu contrapposto nell'eguaglianza in faccia alla legge, e tutti e ciascuno potessero liberamente esercitarsi nelle loro attivita per la conservaziono propria o del tutto, di cui si ē parte.

Di qui ancora la necessita di una ragione pubblica armata di tutto potere, la quale interpetrando i comuni bisogni ne flssi i dritti, ne regoli i doveri, e sottoponendo I a normē cērte e coattive tutte le forze congregate, riesca I con la sua autorita a mantenerne l'equilibrio, assicurarne I 'esistenza e garentirne la sicurezza. Onde la legge po-1 sitiva venne dennita : praeceptum commune, quod quisque\populus sibi cotutituit, ut cives ad eius normām actiones

FALCOBB — Regulae iuris.

suas componant. 11 clie lascīa supporre che le cose ordinate dalla legge debbono essere possibili nella loro esecuzione, utili nei loro offetti, e sopra ogni altro, la legge dev 'essere gitista in se medesima, cioe conforme all'ordlne od alla natūra delle cose ed in perfetta consonanza oon le istitnzioni dollo Stāto, in cni inipera, *eum forma* politiae congrua.

Coraunque ii dritto civils non sia che ii dritto partioolare di ciascun popolo costituito in società civile: quod quisque l'ojmlus ipse sibi proprium consfituit; pure se si considera che quod ex rationalibus est, hoc in ius pei'fectutn deducitur, ne consegue che le leggi dello Stato niancherebbero di ogni autorita, se non fossero conformi e peggio se in lotta con quelle leggi, da cni esse ripetono la loro esistenza.

Ius a Ious, antico nominativo di Giove: lovis omnia piena spiritus intus alit, ē cio che informa, ci6 che sostiene l'ordine univereo. Ed ē a questi medesimi principii, a questi medesimi dritM, che ii legislatore da forma concreta, ne rende possibile l'esistenza e ne garentisce il go-dimento. Poco importa se in datē condizioni ed in certi tempi troviamo vario e mutabili le leggi degli stati, esscndo cid in dipendenza di quella serie interminabile di necessita pratiche e di complesse condizioni che si rīferiscono alla natūra, alla forma, allo svolgimento del gruppo sociale in mezzo a cui si vive e che partecipano di tutte le diverso contingenze della vita.

Bisogna percid aver presente la distinzione fatta da Oaio: civilu ratio civilia miidem iura corrumpere potest, naturalia vēro non utique, L. 8. D. de cap. min.; raotivo per lo quale si sostiene da taluni che le leggi civili, o meglio la giustizia di queste leggi sia affatto indipendente dalla ragione naturalo, senza considerare che oon cid si viene a sconoscere 11 doppio carattere che le contraddistinguono, in quanto in queste leggi vi e de U'asso iuto e del mutabile. Pinche si tratta di questo secondo carattere, che costitulsce la bonta relativa delle leggi civili, e che ai fa

vonsistere nella loro oonvenienza con le oircostanze particolari della societa civile, donde nascono speciāli e diffcrenti bisogni. £• par troppo giustiflcato ii principio, ctoM mi/[ukl arīdimus vel de trali imus turi eommuni, MM civile \(\frac{\text{Mficimus}}{\text{Los}} \) (L. 6, D. de iust. et de iurel: e la distizione di Gaio sta in tutto U suo rigore. Ma in tutt'altro, in quanto alla loro bonta assoluta, ai snpremi principu clie le in- formano, ogli 6 a&olutamonte inipossibile che non sieno In porfotta armonia con questi medesimi principi! che sono universāli e di ragiono. In qnanto la iogge civile neH'iiututatbilita iloi gaoi preeotti, si onfonde con la stessa leggo naturālo, in guisa che cid che rlpugna all'una, ripogna ajl'altra, e dove non vi pno essoro vorita, non vi pud essoro tlnzione di legge: civili» ratio natumlia iura corrumptre non potēsi.

La dtetinziono del bene e del malc, del giusto e dell'inginsto, non ē affatto convenzioiiale cd arbitraria: ma ineronto all'ordine delle oose; ai di sopra od ai di fuori d'ogni legge uuiana, la qunle verrebbe meno a se stessa, Jfc nelle suo linoo fundamentāli da qnesta condizionalita di coso ai appartasso: nuiliu» roborh, dicono i romānisti, trit

lej; quae honestnti et arquitnti non congruat.

(Juesta distinzione non o ne ii risultato ambiguo delle massimo dei morālisti, ne delle sterili roeditazioni dei fllosofl; ma principi! dl ragiono universālo, che serbianio entro di ooi cuiue la misura vivente della giustizia e dell'onosta, malgrado i tiranni che vorrebbero annegarli nell mnguo, malgrado gl'impostori che vorrobbero annientarli

nolla suporstiaione.

Non cosl per l'altro earattere della legge; giacche ogni Igovorno Iia le suo mollo particolari cho lo fanno agire in un tempo, lo lasciano iioH'iiuīzitmo m un altro. I costomi d'un socolo non sono mai quelli del seeolo che lo precede, no di quollo che lo segue. Ul'interessi delle uazioui mn* tano como le generazioni; o porhi atini di tempo o un meridiano di di»tanza bastano per rendere pernirioso in un tempo o in un luogo quello, ch'era utile in un altro 1 tempo o in uti altro luogo. Ed in que*to rapporto tra le I leggi e lo stāto della nuzioue che lo riceve, e quello che comunomeute dicoai bonta relatīva della leggo.

La bonta assoluta qoindl e sempre inforraata a quei

suprerni principii di ragione che costituiscono l'ideale di giu8tizia, la legge naturalo, la quale per l'universalita dei suoi precetti deri vanti dai rapporti reali e necessari dolle eose, e potenzialmente applicabile ad ogni specie di rapporti giuridici in tutti gli ordini dei tenipo e dello spazio. I Sotto ii cui rapporto, la legge nell'unita sintetica dei suoi precetti, e sempre ispirata a tutto ci6 che conviene a natura ragionevole e sociaie.

La bonta relativa poi, avendo i snoi preeetti dipendenti esclusivaniente dall'umano arbitrio, non pu6 che rendere la legge varia e mutabile, secondo ii progressivo svolgimento storico e seientifleo delle umane contingenzo.

La legge eome regola dl eondotta preseritta a tutti i eittadini, torna inutilo distinguerla con i romāni in pre-Icettiva, proibitlva e permissiva, quando ii suo ufficio e quello di comandare e di proibire, ed ii suo effetto principālo e diretto e quello di obbligare. Ogni legge di qualunque natūra sia, producē sempre un'obbligazione.

Le azioni comandate sono altrettanti doveri per eolui ch'e obbligato di farle, ed altrettanti dritti per colui ai quale la legge da la facolta di esigerne resecuzione.

L'omissione delle azioni vietoto dalla legge 6 dei pāri

L'omissione delle azioni vietoto dalla legge 6 dei pāri un dovere, donde risulta un dritto in favore di colui, ii quale ha interesse che queste azioni non sieno fatte. Questo dritto consiste nolla facolta d'impedirle, o di chiedere la riparazione dei danni che le medesime gli hanno arrecato.

II dovere adunque 6 l'azione coniandata o l'omissione dell'azione vietata. II dritto e la facolta di esigere che queste azioni sieno fatte, omesse o tollerate.

L' obbligazione 6 la necessita morale di fare le azioni comandate, o di. astenersi daile azioni proibite, e di tol-lerare quelle che sono permesse: vincuhttn iuris quo necessitate adstringitnur alicuius rei solvendae.

Non puo esistere dritto veruno in favore di una persona, senza un corrispondente dovere imposto ad un'altra. Quindi e che legge, obbligazione, dritto e dovere sono voci corrolative, delle quaU l'una fa supporre l'altra. Si dieono infatti termini correlativi quelli coi duāli vengono

indicate cose che non possono esistere l'una senza del-

Giova intanto avvertire che l'omissione del dovere, gli atti contrarii ai divieti o ai precetti della legge non solo danno luogo alla riparazione del danno, ch'è una specie di sanzione, ma spesso sono colpiti di nullità; allorche però questa pena non sia pronunziata dallo stesso legislatore, nel dubbio i giudici debbono astepersene, perciocchè le nullità sono di stretto dritto e non debbono essere supplite, meno per le leggi proibitive, dove la nullità è or-dinariamente implicita o virtuale

Fra gli effetti della legge, uno dei principali è quello che ciascuno può rinunziare alle disposizioni stabilite in suo favore: omnes licentiam habere his quae pro se introducta sunt remuntiare. L. 29, Cod, de pactis. Questo prin-ciplo però soffre eccezione: 1º sempre che la legge ha espressamente vietato di derogare al suo precetto; 2º quando si può dedurre dalle sue disposizioni o dai suoi motivi ch'essa è assolutamente proibitiva; 3º allorche le dispo-sizioni della legge hanno per fondamento una quaiche causa pubblica o privata, o pure l'interesse del terzo; perchè in quest'ultimo caso sta l'altra regola d'Ulpiano, non meno essenziale ed assoluta: privatorum conventio iuri publico non derogat. L. 45 de reg. iuris. Perciò da vedere se il dritto preso obbiettivamente, cioè come il complesso delle leggi regolatrici della società, riflette il potere e gli interessi generali, o non invece l'interesse privato, i rapporti fra i cittadini; in quanto nel primo caso si ha il ius publicum, quod ad statum reipublicae spectat; nell'altro il ius privatum, quod ad singulorum utilitatem attinet. L'uno ordinariamente costituisce l'ordine pubblico, considerato però questo dritto subbiettivamente, ed è dominato dallo spirito di generalità, uti universi. L'altro è ispirato da quello dell'individualità, uti singuli. L'uno è riferibile ai comuni interessi, compreso lo Stato come persona giuridica; l'altro agl'interessi dei privati, onde i romani posto monte al crittori dell'artiti attanzamente. mente al criterio dell'atilità, statuivano: publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat: privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet, Inst. I, 1, 4.

Con questa distinzione, e facile coniprendere come in fatto di dritto privato, per quanto concerne l'interesse individuale, e lecito aile parti ii derogarvi, potendo esse soltanto eonoscerne la portata e le convenienze, art. 1123 Cod. civile. Non cosl a tutto ci6 ch' 6 d' interesse generalo, per ii qimlo: quod communiter omnibus prodest, lioc pri-l

vati utilitati praeferendum.

In tutto ii Codiee civile s'incontra e domina sempre questo principio: che la volonta privata ha nna larga oerchia di libera azione, nella formazione della famiglia, neil contratti, nelle suecessioni; ma quando lo Stato coneidera nna norma, nn rapporto, nna forma come d'ordine publico, i vi cossa la liberta del privato. Sicche se l'azione autoritara della legge deve arrestarsi la dove cessano le ragioni d' ordine e d' interesse collettivo, in quanto iure suo nemo uti eogitur: la liberta individualo deve egualmente arrestarsi la dove l'azione libera dell'uomo verrebbe ad offendere ció ch'è disposto nell' interesse comune. Bd e sotto questo rapporto da intendersi ii prineipio di Ba-cone: ius privatum sub tutela publici tnanet.

Il Codiee civile, come gli altri che lo precedettero, non parla di dritto pubblico; ma di ordine pubblico, equivalente pero a cio che i romani intendevano per esso, ii dritto pubblico. da comprendere l'interesse pubblico nel più largo signifleato: quo utilitas publica in eo tnarime eminet.

Oltro ai divieto di derogare aile norme stabilite nell'interesee collettivo, i privati non possono neppure far cosa che attenti a quei sommi principii etici immanenti nell'umana coscienza, a cui dev' essere informato lo spirito di tutte le leggi, art. 12 Disp. preliminari. Bd e per questo che a flanco della regola di Gaio: contra itiris cirilis pacta eonventa rata non habentur, troviamo I' altra di Papiniano: pacta quae turpem causain continent non suni observanda, artt. 1122 o 117 Codiee civile.

Lex non obli^at nl*l rite promnlgato.

Lex a legendo, dico Cicoronc, quod legi noiet ut itnw tescat.

Di qui l'aforisma in osame.

La legge como ospressiono dei dritto non ha altro scopo Imeno cjacllo di stabilire e regolare i rapporti ginridici fra gli nomini, e fra cssf e le cose. Ora percho tjuesti pre-cetti ghuidici, ai iliiali la potesta legislativa ha i m posto 11 carattero di legge, fossero esecutivi per loro stespi, fa mestieri sieno a tutti noti o da tuttl conosciuti; ii clic si ottiene mediante la proninigazione e la pubblicazione, che insieme alla sanziono, sono i tre elementi indispensabili per l'esistenza della legge; non ostante cho per alcuni scrittori quosta distinzione non s'iff che tnia sottigliezza dottrinale o per Io meno una ripetizione dolOodice francese, aftatto .sconoscinta ai Codico austriaco, dal quale non e stata riprodotta.

Intanto, seguendo la comuno dottrina, dinamo della sanziono prima, perche senza di essa la legge non sarebbe che un semplice progetto. L' approvazione del Re, in che consiste la sanziono, e precisamente ci6 che trasforma questo progetto in legge. Ed 6 con questo mezzo che ii Re, parte del potere legislativo, concorre alla forroazione delle leggi, 11 Re appTova la legge con apporre la sua firma cortilicata da due ministri ai progetto vo-tato daile due Camere.

Sotto questo senso miovissuno, como si vede, la sanziono e tntt' altro che la minaccia di una pena contro i violatori della legge.

Sanzionata la legge, e legge; niente manca per esser legge: ii voto delle duo Camere e stāto soddisfatto. Se noti che la legge non e anoora nē eseeutoria, ne obbligatoi'ia, ii che si ottiene mediante la promulgazione e la

bblicazione.

Se la sanzione compie e da vita alla legge, la promulgazione ne certifica l'esistenza, la rende eseguibile e ne ordina l'esecnzione. La pubblicazione, che consiste nella effettiva notifica che se ne fa a tntti coloro che debbono ubbidirvi, la rende soltanto essa obbligatoria: nihil aliudl esi, così Vico deflnisce la pnbblicazione, niri Ugis probatio ejua dves ab eius obligatione ob ignorantiam exeusari non posstmt.

La formula deila promulgazione si risolve nell'atto legislati\ o, con cui ii sovrano, capo del potere eseeutivo,

ed a cui spetta ii dritto di comando. *imperium*, ordina nel suo nome aile autorită gindiziarie ed amministrative di eseguire e di fare eseguire la legge. (Legge 21 aprite 1861 n. 1). II Re quindi sanzionando la legge, esercita le funzioni di autorită legislativa; con la promulgazione, quelle del potere eseeutivo. Quesf atto benehe rivrestito di tutta la forza di cui è capace per effetto dolla sanzione e della promulgazione, non obbliga ancora nessuno. I privăti che ne avessero avuto notizia, non potrebbero affatto giovarsenc, dovendo i loro atti ossere rivestiti delle sol-lennită riebies te dalla legge preesistente, che si reputa tuftavia in vigore. Ci6 non pertanto, trattandosi di legge d'interesse privăto, non puo negarsi ai cittadini limettersi alla legge promulgata o ai semplico progotto, qus,ftdo potrebbero anehe riportarsi alla legge stranicra. La eonvenzioone pero in questo caso non avrebbe efticacia per virtu I di legge, ma per la volonta delle parti.

La pubblicazione adunque ē quella che conereta l'esi stenza e rende obbligatoria la legge. Ma, di regola,

essa

non diviene obbligatoria nel medesimo giorno della pubhlicazione. V'ē una *vocatio legis*, che dūra quindici giorni.

art. 1° Disp. Gon. Codice civile. Q nesto periodo di tempo e ugnale per tutto ii territorio

del regno, avendo ii nostro Codice adottato ii sistēma

I *iatantaneo*, a differenza del Codice irancese, pel gnale col sistēma *mceettivo*, la legge non diviene obbligatoria ehcl secondo I luoghi, dove prima giunge a notizia, tenuto I conto delle rispettive distanze.

I Questo requisitn di tonipo per l'obbligatorietadella legge, e preceduto dall'altro dell" inserzione della merlesima per comando sovrano, nella raccolta delle leggi e del deereti, susseguito dall'annunzio nella *Oazzetta Üfficiale del Regno*, art. 5. Legge 13 giugno 1854; ed e da quest'annunziol che comincia ii tempo utile della pnbblicazione per tutti Ii paesi del Regno.

I Malgrado l'annunzio fatto ed ii terapo decorso, onde la legge si prosume assolutamente a eonoscenza di tutti, pnre la pua obbligatorieta cessa in quei luoghi, dove per circostanze straordinario non ha potuto venire a notizia di tntti

gli abitanti: ai impossibilin nemn tenetvr.

Per le leggi romane, la promulgazione pqnivaleva allal pubblieazione, la quale ordinariamente avea Inogo per afflssione, e secondo ne pensano alcuni scrittori in base I alla legge 65 Cod. de Curionibns, da quel giorno doveva I essere esegnita. Secondo altri invece, la legge non era obbligatoria che dne mesi dopo la promulgazione, ogni qual volta non fosse determinato dalla legge un termine pin lungo o pin breve, Nov. 65.

Conforme ai primo sistēma, sarebbe ci6 che oggi si pratica in Inghilterra, dove non si fa distinzione fra sanizione, promulgazione e pubblicazione. La legge appena I eancita. Ē tosto in vigore, senza bisogno di altro atto 1 del potere esecutivo. E ci6 per la flnzione di dritto. che I v'ē, in forza della quale si presumo che la nazione sial I sempre presente alla riuniono delle due Camere e del Re, I in cui si riassurac ii pariatnento. I A questi principii si riannoda e ne discende la sentenza I di Paolo : ignorantia ivris nocet, facti non nocet, L. 9 D. I de iur. et fact. ignor. 8e la legge appena pubblicata si I presumo a eonoscenza di tntti, ove i cittadini potessero I schovmirāi col non conoscerla, la legge da obbligatoria I flnirebbe col non obbligare piū nessnno. Questa regola I pero non e così assolata come si presenta; essa non si-

gnifiea che non si possā giammai invoeare l'errore di dritto. Le leggi per la loro essenza obbligano i cittadini: non vi sarebbo societa possibile so esse non avessoro forza obbligatoria ai di sopra ed ai difuori dell'ignoranza e dell'arbitrio di coloro che sono tenuti ad osservarle. Ci6 implica che questa presunzione e fondata sopra un interesse sociale. Perció da distinguore, se la legge sia d'interesse generale o d'interesse privato. Dal moinento che vi e un interesse generale in oansa, la sentenza di Paolo sta in tutto ii suo vigore; in questo caso la notizia riebj ēsta* perche la legge obblighi e potenziale e presunta, piu che effettiva: scire leges idem eat ac scire debuisse; motivo per cui: omnes legibus regantur et ab omnibus aeguaKterobserventur. Non così nell'altro caso, in cui trattandosi di rap-porti privati, potrebbe valero la raassima contraria; in quanto lo stesso legislatore statuisco che l'errore di dritto producē la millita del contratto, quando venga provato esserne stata la causa unica e principālo, art. 1109 Co-dice civile. Cessato l'interesse generale, cessa la presun-zione, la condizione ostativa a potersi giovare di questo beneflcio. Animessa questa regola, le disposizioni com-prese negli art. 1300 e 1772, non sono che reali e vēre eccezioni ai disposto dell'art. 1109, le quali, perche di questa natūra, ne conferniano sempre piu ii principio: exceptio firmai regulām in casibus non exceptis.

11 termino di vocazione della legge fissato per la sua pubblicaziono, vale non solo per tutti i paesi del regno, ma secondo alcuni anehe per gl'italiani che si ^rovano allestero. Secondo altri, non cosl; o ci sembra lopinione piu ragionevole. Sarebbe ingiustizia pretendere che gli italiani residenti all' estero fossero obbligati dalla legge nel medesimo giorno in cui e resa obbligatoria nel regno; poiche questo tormine se e sufflciente a stabilire la legalo presunzione che la legge sia a notizia di tutti i cittadini che si trovano nel regno, non e ugualmente ba-stevole per fare ammettere la simile presunzione per quelli che si trovassero a l'estero; imperocehe non e ii periodo di tempo più o ineno lungo che da luogo alla presunzione; ma

ii complesso del raezzi legāli adoperati per donare

pubblicita alla legge. Quindi per gl'italiani dimoranti al-l'estoro, 6 aniniossa l'ign oranža della legge corao *mezzo* per sottrarsi ai pregiudizi che potrebbero veriticarsi a loro danno in consegiienza dell'inosservftnza dei precetti in essa eon Iemīti, meno non si provasse legalmento che Ja legge era pervenuta a loro notizia ne] momento che si trovavano all'estero.

Omnes convenlt oboedire legibus, quia inrentum ae mumis Del, est.

lĪAiiciAKŪs L. 2. D. āe legibus.

Cosl in Oriente che in Greeia, la legge era reputata di origine e d'ispirazione divina, e veniva ainniinistrata nei prinii periodi delle loro tradizioni da personc e da cbl-legi rivestiti di carattere sacro. Il divino e l'umano, la fede e la ragione non erano separati conie nei nostri co-l dici e nelle nostre idee, ma formavano un'unita organica, teorica e pratica in siera e, e le leggi avevano questo dop-pio aspetto senza contraddizione di sorta. Essendo la legge sostanzialmente divina, ripntavasi immutabite e nessuno poteva sottrarvisi; poiche, meno rare eccezioni, essa riprodnceva in se tanto la ragione saura che l'umana, tanto la^tradizione che la coscienza. Si obbedisca alla legge anche se mnlvagia o male seritta, statniva nei suo co-dice Caronda. Onde ii profondo rispetto che gli antichi avevano per le loro leggi considerate per san te. "Ubbi-dire aile leggi ē ubbidire a Dio. aveva detto Platone, ii qnale era fedele interpetre dol pensiero ellenico, quando nei Critone mostrava Soerate dare la vita in ossequio alla legge. Sulla roccia delle Tennopiu' stava scritto: "j)assa^-giero, va a dire a Sporta che noi siamo morti qui per M6-bidire aile sue leggi ...

In Greeia la legge subbiettiva, la legge interna del dovere era tutt'una con. quella del dritto, la legge esterna, saera ed obbligatoria por la citta. Laonde disubbidire alla

legge non era soltanto un delitto, nia un sacrilegio; poi-ehē ii vēro legislatore presso gli antichi era la credenza religiosa in una giustjziā superiore ed anteriore agli nomini : lex est omnium divinarum et humanarum rerum lregina. Fino ad un certo punto si Titenne anche questo nella stessa Roma, dove ii sentimento giuridico si rispec-chia nella coscienza uinana, se non all'intutto separāto, non all'intutto assorbito dalla idea religiosa.

Pin cho dono di Dio, la leggo ē l'inflnita misura dell'ordine universo, inerce cui e solo possibile la sua esistenza fra i disparati e contrari elementi che lo eostituiscono, e che improntata a regolare le azioni degli uomini in relazione fra loro e nei loro reciproci rapporti, conviene che da tutti vi si presti ubbidienza. Molto più nei governi liberi, dove la legge si reputa l'espressione della volonta generale, ii rispetto ad essa e un dovere per tutti; perche tutti conti ibuiscono sia pure indirettaniente alla sua esistenza. So i cittadini potessero disubbidire alla legge, non solo si metterebbero in opposizione con ii proprio fatto, ma da obbligatoria com' e non obplignerebbe pin nessuno.

Disobbedire alla legge ē resistere alla volonta nazionale. In guisa che se la resistenza e attiva, si Iia la forza che soffoca ii dritto; se passiva, si ha la negazione del dritto col dovere che non ai volle adempiere. Ed attiva o passiva che sia la resistenza, è sempre la volonta individualo che prevalē alla volonta collettiva in discapito di tutti. Predichiamo adunque, scriveva non e guari un distinto giureconsulto, l'ubbidienza aile leggi a fine di diffondere fl culto del dritto, onde eonservare le nostre I i berta e rendere inipossibile ii dispotisnio.

Se non che a questo principio si fanno eccezioni derivanti dall'indole propria delle disposizioni contenute

La disposizione potrebbe riguardare o proteggere un interesse personalo o ii favore particolare di un solo; ques*i vi pu6 derogare, rinunziando ai favore per cui la disposizione era emanata: regula est iuris antinui emnes licentiam habere Iris quae pro se introducta suni renuntiare.

La disposizione pu& avero ii carattere dichiarativo o permissivo, in quanto regola gl'interessi dei privati nel solo caso che questi non 11 avessero regolati da se. Ed allora neppure sipu6 reclamare una suppletoria perche i privăti avendo regolato i loro interessi per la facolta ottenntane dalla legge medesinia, non e pin U caso di

applicare la legge. La norma regolatrice dei rapporti! in queste cireostanze e la volonta delle parti e solo in mançanza della loro volonta, si supplisoe con la norma

legislativa

La disposizione pu6 riguardare ancora un interesse privăto, ma non personălo, cioe. congiunto all'interesse dei terzo che bisogna garantiro.- allora i privăti non possono derogare a quella disposizione, offendendo gl'interessi dei tcrzi. Dne contraenti non potrebbero per patto espresso dare ad una scrittura privāta la certezza della sua data da valere anche contro i terzi. Come pure vanamente si stlpulerebbe in una costituzione d'ipoteca che ii creditore sia dispensato dal prendere iscrizione.

La disposizione pu6 inflne rignardare e proteggere un interesse pubblico o 11 buon oostume; ed allora neancbe possono i privāti derogarvi, applicando altra norma di

scelta volont^ria.

Leggi riguardanti 1'ordinē pubblico non sono solamente quelle riconosciute sotto ii titolo di cosfcituzionali, amministralive, penali e di polizia, che regolano i rapporti tra govornanti e governo; ma sono considerate come tāli anche quelle che indirettamente o direttamente si propon-gono regolare un interesse generale. Oosl särebberb leggi d' interesse generale quelle che regolano le persone nel loro stato, nella capacita e nell'ordine di famiglia; quelle che regolano i beni nolle loro divisioni e qualit&, e quelle che regolano gli atti nella forma e nella loro validita.

Quindi le leggi proibitive che interessano la societa direttamente ed indirettamente e le'leggi che interessano 11 buon oostume sarebbero immancabilmente d'applicarsi dai privāti, art. 12, disp. preliminari.

Le disposizioni privăto e le convenzioni, le leggi, le sentenze e gli atti dl un paese straniero non potrebbero

neppure essi derogare a questa specie di legge. L' autotorita ghidiziaria ne dovra annullare gli effetti, come in Ogni altro caso di legge -violata.

Prhiceps legibta solutus est. t'lpian. Leg. 31? D. de le-\

gibus.

E cio è naturale; e questo un principio che pin corrisponde alla realta delle cose. Intanto basta eonoseere anche superficialmente ia storia imperiale per sapere qualel fosse effettivainente ii valore della dichiarazione degl'iraperatori Vulentiniano e Marciario, i quali proclaroarono comnes legibus regantur, etinmsi (id divinam domum pērtinent. L. 10 Cod. de leg. et const; ii che dimostra come nel dritto romano si professavano opposte e contrarie dottrine.

Nell'attualitā, si fa distinzione tra monarchia assoluta o

monarchia rappresentativa.

Nell'una, se ii principe e legislatore assoluto, la massima di Ūlpiano sta in tutto ii sno rigore; non cosl nell'altra, in cui sotto certi rapporti anche ii Capo dello Stato

e la sua famiglia sono sottoposti ai dritto comune.

Nella monarchia costitozionale bisogna distinguere ii Re dal Cittadino. II Re come Capo dello Stāto, si snppone secondo ii detto inglese, incapace di far male, Percid politicamente la sua persona e sacra ed inviolabile. Sotto qaesto rapporto, egli e investito d'una presunzione di rettitudine e d'irrosponsabilita, che dipende dall'essere consideiato non come persona, macome un'istituzione e quindi sciolto dall'obbligo di ubbidire aile leggi; obbligo che pesa invece sui suoi ministri, cui incouibe di osservarle per lui. E cid in conseguenza del noto aforismo: ii re regna e non \<u>governativi</u>;) ma non cessa di governare nelle decisioni e uelle deliberazloni di governo, anche per ii compito ch' Egli ha di difondore la li bērtā e i diritti della minora nza daile usurpazioni delle maggioranze, non poteudo punto mettersi in dubbio ii governo costituzionale essere UD governo di pārtīti, ossia un governo di maggioranza, daile cui flla promāna ii potere governativo.

Como cittadino poi ii principe e soggetto, come ogni

altro, aile leggi dello Stāto.

II nostro Codice serba, e vēro, uno stretto silenzio intorno a ci6; iua se la legge comune tratta e regola lel persone e la disponibilita dei beni del Re e della faoiiglia reale, sebb'ene in raodo eccezionale, basta cid soltanto per darci ad intendere come anch'essi sono soggetti a clueste leggi: artt.69, 52, 59, 99, 333, 272, 869, 320 cod. civile, artt. 727, 725 proc. pen. Salvo quant'altro viene stabilito dallo Statuto, oh'e la *lex regia*, che regola e determina tutte le prerogative reāli e quant'altro possa riguardare ai Re, anche come cittadino.

Leges et constitutiones finturis eerturo est dare formām negotiis; non ad faeta practerita reroearf.

Ii. 7. Cod- de hffilitis.

'Le leggi in ragione del tonipo o del luogo in cui dovono essei'e eseguite, sono regolate da queste due massune, le quali sotto questo rapporto ne determinano %H e fleiti. In ordine alla prima, giova osservare che ii principio della retroattivita suppone che una legge nuova si sur-roghi all' antica. Ma perche la legge non pud essere ob-bligatoria se non dopo la notificazione, ne segue che non-; puo reagire sul passato, e qoindi da rispettarsi i fatti giu-ridici compioti sotto l'impero della legge antica: factum infectum fieri nequit. Il rispetto dovuto alla personalita umana ed alla liberta della sua volonta, non tollera che la legge potesse reagire sul passato; in quanto l'uonio a-gendo"con cognizione della legge che impera ai momento della sua azione, s'intende che ne accetti volontariamente le conseguenze; se una legge posteriore volesse cambiare tali conseguenze, si farebbe violenza a questa libera accettazione, e perciè tale legge urterebbe con 11 concetto del dritto, ch'e appunto l'effettuazione della libera volonta. Questo-principio non e poi così assoluto conie si pre-senta, essendovi niolte eccezioni, in cui la legge retroa-gisce. In una materia pero che interessa i singoli istituti giuridici, che abbraccia tutte le parti del dritto e stabi-lisce l' inflnenza dei di versi principi! speciali, che regolauo ciascuna di esse, non e possibile elevare un criterio e fls-

sare tina massima generale alla quale queste eccezioni si possano coordinare. L' unico criterio che potrebbe di necontrastabile sarebbe quello clei dritti questiti, unito aili' altro della eollegazione d' ambedue le leggi, vecchia e nnova, in quanto sieno fra loro coneiliabili: posteriorea leges ad priores pertinent. nisi contrariae sint.

Dal che 8i ha elie i dritti acquistati e che si trovano ji'revocabilraente entrati nel nostro patrimonio, in che si fa consistere ii *dritto nutsito*, *sia* che nascano da convenzioni validamente concordate fra le parti, sia da transazioni,* sia da sentenze passate in giudicato, o a causa di jnorte, sono tutti ai coverto dagli effetti della nnova legge, poco importa se non esercitati sotto 1' impero della vecchia legge a cui rimonta ii loro acquisto.

Oltre a questo coinune e potremmo dire nniversale prin-cipio, non mancano altri criteri speciāli, i qnali si riferi-scono: 1° allo stāto ed alla capacita della persona; 2° aile leggi interpretativo o rettificative; 3; aile donazioni ed ai B testamenti; 4° ai contratti; 5° alla forma degli atti; 6° aile prove; 7° alla prescrizione; 8° aile leggi penali

aile leggi penali.

1° Non bisogna confondere lo stato con la capacita. Lo stato e quello che attribuisce dritti e doveri; esso non e eoine la capacita ai dominio della legge. In riguardo allo stato, si ha un dritto quesito, che non pud essere colpito da una noveda legge.

da una noveda legge.

Per l'art. 7 del Codice civile, ii flglio natarale riconosciuto da entrambi i genitori, segue la condizione del pa-dre; e se ii padre e cittadino, ii flglio nasce cittadino, quantunque la madre sia straniera. Se una legge nuova attribuisse la condizione della madre, ii flglio precedentemente nato non perderebbe la cittadinanza italiana.

Per l'art. 9 la donna straniera che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza e la conserverebbe anche vedova. Una legge nuova che stabilisse ii contrario, non la colpirebbe, avendo con ii fatto del matrimonio acquistato dritto alla cittadinanza italiana.

Lo stāto di flglio e ai di sopra della legge nuova. H flglio sin dal suo concepimento, acquista un dritto irrevocabile relativamente ai suo stāto, sia di flglio legittimo, sia di flglio naturale o adottivo. E così anclīe la legittimazione, Tadozione cd ii riconoseimento sono regolati dalla logrge del terapo in c-ui avvennero, senza che la legge posteriore

lpotesse mai derogarvi.

Se lo stāto perd che si e actļuistato sotto l'iiapero di iina legge non pud essere ne tolto, ne modificato dauna legge nuova, possono perd esserne estesi e ristretti gli effetti. Per gli effetti non pn6 dirsi che vi sia *dritto gue-\sito*, essi, se lianiio per caasa mediata lo stāto, hanno per causa immediata gli atti giuridici che si compiono sotto l'inipero della nuova legge. Quindi le relazioni fra i inera-bi'i di una fantiglia sono rette dalla legge nuova.

La capacita e serapre nel dominio della legge: perche essa non somniinistra alcun dritto, che possa conservarsi

in avvenire

La capacita non si riceve dalla legge, nia dalla natūra. £ invece l'incapaeita, eioē la restrizione della liberta naturale che trova la sua sorgente nella legge. Chi diviene maggiore, chi riacquista per una seconda legge cjuella capacita che era stata sospesa da una legge precedente, Titorna altra volta fuori la sfēra della legge, e quindi nella pienezza della sua liberta naturale: e come una prima volta si e potota sospendere la capacita d' un cittadino, così pud sospendersi una seconda ed una terza volta. Qui si tratta di una legge protettrice, ne possiamo acciuistare ii dritto di non essere protetti dalla legge. Così in fatto di emancipazione, di patria potesta, di autorita niaritale o tutoria. esse sono sorapro nel dominio della legge, perche non attribuiscono dritti quesiti, come non l'attribuisce l'eta.]

La capacita della donna maritata ē anch'ossa regolata dalla legge nuova, quantunque ii matrimonio si fosse contratto sotto 1'impero della legge precedente; e come per una legge nuova si pud perdere, così una nuova legge pu6

farla acquistare.

Oli atti perd fatti da colui che trovavasi capace prima della nuova legge, non possono avere lo stesso destino che ha la capacita, essendo invece subordinati per la loro l intrinseca natūra ai principio del dritto quesito.

2" La legge interpretativa o rettificativa perraessa dallo

art. 73 dello Statuto, aocolta nelle Nov. 10, 148, si applica a tntti i casi passati, perche non si possono dare drittl guesiti per nna legge mato intesa, oltrecche essa forma un insieme con la legge che rischiara: nihil dat, sed datum significat Questo principio pero non si applica aile parti della legge che contenessero niodificazioni alla legge interpetrata; ne ai negozi ultimăti mērce transazione o sentenze passate in gindicato.

3° La rivocabilità e la riduzione dello donazioni sono regolate dalla legge in vigore ai tempo in cni Vehnero fatte; perche le* donazioni trasmettono all' istante drittl

cērti nel donatario.

Rignardo ai testamenti, e da osservaro : 1° che la legge del tempo della morte ne governa la ridnzione, perche allora ii testamento prende forza; 2° che la legge del tempo in cni e tafito, ne determina la forma estrinseca; 3° che la capacita giuridiea di testare 6 richiesta così nell'uno che nell'altro tempo : non ostante secondo alcuni sarebbe detenninata dalla legge del tempo in cui si fa ii testamento, e secondo altri esclusivamente da gnella in cni si apre la successione; ma la prima opinione sembra essere la prevalente; 4° la capacita di ricevere e soltanto richiesta nel tempo della morte del testatore.

In fatto di successione, e la legge che iinpera ai tempo dēli' apertura che determina i snccessiblli. Lo stesso per la collassione e per la quota di riserva; perche ii dritto dei legittimari si acquista alla morte del testatore.

4° I contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui son fatti, senza alcnna distinzione tra patti espressi o taciti, tra patti pūri e condizionali. Perlocche laddove.. cada in contestazione un contratto stipulato sotto qualun-que condizione, l'esame dev'essere fatto' con la legge del tempo in cui ebbe luogo. Se sotto l'impero di ai tra legge si verifica la condizione, questa deve necessariamente retrotrarsi ai tempo del contratto; giacche ii dritto, aneor-chè condizionato, e pure dritto quesito. Itfbn così per le remote conseguenze delle convenzioni, quei fatti cioe che avvengono per occasione delle medesime, come le divisioni di convenzioni delle medesime. sioni di cose comuni, le quali soggiacciono all'impero della

legge nuova. B poreid nei contratti si distingnono gli effetti necessarii ed immediati, daile conscguenze remotel [ed eventuāli, che hanno luogo per gli accIdenti dol tempo [avveniro. Solamente ai primi e applicabile la regola: itonl Vest novum nt tļmc scniel utilitate conttituta sniit duren\

licet ille nmu ertiterit a quo initium capere non potueruni;]

laddove aile seconde si applica la massima contrarfa: ertingui obligationem si in mtm catum inciderit a quo in-

eipere non potēti.

Le forme sono sorapre regolate dalla legge del tempo in cul gli atti vennero compilati, tempu» regit actum: giac-che e nolla natūra dolle cose che per le formē bisognaļ

neeessariamente adattarsi alla legge d'origine.

5° In (liianto aile prove, deve distinguersi ii dritto dalla forma. Per ii dritto regge la legge del tempo in rui si eonsuma ii fatto, o si compie l'atto giuridico; trattandosi di nn dritto quesito per un genere di prova anziche per, nn aītro.

Per la sua esplicazione invcee ha luogo la legge nuova; in quanto la forma entra nel dominio della procedui-a. ch'e d'ordine pubblico, e percio sotto questo rapporto s'impos-sessa degli atti nello stato in cui li trova.

6° Per la preserizione 6 aneho da distinguere se sia in-ļ

corsa o sempliceniente cominciata.

Nel primo caso, si ha un dritto quesito, che non pu6 essere colptto dalla legge nuova. Non così nel secondo, quando cioe la preserizione e in corso, essendo in facolta

del legislatore di regolarla come crede.

7° Per considerazioni di umanita e d'intoresse sociale, in materia penale, si ha sempre riguardo alla I inerta personale: e percid si applica sempre la legge nuova, sia che eancellf un fatto dalla categoria dei roati, sia che ne at-tenui le conseguenze. Non cosl poi se elevi a reato un fatto non considerato come tale dalla legge preesistente: in poenaiibm benigniora.

Locu» regit actum.

La voce atto ha un doppio significato, esteso e ristretto. Nel piu ampio significato. la parola atto denota qualunque negotinm iuridicum. Come presso i romāni, anehe nell'attualită generafe oerbum est, sive re quid agalur, \$ive verbi*. Cosl l'art. 835 cod. civ. dichiara nulli di dritto gli atti dell" interdetto dopo la nomina deH'amministratore prov-visorio. Per l'art. 1314, devono farsi per iseritto, oltre quelli designati, ruttī gli altri atti indicati dalla legge. B l'art. 1032 imponē l'obbligo della traserizione per tutti gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che trasferiscono proprieta d'immobili o di altri beni o dritti capaci d' ipoteca.

Nel significato ristretto, la voce *atto* designa ii dooumento seritto, che serve di prova per l'esistenza del dritto, *instrumentum*. Così nell' art. 1314 troviamo indicati cjuali rapporti giuridici dobbono nocessariamente risultare da atto pubblico oda seritturaprivāta. Egeneralmente, in tutto ii capitolo della prova delle obbligazioni e di qtiella della loro estinzione la voce atto non e altrimenti considerata.

Piu specialmente in cjuesto secondo significato, la voce atto e intesa in questo vecchio adagio, che ne sottopone la forma aile leggi del luogo dove esso si compie. Ma fa bisogno di qualche svihippo per i di vērsi sensi che presenta.

L'uomo lia con la legge tre rapporti: per la sua persona,

per i snoi beni. per i suoi atti.

Per la persona, egli trova nella legge i dritti relafivil ai suo stato ed alla sua capacita giuridica; per i beni vi trova i dritti per i quali pud godere e disporre delle sue eose, aneho in rapporto aile oose altrui; per gli atti, vi trova la norma delle suo azioni, negative o positive; e cosl la modalita degli atti giuridici, le forme per, la loro vai irti ta e le pene per gli atti illociti.

Da cio la tripartizione degli statūti personāli, reāli o misti, la quale se dal Voet e qualiticata *ndbilissima divisio*, nell'attualita e riconosciuta poco esatta per la clifflcoltā delle suo oonseguenze, raolto pia per la diffScolta spesso insuperabile d' interpetrare la *noluntns statuentis* a flno di (listingiiere lo statuto personālo dal reale; ma flho a che i giuristi non riescono a formulare altrimenti ii sommo principio del dritto intornazionale privāto, (juesta classiflca non sara certo abbandonata.

Spesso nella medesima disposiziono si parla di persono

e di coso: per distingnere (juindi la legge personālo dalla reale, bisogna investigare lo scopo del legislatoro. Se dl ebbe di mira la conservazione, ii miglioramonto, la pronta circolazione dei beni, lo statu to e reale; se invooe II suol scopo e (luello di regolare lo stāto e la capacita della persona, ovvero i rapporti di faraiglia, lo statuto e personālo.

In ordine allo stato personale, ii codice civilo ha flsaato tie rapporti di dritto : 1° di stato della persona; 2° di ca-l pactta giuridica; 3° di dritti di famiglia. Tutti e tre questi rapporti, essendo qualita deri vanti dalla natūra e dalla societa, sono regolati dalla legge della narinne a cui la persona o la famiglia appartiene : art. 6 disp. preliminari. In ordine allo statuto reale, cioe per ii rapporto dei dritti platīti ci basi bisaora distinguare ca mobili ci imporbili

In ordine allo statuto reale, cioe per ii rapporto dei dritti relatīvi ai beni, bisogna distinguere se mobili o immobili. Gl' immobili sono regolati dalla legge *rei sitat;* poiche ii territorio e la base naturale e politica dello Stāto: *inumbili reguntur legibus ubi sita sunt.* I mobili invece, in ossequio alla tradizione e perche la cresciuta facilita dei tra-l sporti non serva di mezzo allo frodi, sono regolati dalla legge nazionale del proprietario: *mobilia ossibus inhaerent.*\

Întorno ad essi si sono stabiliti cinque rapporti di dritto; 1° per le successioni; 2° per gli atti di ultima volonta a titolo particolare e per le donazioni; 6° per le obbligazioni; 4° per gli atti che riguardano coso mobili, 5° ovvero

coso immobili.

'Essendo stata riconosciuta orronea la vecchia niassima: \(\frac{\text{yuae}}{\text{puae}}\) sunt \(\text{bona}\) \(\text{atversis}\) \(\text{territoriis}\) \(\text{obnoxia}\), \(\text{totidempatri-\text{voiium}}\) \((tot legibus obnoiiai inte\) \(\text{interitoriis}\) \(\text{defuncU}\), \(\text{ion}\) \(\text{osig}\) \(\text{defuncU}\) \(\text{vieno}\) \(\text{osig}\) \(\text{osig}\) \(\text{defuncU}\) \(\text{vieno}\) \(\text{osig}\) \(\text{defuncU}\) \(\text{vieno}\) \(\text{osig}\) \(\text{defuncU}\) \(\text{vieno}\) \(\text{defuncU}\) \(\text{vieno}\) \(\text{defuncU}\) \(\text{vieno}\) \(\text{defuncU}\) \(\text{vieno}\) \(\text{defuncU}\) \(\text{defuncU}\) \(\text{vieno}\) \(\text{defuncU}\) \(\te

Le obbllgazioni nascenti dalla legge sono regolato dalla legge nazionale, se derivano da rapporti personāli; dalla

legge rei sitat, se derivano da rapporti reāli. Le obbliga- zioni ex delicto o gitasi ex delicto, sorio regolate dalla legge loci delicti commissi, coiiie quella che tiene all'ordine pub- | blico. Le obbligazioiii quasi ex contractu, condkti inde-biti, negotiorim gestio sono regolate dalla legge del luogo dove segiū 1' indebito pagamento e fu gestito l'affare altrui. La sostanza, requisiti obbiettivi e formāli di esistenza e di validita e gli effetti dei contntti, modi di estinzione, conseguenze dell' inadempiraento, sono regolati dalla legge liberamente scelta dai eontraenti, e solo in mancanza di espressa o tacita convenzione, dalla legge loci actum (ločus regit actum). Se i eontraenti stranieri perd appartengono alla stessa nazione, si presume che abbiano volnto con- I trattare secondo Ja legge pel proprio paese, art. 9" coāice civile.

In ordine allo statuto misto, cioe per i) rapporto dei diritti relatīvi agli atti, si sono flssati cinque rapporti di dritto : 1° per la forma estrinseca degli atti; 2° per la com-petenza; 3° per la forma del procediniento e per i mezzi di prova; 4° per la esecuzione dejlo sentenze straniere^ 50 per la soggezione dellostraniero aile leggi penali, di polizia e di pubblica sicurezza.

Circa la foima degli atti, egli e certo che i tostatori ed I i eontraenti possono anehe in paese straniero servirsi delle formē stabili te daile leggi nazionali; se non possono o non vogliono adoperarle *utilitate suadente*, bastera che seguano le toi-me stabilite dalla legge locale, *ločus regit actum*; art. 7 cod. civ.

Il diritto giudizialo internazionale poi ha un triplice ob-bietto : deterniinare cioe ii giudice competonte a conoseore della controversia, le fonne del procedimento e l'esecu-zione della sentenza.

La competenza per ragione di raateria o di valore viene I determinata dai dritto pubblico interno *ratione lodi* e com-petente ii magistrato del luogo dalla cui legge 6 regolato ii rapporto giuridico controverso : così le eontrovorsie reagriminobili sono di competenza del *forum rei sitae*. I lativa di obbligazioni, pur essendo una la legge regolabe B trice, e laseiata in faeoltà dell'attore la scelta fra ii magistrato del *forum domicilii* e del *forum solutionis*.

La procedūra, *liti* dccisoria*, animissibilita delle prove e loro efflcacia, e rogolata dalla legge che regola ii rapporto giuridieo. La procedūra *titis ordtnatoria*, 6 regolata dalla lāritto pubblico interno dello stāto, dove segue ii giudizio.

l'aritto pubblico interno dello stato, dove segue ii giudizio. Circa l'eseguibilita nel regno deUe sentenze civili e commerciali (le penali non possono eseguirsi fuorche nella par
te che condannano ai danni) ii nostro legislatore, riconosciuta ne utile ne necessaria la revisione del contenuto materiale della sentenza straniera, ha disposto che la
Corte d'Appello conipetente in apposito giudizio di de-l
libazione, si limiti a ricercare: 1° so la sentenza sia stata
pronunziata da magistrati competenti; 2* so le parti siano
state regolarmente cita te e rappresentate o legalmente
contumaci; 3» se la sentenza eontenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o ai dritto pubblico del regno art.
10 eod. civ., 941 e 942 proc. civ. L'esecuzione poi ha luogo
coi mezzi e secondo le formē, stabilite dalla legge locale:
ločus regis actum.

. Sono questi per sommlcapi i principi! pii'i comuni, che regolano ijuesto istituto abbastanza complicato, non ostante gli studi moderni ne avessero in certo qual modo facili-tata l'applicazione.

Facti quaestio est in notestate hidicantis, iuris auctoritas et potestas 11011 item.

GRIMAUDET.

Esc facto oritnr iiis. La quistione di dritto e la quistione di fatto sono fra loro collegato come la legge e la iai esecuzione; collegato com'e la conseguenza ai principio; ma rimangono setnpre distinte come la legge si disfing'ue dali'esecuzione, ii principio dalla conseguenza. La medesima connessione fra l'una e i'altra mostra cluanto sa-rebbe dannoso unificarle e confonderle.

La quistione di fatto rignarda l'interpretazione dei patti convenuti; quelia di diritto, la forza e la efflcacia delle stipulazioni: in pactis factum versatur; in stijndationibus ius continetur. Paulus, L. 27, D. de pactis: o come più chiaramente nella legge, da cui e desunta la regola; qnaestio facti est, cum de ture litigatoris, qu«estio iuris est cum de iura constitutionis propungiatur.

In applicazione di cmesti principu si ha che, nella quistione di dritto, ii giudice deve attenersi strettaniente aile leggi sonza unporsi alla loro autorita, e tanto meno discuterne ii mori to, qualunqne sieno)e consegnenze che ne possono derivare : observare debet hukx, ne aliter iudicet quam legibus proditum est, Inst. IV. 17; facendo altrimenti, verrebbo a surrogarsi ai legislatore contro la distinzione di quei poteri, ch" e la migliore guarentigia delle nostre li berta. Le quistioni di dritto essendo sotto-

poste a regole certe e principii stabili, a queste regole ed a q nesti principii ii giudiee deve sottostare, legis aucto-, ritate reservatur. Vēro e che la leggo non potendo pre-vedere tutti i casi possibili che si presentano nell'immensa varieta dei rapporti della vita, nei casi oniessi, quod le-gibus omissum est, non omittetur religione iiulicanthim. Papin. L. 18 D. de testib.: e quindi in questi casi di si-lenzio, di oseurita o d'insufficienza delta legge, ii giudiee e autorizzato ricorrere a casi simili e niaterie analoghe: ad .similia procedere atque Un hts dicere; ma oecore nel-l'nsare di questa facolta la massima moderazione: poichē altriraenti per via di conseguenze si passa dal simile ai dissirailo, si perde di vista ii fine della logge e si viene a sostituire le idee proprie a quelle del legislatore.

I fatti poi essendo inmimerovoli, ne potendosi deterrainare e definire le possibilita che danno luogo a controversia, per la stessa necessita delle cose, *in aestimatimie*

iudieantis pasita simt.

Temperaro 1' ctluitā alla giustizia nei fatti di dnbbia interpetrazione, e stata e sarā sempre nna massima da

La legge duntļue non obbliga solo i privāti, ma molto

pin coloro che sono chiamati ad applicarla.

Qnando si dice che ii giudiee è legalo dalla legge, cio significa ch'egli non ha ii dritto di sottomotterla ad alcun controllo; che non gli e permesso di esaminare se sia o meno in armonia con ii principio di ragione, del giusto e dell'ingiusto : nulla est sapientia stultior, quamquae lege vulte sapientior videri. Se ii giudice potesse giudicare la leggre, se potesse astenersi di applicarla, perche od i osa, la legge non sarebbe pin quella che dev'essere, obbiigatoria per tutti.

La legge consta di autorita e di ragione; di autorita, perche la virtū della legge in cio che vieta o comanda, e riposta nei potere legislativo, che personifica la volonta del popolo; di ragione, in quanto questa autorita non e punto arbitraria, ma si snppone informata a principii di giustizia intesi a comune vantaggio; mentre ii legislatore nei formolare i principii giuridici, consulta sempre lo spirīto nazionale che si manifesta attraverso le opinloni, i bisogni od i progressi della scienza, non senza secondarlo, proniuoverlo, correggerlo ed emendario; giacche la legge non basta che sia la fedele espressione dei bisogni vi vi e reāli della comunanza, fa mestieri altresl che armonizzil con i principii universāli di ragione senza di che potrebbe dirsi opportuna e propria, ma non altrettanto giusta. Logica quindi la conseguenza che l'applicazione della legge, anzicbe cieca e servile, partecipa della stessa natūra della legge che dev'essere applicata. Il solo fatto che si discute, se ad una legge legalmente formulata, si possa rifhitare ubbidienza ed applicazione, mostra un pervertimento di senso morāle e giuridico; poichē se vi e principio inconcusso d'ordine pubblico, e quello della perfetta osservanza della legge; tai i to piū da parte di coloro che ne sono i vigili custodi.

Sulla sua bonta, opportunita e convenienza, non vi e quistione da agitare; e in vigore, bisogna che si osservi:! lex est sunrema ratio; l'autorita di cui gode e la base dell'ordine sociale, ancorche oppressiva od ingiusta: ita lex

scripta est.

Una sola eccezione potrebbe farsi, nel caso in cui si tratti di regolamenti approvati con decreto reale. d'istruzioni, di note ministeiiali, in quanto si scostano dalla retta interpretazione della legge, o si trovano in aperta contraddizione con essa.

Ne cio soltanto: se ii giudice deve giudicare non *de lege*, ma *secwidwn legem*, lo stesso principio vāle upualmente in tutto ci6 che si e concordato fra le parti; giacche i contratti legalmente formāti, hanno forza ed autorita di legge fra esse, Art. 1123 cod. civ. Se ii giudice potesse l mutare le condizioni dei contratti, verrebbe con cio a sur-rogare la propria alla volonta dei contraenti, lasciati li-bēri a regolare i proprii īnteressi secondo le loro conve-nienze, e quindi nessuna contrattazione sarebbe piū stabilo; nē si avrebbe piū fiducia nella giustizia, dato fosse facoltato ii giudice di derogare a questo procetto.

Non soltanto perche ii dritto sia garentito dalla forza e la forza compressa dal dritto, ma anche perche ciascuno sia garentito dall'arbitrio, gll nomini si trovano uniti in societa oivile, B l'arbitrio sarebbe tanto pin perieoioso e teniibile in qawto caao, per tutta Kantori ta di cui II raagistrato 6 rivestito ed I mczzi dl cni pno disporra per Pescenzione Selle MM prwrisioal, onde ii noto aforisma: optinui kx luae nunime rdinquit arbitrio iudirit, Bac.

Iii nianifestis non est opus iiiterpetratione, sed oxeeutione.

D. THOMAS. L. 2. guaest. 120.

Le leggi positive e cosl ancho le convenzioni, i trattati, i contratti. le stipulazioni dovendo essere concepiti ed espressi con parole e sentenze, e neH'indole delle cose umane che in essi si trovi qualche cosa di ambiguo e di osciiro, dalla quale circostanza pu6 derivare un'incertezza heH'intelligenza intorno ai vēro senso della legge o della volontā delle parti. Nē cio soltanto : cosl nelle leggi che negli atti non ē possibile prevedere omnes casus gui quandogue inciderint, raa ordinariaraente ea guae plerumque ac-\leftlecidunt. Si conviene, si statuisce intorno a cērte cose enunciandole nella loro ģenerāli tā ed ancorchē tutte I' espressioni fossero pertiuenti, possono offrire difflcolta nella loro pratica applicazione. E poi, le contraddizioni, le antinomie, le incompatibilitā reāli ed apparenti, ch<v si pre-l sentano fra disposizioni diverse, che bisogna sempre riconciliare o risolvere, sono inconvenienti che devono essere separāti con una retta interpretazione, vāle a direļ con la deterrainazione del loro vēro senso. E percid nel dritto civile, interpetrare una legge, un giudicato, un con-tratto, altro non signiflca che investigare la volonta che vi hanno espresso ii legislatore, ii magistrato, ii con-1 traente — in altri termini, interpetrare e determinare cid che in ciascuno di questi atti hanno inteso e voluto i loro autori. Ē piu generalmepte in fatto di legge, interpetrarla

h afferniarne ii senso nella sua applieazione ad un dato «aso particolare, ad singularem facti spēcinu applicatio seu\ aceoniodatio. Sotto ii cui rapporto in base alla legge 25 <u>-</u> <u>D.de</u> vent. inspix., si sostiene da taluni l'interpetrazione non essere soltanto per le leggi oscure, ma anclie per le «hiare, guamvis sit manifestissiinuni edictum Praetoris, uttamen non est negligenda interpretatio eius. Questo perd, come bene osservano i romānisti, non e elie l'uso che se na fa: mentre l'interpetrazione eonsiderata in se stessa, nihil aliud est, quam legis obseurae vel nmbiguae explicatio.

Nella scuola, l'interpetrazione si suole distinguere per i suoi elementi, per la sua efflcacia e per la sua origine. Per i supi elementi F interpetrazione e letterale, logica, storica e sistematica, secondo che si attiene alla parola, allo spirito, *mens legis*', aile coodizioni del tempo ed ai complesso organico delle disposizioni legislative; benehe queste due ultime, considerate nelle loro ultime risultanze, si confondono con 1' interpetrazione logiea, nella quale si

risolvono.

L'interpetrazione logica fa oonoscere lo spirito della legge ed i motīvi che la determinarono; a differenza della letterale o grammaticale, la quale ha per obbietto di fissare 11 senso delle parole, di eui si e servito ii legislatore.

L'interpetre studiando le parole, deve accogliere ii concetto che vione espresso dal loro signifleato proprio, artie.

8. Tit pretim.
Se 11 signifleato delle parole e doppio e differente, uno gluridico ed un altro letterario, l'uno deve preferirsi al-l'altro; dovendosi presumere che 11 legislatore si sia ser-vito del linguaggio che gli e proprio. Se poi 11 signifleato proprio di ciascuna parola presa isolatamente sia diverso da ({iiello che potrebbe presentare 1' insieme della dispo-

da (fichio che potrobe presentate i insteine dena dispo-sizione, e questo da preferirsi, anzichē l'altro. L' interpetrazione logica nell' esplicare 11 senso dl una legge, considera 11 nesso dell'idee, la ragione giuridica e poiitioa di essa, dovendo i preoettl legali applicarsi nel senso che meglio risponda alla volonta legislativa ed ai vantaggio socialo che si vuole raggiungere, ex eo quod acium est et ex eff'ectis. In altri termini, in ciuesta inter-

petrazione, fra gli altrl elementi che devono essere con-l sultati, vi sono i motīvi ģenerāli della legge, l'intenzione cioē ch'ebbe ii legislatore nel farla e lo scopo che si propose in che ooosiste la *ratio legiš*.

n raotivo pu& essere piu o meno certo; ed anche cliiando fosso dichiarato, fa spesso bisogno d'investigarlo; perche eol decorso dol tempo e con H canibiamento del significato delle parole, ci possiamo trovare nel caso previsto da Giuliano: non omnium, quae a maioribus constituta sunt, ratio

reddi potest. D. de legibus.

Se per non cadere nell'arbltrio, ch'ē sempre un'offesa gravissima ai salutare principio della stabilita della legge, 8i raccomanda in re dubia, melim est verbis edictis legis] servire, e chiaro che cluando l'improprieta dell'espressione adoperata 6 manifesta ed ii senso di essa appare apertamente contrario ai pensiero del legislatore, allora si ha non solo ii dritto, ma ii dovere per 1' interpetre di dare la preferenza all'uno sull'altra: prior atque potentior est quam vox, mens dicentis; in quanto: scire leges non est\ verba earvm tenere, sed vim ac potestatem. Celsus, L. 17. D. de legibus.

Non sono nelle leggi, ma anche negli atti giuridici, sovente avviene che per brevitā si esprime imperfottamente e con qualche oscurita cio che si suppone sufficientemente rischiarato daile cose che hanno preceduto, o da cio che si ē proposto di spiegare in seguito. B d'altronde, l' espressioni hanno tina forza, qualche volta anche nn significato del tutto diverso secondo le circosttnze, secondo ii loro nesso ed ii loro rapporto con altre parrfle. B piu propriamente in fatto di leggi, la parola di esse sta nel complesso delle disposizioni che la compongono, nella connessione degli articoli, ond'essa risulta.

II nesso adunque ed iī seguito del discorso, ifloro complesso organico, e un'altra fonte d'interpetrazione. Mēritamente devesi portare esarae su tutto ii contesto della disposizione, sia perche quelle cose sopra le quali si e convenuto nella prefazione per lo piu in stipulatione repetita creduntur; sia perche incontrandosi piil volte nella legge o nello stesso atto la medesima formola e le meflesime espressioni, non pu6 darsi all'una un'mtdligenza diversa da quella che importa dare per necessita aile al-tre; sia perr-ne principalroonto talora da una parte chiara rilevasi cosa s' intese di re e cosa si volle nell'altra, che si presenta oseura e che fa d''uopo di investigare; onde \(\forall ma \) pars alternm saejic declarat. E percio per bene inten-dere ii senso di una leggo, bisogna esaminare tutti i termini ed ii proemio quando vi sia, a fine di gindicare daile suo disposizioni, dai snoi motivi e da tutto ii contesto di ci6 che ha ordinato, e non limitarlo a qnel che potrebbe sembrare difl'erente dalla sua intenzione, appigliandosi ad una parte monea della leggo o a qualche espre»sione difettosa. Bisogna preferire ai senso strano di un' espressione quello clie.tsombra altronde evidente per lo spirito dell'intera Iegge: hicivile est nm tota lege perapeita una \(\forall aliqun\) particula cius proposita iudimre vel respondere. \(\int \) Celsus, L. 24. D. de legibus.

In ci6 l'elcraento sistematieo consistente nella relazione di connessione che abbraccia tutte'le disposizioni contcnute in ogni istituto giuridico e nell'intera collezione delle leggi. Quindi ii significato di una disposizione cb'e compatibile con le altre dollo stesso istituto giuridico e con la legislazione in generalo, e da preferirsi ad ogni altro significato che con trasta con esso, quantunque qaest'ultimo risultasse più nettamente dalla parola della legge. l
L'elemento storico consiste nelle successioni delle leggi,

L'elemento storico consiste nelle successioni delle leggi, nel loro addentellato e nella loro successiva trasforraazione. Una nuova legge non e che la stessa legge antica trasformata. Percio nell'interpetrare la legge nltinia bisogna confrontarla con la precedente, o nel dubbio si presume che ii legislatore avesse voluto ii meno possibilo-contraddirla

Per la sua efficacia, l'interpetrazione logica si distingue in dichiarativa, estensiva e restrittiva, sccondo che le parole della legge corrispondono alla ragione della raedesinia, o la ragione della legge si estende ai di la delle sue parole, o non invece le parole eccedono ii loro contenuto.

L'estensiva si ha quando la lettera non comprende tutti

FALCONB — *ītegulae iuris*.

i casi contennti nello spirito della legge, ai quali deve essere applieabile: eatrntita legis verba 'ex mente legida-<u>Voris eictendit ad gimfle* easu», verbis tāme» non eomprehmi-</u> \sis. II fondaraento di qne\$tinternetrazione e riposto precisamente nel principio : vbi eadem legi* ratio, ibi eadem legi* di&positio. Allora tjuando la rag-ione sufficiente ed funica sia di nna legfre, sia di tina promessa, ē ben certa e l ronoseiuta. (piesta disposizione si estende ai casi a eni la medesima disposizione e applieabile, benc-he non siano compresi nel signifleato della parola. Interessa perd che l la ragione o la causa sieno propriameote egnali o simili, aftlnehe eguale ne sia l'applicazione, onde in casi simili: lis qui iiirisdicfioni praeest ad simi/ia procedere atgue ita im dieere āebet. Art. 3. Dlsp. pretim, cod. civile.

A questo principio si riannoda l'altro degli eouipollenti, pel qoale : aeq«ipoUentium eadem est natūra. Etļuipol lente e poi ci6 che ba una ragione stessa o maggiore, ed ii cni effetto *e* i] medesimo, ragione per cni la legge equipara ii non contraddire all'approvare: leg. 142 de reg. inris; U | ricevere eid che deve restituirsi ai non rieevere: leg. 167 * cod.; ii parlare oscuramente ai non parlare: L. 11. § 7, de

E da cid ii comnne aforismo: ubi lex non distinguit, I nee nostrum est distinguere. Quando la legge e generale, quando la sua disposizione e illimitata, per la stessa ragione, ii dovere dell' interpetre ē di applicarla ā tntti i

casi possibili.

Qnesto adagio perd non e così assoluto come, si presenta; perclie vi sono dei casi, in cni non ostante la generalità della legge, lo stesso legislatore ha posto altra regola per limitarne l'applicazione. Valga d'osempio l'art. 1153 cod. civ.*, in cni e .stabilito fra alt-ro, che ii padre l e in difetto la madre, sono obbligati per i danni cagionati dai loro flgli minori abitanti con essi. Questa disposizione pare sia senza limitazione alenna; intanto se si considera che ii minore emancipato 6 affrancato dalla patria potesta, I e quindi cessato nei genitori ii dritt© ed ii dovere di sorvegliarlo, ne segue che per l'emancipato le conseguenze]

di questa disposizione sono senza effetto. B la ragione ce la da Paoio con f altro aforismo : ceamnte riitione legis ,\ vcessat ipsa tex; sub/ata ēnim cavsa, cessat eff'cctm. Una legge eessa di essore obbligatoria, appena eessafio le cir-j costanze in considerazione delle quali e stata stabilita. Questanorma peru di prevalenzadeH'intenzioneospressa sul mezzo adoperato per esprhuerla. cessa quando la dispo-sizione e di earattere punitivo, u rostrittivo tiel libero esercizio dei diritti, o eeeezioiiale aile regolc generali o ad altre disposizioni; nei quali casi bisogna attenerci ai eoncetto presentato dal significato letterale ed applicarlo nei casi e tempi eapressi. Art. 4. Disp. pretim.

Per la sna origine, l'interpetrazione v usuaie, dottrinale e autentica, se fatta dal giudice, dai dottori o dallo stesso legislatore. La dottrinale va detta anebe privata; la giudi-

ziaria e la legislativa sono chiamate pubbliche. In ordine a quest'ultima e troppo noto ii principio testualmonte riprodotto dall'art. 73dello Statuto: eius est kgemi inteipetrari, adīts est condere. L. 12 cod. de legibus. Chiļ ha ii dritto di fare la legge, ba ii dritto d'interpetrarla, potendo solo esso renderla per tntti obbligatoria. Ne soltanto per questo motivo; ne da un'altra ragione lo stesso imperatore nella prefazione ai Digesto, quella cioe che per la contraria opinione degli interpetri, totum ius pene

\conturbatmn est.

Se non elie contro questo sistēma, si e giustamente osservato di prosentare diversi ineonvenienti. Innanzi tuttoi si e detto, l'interpetrazione autentica trasforma ii legislatore in giudice. In effetti, la legge interpetrativa nei medesimo tempo che preserive una regola generale, decide di gia ii processo che ha dato luogo all* interrento legislativo. Quando ii legislatore, come nella specie si eleva a giudice, i poterl sono confusi non senza detrimento della giustizia. In secondo luogo, vi ē sempre ii pericolo che la protosa legge interpetrativa non abbia a presentare l un contonuto diverso della legge interpotrata. li da cio la poco benevola conseguenza che una legge nuova verrobbe a regolare 11 passato.

Donello chiāma volgari uueste elivisioni, e Savignj- le

appelto strane, osservando opportunamente che ogni interpetrazione, sia cho si consideri dal lato flella lettera verba legi-i, sia dal lato dello spirito, e tanto piū dal lato della origino della legge, ratione causeae effirientis, seti eim a quo fit. non e altro che un atto libero dell' intelletto [d' indole dottrinale e dichiarativo, che si serve di tutti questi quattro elementi, i quali, anziche specie o formē, sono tanti mczzi d' interpetrazione Sicche qnale che sia I la interpetrazione, non potendosi mai allontanare daile regole di ragione, si pud dire che sia sempre dottrinale.

Cosl per gli antichi che per i moderni codicl, ii gindice l non pud mai rifiutarsi di applicare ii dritto sotto pretesto di silenzio o d' oscurita della legge, essendo ogli tenuto attribuirle ii senso fatto palese dal significato «lelle parole e dall'intenzione del logislatore, e quando non gli riesca decidere la eontroversia con una precisa disposizione, deve ricorrere ad altre disposizioni regolatrici di casi signifil

ricorrcre ad altre disposizioni regolatrici di casi sinrili.

Onde ha lnogo la cosl detta interpetrazione analogica, la l quale, come beno nota ii Savignjr, non 6 mai da confondersi con V interpetrazione estensiva, perche se qiiesta amplia ii senso della legge, quella coluia una lacuna. Nell'analogla si conchiude da una specie coordinataad un'altra, supponendosi aggiunge Trendelenburg, che nella prima si trovi quella regola generale ch' è realmente nella seconda. L'analogia e falsa so le specie non sono coordinate; o se coordinate, la regola che vi e nella prima non e generalo, bensi speciale come in fatto di eccezione o di ius singufare. j

In cid i cosl detti argomenti di legge contemplati da Tormogene : *a pāri; a maiori; a minori; a confrario;* seconflo che ii caso oecorrente sia uguale a quello contemplato dalla legge, o meno forte, o piA forte, o gli ē in-flne contrario. Donde 1' antico adagio : *indusio unius est exclusio atterius*.

Se fra ii caso della legge e Cļuello che occorre esiste parita non pud non esservi somiglianza, ed allora l'argomento *a pāri* si risolve all'estendere le leggi ad *similia*; o in tuttocio che sia essenziale ai loro fine.

I giudici, a cagione d'esempio, essendo stabiliti per rendere giustizia, e logico che la loro autorita si estenda a

tutto ci6 eh'e necessario per l'eseroizio delle loro fun-zioni : CM* iurisdictio data est, ea quoque concessa esse\ videntur, sine quibus iurisdictio explicari non potuit. L. 2. "D. de

L'argoraento a mniori art mīnus, ch'e proprio delle leggi perniissive, si risolve nella regola d'Ulpiano: non debet, cui plus licet, quod mitius est non licere. L. 21. D. de reg. Iuris. Così coloro che hanno ii diritto di donare. eon piu ragione hanno ii diritto di vendere, in quanto la vendita e meno aasai della donazione. Ed allo stesso modo, coloro che possono istituire eredi per testaniento, tanto più hanno ii dritto di fare logati. L. 163 e 26. D. de reg. iuris.

L'argoraento a minori ad maius, che e proprio dello, leggi proibitivo, e anch' esso di cjualche efficacia, e con ragione spesso vi si ricorre nella pratica. Valga di eserapio ii responso di Papiniano nella legge 38 § 10 D. 48 in ordine ai liberto, ii quale se aveva l'obbligo di ri-l spettare la faiua del padrone. molto piu era in obbligo di rispettarne la vita. 11 prodigo a cui sia stata interdetta la libera disposizione dei beni, a piū forte ragione non potrebbe alienarli.

Bisogna perd notare che 1' estensione della legge dal meno ai pid e dal piu ai meno, va limitata e ristretta aile cose che sono del raedesimo genere di quelle di cui la legge dispone, o sieno tali ch" entrino nel fine della legge tnedesima. Cosl la liberta che ha un adulto nella rainore eta di donare causa mortis, sarebbe nialamente estesa alla liberta di donare inter vivos una parte dei suoi beni.

L'argomento a contrario e quello trattodal silenzio della legge: quidde uno dicit, de altero negat; inelusio un mis est Krclusio alterius. Se non che, si e giustamente osservato, 11 silenzio del legislatore per se stesso non prova nulla; tutto ai piū potrebbe far supporre ii contrario di ci6 che si ē voluto in un dato caso; raa nulla di piū vago e di piii nocivo di quiesta supposizione. E con ragione ci si con-siglia di ricorrere a questo inczzo con tnolta precauzione. E iion e la sola dottrina e la sola giurisprudenza, ma lo stesso legislatore ci avverte, che quando in un contratto

lsi e espresso un caso a flne di spiegare un fatto, non si presume che siensi voluti escindere i casi non espressi, ai (liiali socondo ragiono p'uo estendersi lo stesso fatto: \(\frac{\squae}{\squae}\) dubitatiotris tollendae cama contractibus inserwiitwr, ius commme non 'laedunt. Pap. L. 81 D. de reg. iuris, art. 1189 cod. civ. Se neir interpetrazione dei contratri non si pu6 trarre giovamonto dal silenzio delle parti per limitare Ja loro volonta, o per derogarvi, a piu torte ragi one dal silenzio deila legge non si pu6 essere autoriz- l zati a restringere i principii generali dei dritto.

Questo vizio dell'argomentazione a contmrio c'indica in

Questo vizio dell'argomentazione a contmrio c'indica in quali casi si puti farne uso senza alcun pericolo, quando cioe lungi di conti-ariare i principii generali, invece li

appoggia.

in t'atto di ius singulare, vaie poi ia regola : quod contra tenoram iuris receptum est, non est producendtun od coh-

sequentias. Paolus, L. 14. D. de legions.

II dritto singolare, ginsta la deflnizione che ne da lo stesso giureconsulto: est, quod contra tenorem rationis (iuris conmunis) propter aligiiam utilifatem auetoritate constituetitium introduetum est. L, 16. D. de legions.

Di regola la legge e ugualo per tutti, ed ugnali disposizioni regolano i rapporti ginridici deila stessa natūra, senza riguardo ne a persone, ne a cose : legibiis similtter hominum gēnus tenetur. Cod. leg. unic. de eonduet. praed. Iflsc. Dritti e doveri eguali per ogni cittadino; nnita di legge, esclusione di qualsiasi priviiegio, in cio l'ognaglianza dinanzi alla legge eonsaerata dalio Statuto; in cio ii contenuto deli' altra regola : iura non in smaidas jkrsonas, sed generaliter cmistituuntur. L. 8. D. de legions. Tuttavia sul fondamento āeU'ae(/ttitas, āell'vtilitas e deila necessitas, pu6 ii potere legislativo introdurre disposizioni contrarie alla ragione dei dritto eonmne, contra rationem iuris, per soddisfare peculiari bisogni, sia pnre di singoli individui.

II dritto singolare per lo piu e iimitato ad una categoria determinata di persone e di cose, non ē peri» da credere che ijnesta limitazlone iniprima necessariaraente ii carattere di *ius singulare;* giacchē per dofinire se una norma giuridiea sia di dritto coniune o di dritto singolare,

si deve assumere come criterio ii principio (lai qualo procede, anziche la sua estensione.

L* importanza di sift'atta distinzione ripoja nella dlversita del metodo d'interpetrazione che si adopera nelle dne specic di dritto. E veramente pel dritto singolare non si l fa lnogo all'estensione per analogia, delta quale e suscet-tivo ii dritto eoniune: in Iris -quae contra rationem iuri»\ Iconstituta simt, non nostumtu sequi regulam iuris. L. 15.

D. de legib.

Percift e d'uopo aver presente la distinzione dell'inter* petrazione estensiva e 1' applieazfone .per analogia: giac-1 che questa šeconda e non la prima e incompatibile con ii dritto singolare. Ninn dubbio che ii legislatore e non altro che liii, per motivi di vērsi e di pratica uti li tā pnd piegare alla rigidita dei principii assoluti, niodlflcarli. temperām e ii rigore: ina e una deroga che non si p«6 mal sottintendere. deve bensl sorgere chiara ed indubbia, senza di che l'interpetre che pur la ravvlsi, rischia dl sostituire ii proprio arbiti-io all'autori tā della legge. D'altro canto, non e nien certo che ii legislatore soggetto anch'egli aile uraane imperfezioni, non sempre riesee a tradnrre netta-mente negli atti ii suo pensicro, senza cadere in inesat-tezze di linguaggio, senza t'are dimenticanze involontarie, che offrono apparente raglone d'intenderlo in raodo di-verso. Ora chi dove nbbidire non alla parola, nia alla vo-lonta del deveestendere ii disposto letterale flno a dargli quella portata, ch'era nell'animo dell'antore.

In questo caso adunque, l'interpetre ricerehera la yolonta del legislatore con tutti i mezzi possibill, consultando le partl e lo scopo della legge, le diseussioni che la precedettero, i motivi che l'Indussero, gli elementi che la prepararono e se acquistera la piena convinzione del senso pii'i largo della Iocnzione ambigua ed impropria sfingita ai legislatore, io accettera senza esitanza, non ostante la disposizione vērsi in tēma di yius eccezionalej di dritto esorbitante, vāle a dire di una legge stabili tai contro la

ragione del dritto.

Quando ai contrario appare che ii legislatore non peusfil ad altri casi diversi da gnelli letteralmente contemplati, la logiea del dritto allora rodama un assoluto di vieto, la L'occezione dev'essore niantonuta nei suoi naturali lonfini.

Dal che si raeooglie che l'interpetrazione suppone senipre casi dnbbi. osciiri e ambigui; giacche quando la leg-ge non offre aleuna difficoltà od ii senso e manifesta, qiiaiulo le parole fanno per se stesse palese ii loro pensiero. in questo caso: mdla opus esse interpretatione, cum manifesta est legis sententia; iieque enim clarius erpHeari necesse est aiux (l satin per se patet

qiu>(l satin per se patet.

Quando la legge non presenta ambignifa, oscurita e dubbi: quando la legge e chiara, non bisogna eluderne la lettera s'>ttp pretesto di penetrame lo spirito. Quando la logge e chiara, l'intenzione del legislatore e manifesta, lo spirito della leggo e stabili to da una maniera autentica, e percio non resta che esoguirla: fer tunc tantttm interpretanda, cum legislatoris verba eiusrhm consilium non dentonstrant.

II tēsto della leggo e chiaro, quando ne presenta ii senso determinato, seiiza che possa contbndersi con altro. Se non manifesta nessuna idea o indica cose eontrarlditorie e quindi hu'onciliabili, l'espressione o la disposizione deve dirsi inintelligibile. Se poi ne offre diversi, fra i quali e d'uopo di scelta, si ha l' ambiguo, ii dubbio, l' equivoco; giacche, secondo Cujacio, l'ambiguo ha precisnmente luogo quando cio che si e dotto o seritto, puo significare due o più cose, o quando l'intelligenza di ció che si dice o si serive, esprime due concetti diversi, nel qual easo: giio-Hiens idein senno duas sententias ettprimit, en potissimmm \(\frac{\chicknotheref{cxeipiatur}{\text{quae rei gerendoe aptior est.}}\) Juliānus L. 67. D. dc reg. iuris. artie. 1133, Cod. civ.

Se l'esptessione o la disposizione esterna un' idea, ma in modo che riesea impossibilo intenderla senza studio, allora si ha l'oscuro, che puo veriflearsi in diversi modi: si possono adoperare vocaboli di senso conosciuto e connettorli con trasi non ammesse dall'uso: a vocaboli e frasi voniuni si puo dare un senso inusitato; si pud dir meno di quello che sarebbe necessario per esprimere un dato

eoneetto; si possono mischiare esprossioni eterogenoe ovvoro ripugnanti con vocaboli o frasi proprie, e cosl di L seguito. Sicchē ii ehiaro -differisce dall'anibiguo, in quanto 1' uno rappresenta un' idea deterniinata, riconoseibile a prima vista; raentre l'altro esige sia bene interpetrato ii doppio senso che offre. L'ambiguo e l'oscuro convengono nella necessita che presentano, 1' uno di essere interpetrato, l'altro di essere chiarito; ma differiscono in quanto 1' oscuro non presentando alcun senso fa mestieri inda-garlo, rieostruirlo dali' iiithuo senso «lelle parole.

Lo stesso Cnjacio serive ehe ogni ambiguo e oscuro, ma non ogni oscuro e ambiguo. Egli pero intende per oscuro tutto cio che non puo essere faeilruente compreao; e l'ambiguo lo e nel senso che per <u>afierrarne.il</u> vēro con-

i cetto abbisogni d' indagini.

Tutto cio in fatto di principii: nella pratica applleazione poi, e ntile e certo criterio attendere ii risultato cui inducono le diverse interpetrazioni.

Cosl e sempre da preferirsi: 1° 11 signifleato ch'ē pin. ragionevole: *significatio quae vitfo caret*, L. 19 D. delegibus; 2º «(iiello che meglio risponde ai caso eonereto: quae rei gerendae aptior est, L. 67. D. de reg. iuris; 3º quello mērçē cui l'affare di cui trattasi. piuttosto valga, che lperisca: *qva res de qua agitur, tnagU valent quam pereat*, \ L. 12. D. de reb. dub.;4° quello cheē piil verosimile e pii'i L. 12. D. de reb. dub.;4° quello chee piii verosimiie e pii conforme allo scopo della legge: *m obsenri» inupici solere\ quod verisimiUus est*, L. 114. D. de reg. iuris; 5° quello| che e piū in uso: *quod plerumque fieri solet*, L. 114. D. de reg. iuris; 6° quello ch'ē piu conforme alla pratica pin costante e piū certa: *minim'' mnt mutmda, quae inter-preUitionem cērtam semper halmerunt*, L. 23. D. de legibuB. In tutti i casi poi ē sempre da avērsi presente l'altra regola: *interpretatio fitojendti'nēr tmmn lex redditur clu*-\

regola: interpretatio fitgiendti'pēr tpmm lex redditur clu-\ aoriaj in forza della qualo ii maĝistrāta ē nel dovere di aiinullare qualunque atto o disposizione, che sia stato fatto

in di vieto dalla legge.

Lex posterior derogat priori.

II legislatore clello volte rivoea o modifloa nua legge. Cio ayvicne medianto l*abrogazione proprlaniente detta, o mediaute la derogazione, I.i surrogaziono o l'abrogfizione, cspressioni aile (juali i giiireconsulti romani attribuiscono distintt significati. In q nesta matoņa relaiiva agli effetti speciāli dol dritto positivo in rapporto ai tempo, ii dritto romano ha talune voei, che non potrebbero essere ne piū proprie, nē piū feeondo. La legge *rogatur*, allorcbe si pubblica; *abrogntur* quando e tolta; *derogatur*, quando se ne aboliscono taluni capi; *subrogatur*, se vi si aggiunge alcina cosa; *obfogatvr* tjuando se ne muta qnalcbe disposiziono. Tutte queste voei mettono capo alla parota *rogo*; perche eon ii popolo romano nella forniazione (lelle leggi non vi erano altri termini da usaro che quelli di pregbiera. Nel nostro linguaggio non abbiamo che la abrogazione c la derogazione. Ia cui differenza e soltanto di estensione, essendo l'nna l'abolizione to tale, l'altra parzialo della legge. Art. 5 Disp. prelim.

essendo l'nna l'abolizione to tale, l'altra parzialo della legge Art. 5 Disp. prelim.

L' abrogazione eome la derogazione possono essere espresse o taeite, secondo che espressamente lo dica ii legislatore. o quando la nuova legge oflre disposizioni incompatibili. ripugnanti o contradittorio eon la legge anteriore. Pero ove l'incompatibilita non sia manifesta, nel duhbio, la legge nuova deve interpetrarsl nel modo di metterla in armonia eon l'antica; perche l'abrogazione o

la derogazione non si presuniono: ponteriores legea adprio-\res pertinent, n\bar{\text{s}} is contrarinc sint.

Le leggi hanno una eonnessione neressaria fra loro; le uno si riannodano aile altre; onde ii Pothier a proposito di questa regola ghistamente osserva : quando le leggi posteriori sono contrarie o inconciliabili con le letrpri precedenti, allora le iine restano implicitamente abrogate daile altre; in ogni altro caso, la legge vieno riputata riferirsi aile leggi anteriori, e le disposizioni delle une debbono

frammischiarsi aile disposizioni delle altre.

In cliianto all'abrogazione per eonsnetndine, di leggi chel riflettono interessi privati, basta solo considerare clie se l'nso non pu6 faro la legge, molto meno pu6 distruggerla. Dare all'uso ed alla consuetudine la potenza di abrogare la legge, signiflca aggiungere altri mezzi a quelli letteralraente riconosciuti soltanto essi efficaci dailo stesso legislatore; quali sarebbero la legge posteriore, l'incompatibilita della nuova legge con l'antica, e quando la nuova legge tratta tutta la materia gia trattata dali' antica in che e da ritenersi l'assohita estinzione di quesfaltima.

La eonsnetndine pu& servire ad interpetrare la legge, non cosl ad abrogarla. Il principio contenuto nella legge 32 D. de legibns: de guibus rausis seriptis Icgibus non uti-\
\text{mtir.} id eustodiri oportet, quod moribus et consuetudine induetum est: e sempre riferibile a quei casi in cui lo stesso
legislatore si riporta alla consuetudine ed agli nsi locali.

Ne la desnetndine, në ii contrario uso, në la maneanza di circostanze per cui ë fatta la legge possono modificarla o distruggerla. Në väle a questo proposito invocare la tnassiroa, cessante ratione legis cessat ipsa lex; giacchë quost'adagio che forma la baso deH'interpetrazione restrittiva, è intesa a signifleare che una disposizione legale non e applicabile ai casi che sembrano in essa letteralineiite compresi, ma che sono esclusi per la mente della legge.

Il solo potere legislativo pno raodiflcaro o annullare una legge o nel momenti) in cui la forma, determinandone la durata, o in tempo avvenire con altra legge posteriore alln

sna origine.

in fatto di derogazione, potremmo anehe riferire I'altra I

regola di Papiniano: in toto iure generi per speciem derogatur et illud jiotissimum habetur quod nd speciem derectum est, L. 80 D. do reg. iuris.; intesa a signifleare che le leggi speciali sono da osservarsi senza riguardo aile leggi generali.

Qosl non ostante la pubblicazione di un nnovo codice penale, sono da rispettarsi tutte le altre leggi speciāli esistenti. Ci6 beninteso in (juanto a derogazione tacita, in cni resta anehe fermo ii principio che le leggi politiche non sono niai tacitaniente abrogate o derogate da una legge civile; dappoiche le leggi politiche si fondano sopra un ordinē piū elevato dl cose e riguardano l'organisino del corpo sociale; mentro le leggi civili riguardano inte-ressi privāti. Dove poi la legge speciālo taee in qualche parte, rientra l'iiupero della legge generale^

Consuetiitliuis itis esse initiitiir id qno<] volimtnte 0111-niuiii sili.' lege velnstas eomprobavit.

CICERO, de invenl. 11. 21.

La legge scritta e l'opci'a īnodiata c riflessa del lbgislatore, ii quale interpetrando le tendenze. i bisogni e le aspirazioni della coscienza popolare, so ne fa ad un tempo regolatore e ministro. Onde chiamasi legge la norma giuridica formolata e sancita dal potere legislativo, che porsoniflea la volonta popolare.

La consnetndine invece e la forma originaria ed inimediata del dritto; la manifestazione di un bisogno generalmente avvertito, che come sta nella coscienza comune,
cosl diventa ii costume anche a tutti comune ed entra
senza necessita di precetti scrittl nel dominio paciflco delle
abitudini: hoc est ius quod dicitur moribus constitututn.l
Bēne adunque si ritiene la consuetodine non essere altro
che ii costume di un popolo in quanto riflette l'intima
convinzione giuridica generalmente adottata. E prosa come
legge, e la norma giuridica comunicata per riflesso delle
costumanze popolari.

Th cmesto periodo. i dritti e i doveri sono allo stato di sentimenta, di convinzione, di costume, che la esperienza quotidiana di nn'osservanza scrupolosa da parte di tutti sempre più riconferma e suggella. (Juesto e ci6 che spiega Giustiniano nel titolo secondo delle sue istituzioni, in cui dice cbe ii diritto non scritto e quello che fa autorizzato dall'uso: nam diuturni mares consensu vicntinm mmprobati legem imitantur.

Le normē giuridtche adunquo che sono espresse nelle costumanze del popolo ed in esse acquistano forza obbligatoria, costifuiseono ii dritto consuetudinario. In cid Ia cīoflnizione che ne da Cicerone.

Non ogni uso per6 o eostumanza costituisce ūna con-l suetudine; ma quegli atti soltanto che scaturiscono dal convincimento giuridico del popolo, che essemlo nella co-l scienza di tutti, fasl che i medesimi nella ripetizione fretluente ed universalo diventino consuetudine Da ci6, ii logislatore che dotta la norma giuridioa consuetudinaria 6 lo stesso popolo; ii mezzo per comunlcarla e farlo ri«onoscere e ii suo costume, ii quale dipende dall'unifornie e comune lipetizione di modesimi atti, che danno corpo e realta ad un convincimento giuridico da tutti compreso.

Da ci6, i due elementi essenziali di essa; ii sentimenta giuridico popolare el'atto esterno in cui ijucsto sentiiueito trova la sua forma e la sua espressione: morea simt fc>-l citus consemus populi, longa consuetudine inueteratus. Sīc-j che nol consensus paputi, si ha l'elemento interno; nella longa consuetudine inveteratus, si na 1' elemento esterno; 'cloe IA costanza e la generali tā, che ne sono i caratteri estrinseci, mediante i quali essa si applica come rappresentazione del dritto. Nella costanm infatti si ha 11 segno che l'atto non e l'effetto di una oausa momentanea, ma radicata nella coscienza del popolo; e nella generalita, si ha che qutsta coscienza non e di pochi individui, ma dl tutta la coniunita.

Da cio e manifosto l'inganno del glossatori che riponevano l'essenza delia consuetudine nel semplice atto, e*l altro di alcuni serittori, che ia ripongono nella convinzione coinune; mentre la consuetudine involge necossariamonte l' uno e l' altro concetto: del convincimento e dell' uso oostante e generalo, che sono fra loro nella relazione di principio informatora e di espressione esterna. S'intondo poi che la consuetudine come lo stesso dritto positivo, deve avere una parte di vēro, essere eioe *rationabilis*, e dev' essere riconoscluta come sorgonte di dritto in una oomunanza oivile per avere forza obbligatoria.

Appunto per questi suoi caratteri, secondo

La consuetudine puo risultare da atti cosl giudhsiali che stragiudiziali; fa mestieri pei'6 che questi atti sieno: 1» molteplici e ripetuti durante un periodo di tempo sufflciente in modo da indicare che sia una norma di dritto obbligatoria; 2° uniformi ed onesti; pei'ciocehs se difformi non potrobbero essere argomento d'nna universālo convinzione; come se disonesti, ripugna che atti simili possano dar luogo a regole giuridiche; S° compiuti con l'fn-l tendimento che ad~ essi corrisponda una regola dl dritto obbligatoria.

Ordinariamente l'esistenza della consuetudine pud essere dimostrata dalla notorieta; da giudicati precedenti o da collezioni che la registrano. Il gindice pei-6 pu6 attenersi

a quei mezzi che reputi migliori.

Da preferirsi sempre la pratica del giudleare, tanto che una regola di dritto attestata da una serie di sentenze senza indicazione della sua origine, e da presumersi pas-sata in consuetudine. Erronea e per6 la regola dei glos-satori, fondata su di una legge del Digesto. che cioe due te-stiniuni bastassero a far prova della consuetudine, e Ja ra-gione n'e per se stessa evidonte. Ne mono erronea e l'alfra massima, secondo la quale si pretende la consuetudine doversi provare da chi la invoca, come nel caso di legge straniera; giacche se ii giudioo ha I'obbligo di applicare ai caso eonereto la regola giuridica, sebbene non invocata daile parti, no segue dovere egli snpplirvi dl nfflelo, qua-lunque sia ii modo in cul egli ne abbia acquistato co-noscenza.

II dritto seritto ed ii dritto consuetudinario hanno questl

caratteri eomuni :

I. non sono obbligatori se non quando sieno a cognizione di chi deve osservarli. La quale cosa si ottieno quanto ai dritto seritto, merce la notificazione, la cui forma e determinata dalla legislazione di ciascun paese; o quanto ai dritto consuetudinario, per niezzo della consuetudine stessa; di eonseguenza essa non o la fonte, ossia la causa, ma solo la manifestazione del dritto, che ai forma nella coscienza giuridica popolare; . 2° ai loro impero sfuggono i fatti avvenuti ed i dritti irrevocabilmente acoulstati prima che aveseero vigore;

8° to loto «fflrada dara stnchfe non «ieno espressamente o tacitamente abrogati;
4° essi portano entraftibi dallo stesso poter* Icei.-lativo, con la differenza cbe nella cotunetndino II principio • somministrato dal popolo e la sanziono dal potere legislativo; mentrt* nella legge scritta, lo steeoo Ieglslatore formola la norma giuridica e la eanziona.

luris prndentla es) diviunrum aUjue bumnuarum rerum noti tin, lusti atque iiiiusti scienthi.

Ulpiakus L. 10. D. d» iustit.

Da ció si ba ohe la giurisprudenza era ia fllosofla applicata alla scienza del dritto; in quanto la "fllosofla non era nient' altro che divinarum atque hmmnarum notitia.] B per differenziare l'una dall'aitra, i giureconsulti romāni vi aggiunsero la circostanza specifica: iiisti atque iniusti [scientia.]

Sia per ii genio speeulativo ohe in essi prevaleva, sia anche per le condizioni scientiflche del tempo, quei sommi giureconsulti comprendevano nella fllosofla le teoriche del dritto e della politica, tanto che lo splendore della loro letteratara fu la meraviglia dei. secoli. Ulpiano, Paolo, Gaio, Papiniano, per altezza di vedute, per profondita di dottrina, rimasero isolati e lo saranno chi pu6 sapere flno a qnando. La concisione delle loro sentenze, 1' arditezza dei loro giudizi, 1' efficacia dello spirito analitico da cui erano compresi, sono ai di sopra di cio che ora conosciamo in queste discipline. Non ci e forse nei codici moderni no articolo che si possa paragonare per esattezza, per energia, per semplicita di stile, aiutato dall'indole scultoria del linguaggio, agl'imniortali frammenti che Triboniamo estrasse dai loro scritti. B non bisogna neppnre dimenticare le due scuole sorte neli'intervallo decorso da Adriano ad Alessandro Severo, i cui fondatori Labeone e Capitone, seguiti poi da Proenio e Pegaso, da Cassio e

Sabino, non ostante ii loro antagonismo, tanto contribuirono allo splendore della scienza del dritto.

Educato alla filosofia stoica, Labeone dall'esame dei prin* cipii diseende agli effetti particolari, faeendo seropre preparte formaie del dritto. Capitone ai contrario, muovendo dall'osservazione dei fatti e dei rapporti particolari, sottomette ii suo giudizio alla tradizione, ritenendo nel fatto che precede vi sia seinpro ii germe del fatto che segue, eome fftnno i giuristi moderni della scuola storica. i cjuall lungi di riconoseere l'origine del dritto e della legge nei principu razionali che eostituiscono la natūra dēlī' uorao e della soeietă, cli' ē ii sistēma segnito dalla scuola fllo-soflca, scovrono nei fatti le idee ed i principu; e perci6 considerano le leggi posteriori come deduzioni e sviluppamenti delle leggi e delle opinioni preesistenti. E sia detto di passaggio, comunqtie queste due scaole seguano principi! di versi e corrano vie diverse, cercando l'una dedurre l'idoa del dritto dai principi! universali di ragione e di ginstizia, scuola fllosofica; mentre l'altra, scnola storica, la cerca ed investiga nelle tendenze istintive inferiori, convengono poi in un centro comune, nel rite nere la volonta come sorgente di tutte le istituzioni giuridiche e politiche, con la sola differenza che questa volonta per la scnola filosofica e potenza superiore, la volonta asso-luta ed universalo di Dio estrinsecata in tutto l' ordine universo tanto flsico che morāle; per la scuola storica e la volonta degl'individui costituiti in soeieta civile per ii loro comune benessere.

E giova anehe avvertire che se la scuola storica ha ii gran merito di avere concepito ii dritto indipendente dalla volonta e dall'arbitrio individuale, e di farci comprendere in base alla legge di contiuuitā, che la vita presente si riannoda alla vita passata, ha poi ii torto di avere falsato nella storia ii concetto della natūra umana sostituendo alla liberta la neeessita, alla legge della liberta razionale quella deUistinto, l'utile ai bene.

Avvenne altrettanto per le due scuolo di Labeone e di Capitone, i quali per vie diverse riuscirono all' afferma-

zione del vēro snl certo giuridico, studiato da entrambi o dai loro seguaci con intelletto d'amore.

Nella storia del dritto, la parota giurisprudenza 6 prosa sotto tre signifieati: ii primo ē la scienza del dritto, lusti atliie iniusti scientia; ii secondo e l'applicazione del dritto ai fatto, habitti8 praticus leges recte interpetrandi applicandiaue rite ad species, cjiiamois obvenientes; ii terzo inflne e ii risultato di tāle applicazione come legge derivante da autorita di giudicati costantemente simili in casi am-bigul: in amhiguibus rerum perpetuo similiter iudicatoruin auctoritas vim leges obtinere deoet. E quest' ultimo significato va poi sempre temperato dai due principi!, 1' uno cioe: \$pt* exempli8 sed legibus iudicandum; 1' altro bonus iudex variē ex personis causisgiie constituet; dappoicbe la variēta di uomini o di cose ne! fisico e nel morāle e legge di natūra, e le condizioni di fatto e di persona non sempre ei presentano le stesse, onde ii comune ditterio: minima discrepantia facti, tna&ima discrimina iuris.

Sicchē sotto questo rapporto, non ostante la ginrisprudenza fosse la *viva vox iuris civilis*, la sapienza pratica dei magistrāti, giova non pertanto osservare, anche quando le loro decisioni sieno conformi ai vēri principi! di dritto, non avrebbero mai autorita di ragione; perchē fonda te su quistioni di fatto, le cui circostanze mutabili sempre, inflniscono necessariamente sulla decisione delle quistioni di dritto. Da eio ii suggerimento di Bacone a doversi considerare le decisioni come altrettanti consigli, non mai come precetti o normē obbligatorie: *exempla in consilium adhibentur, non vtigue iubent, aut imperant*, art. 3. Disp.

prelim. cod. civ.

Di guesti tre sensi della giurisprudenza, ii prevalente e ii secondo, cioe quello della applicazione del dritto ai fatto; giacchē non ai pu6 negare che la giurisprudenza risenta deH'abito pratico, ossia della scienza giuridica applicata in pratica; onde gli odierni fllosofl e giureconsulti la fanno eonsistere neU'arte di determinare nel fatti occorrenti nelle civili relazioni quello cb'e di ragione, quia iuris, dietro i dettami delle leggi vigenti in societa: ars sive habitus praUcus leges interpetrandi, et singulis facti speciebus in civili societate obvenientibus accommodandi.

PARS PRĪMA

AD PERSONAS.

----- <p -----

*HT

Persona. — Cittadinanza. — Doniicilio.—Assenza.—Matiimonfo.—Parentela ed affinlta.—Fil iazione.— Patrla potesta.—Tutela.— Interdlzlone ed inabilitazione. — Atti dello Stāto cmle."

- I. Persona est homo statu civili praeditus. II. Cives origo, adlectio vel adoptio facit.
- III. Sola domus possessio, quae in aliena civU tate comparatur, domicilium non facit
- IV. Absentem accipere debemus eum, qui non est eo loco in quo loco petitur. V. Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini atque humāni iuris communicatio. VI. Tot sunt grādus, quot generationes. Adfini-

^tas non parit adfinitatem. VII. Pater is est, quem nuptiae demonstrant. VIII. Potestas enim patris inaesUmabilis est. IX. Tutor personae, non rei vel causae datur.

X. Nemo rehus suis interdictus existimetur, nisi auditus.—Expedit reipvblicae ne sua re quis male utatur. XI. Btatum tuum, natali professione perdita, mutilatum non esse cērti iuris est.

Persona est liomo statu civili praeditns.

Inst. L de jur. pērs-

L'uomo e un organismo. che ha senso di se e (lelle cose; una forza in azione consistente nelia sua liberta di fare a tīne razionale; ii che imp'orta nell'idea dell'uomo esservi anche l'altra della comunanza. giacehe isolatamente considerato: tmus homo. nullus homo. Ed appunto perehē essenzialmeiite socievole, 1 uomo fu bene dēti n i to un ani-l male politico. E nelia societa insieme ad altri, con l'aiuto che presta e gli si piesta che l'uomo svolge, conserva e perfeziona se stesso. In cio. in questa reciprocanza di rapporti, in questo searabio di mezzi e di servigi, afflnche ciascuno possa raggiungere II suo flne. e ri posta l'essenza umana, ii concetto della personalita, la quale implica nel suo contenuto dritti e doveri, pretensioni ed obblighi, cosi strettamente connessi. che gli uni in contrapposto degli altri costitulscono nel loro insieme la liberta personale di ciascuno. Onde nel dritto positivo moderno, 1' uomo in quanto e soggetto di dritti e di doveri dicesi persona: persona est, cuius aliqua vohmtas est. La persona indivi-dua 6 soggetto di dritti, in quanto si considera per se o corae flne, ed e soggetto di doveri, riguardandosi coiue mezzo dēli' organismo eiico, di cui parla TrenJelenburg. L'individuo e mezzo. non perche si agguaglia alia cosa, ma quaie parte cosciente e libora di quel tutto etico, cui dove subordinarsi.

Attributi dolla personalit» umana sono la li bērtā, l'e-

guaglianza e la gociabilitā.

CJuello cli' e la gravita per i corpi e la liberta per la persona: perche la persona ha la sua essenza etica nel libero volere, nella facolta di operare a flne conosciuto, sotto ii cui rapporto la liberta si confonde con la stessa personalita.

In senso proprio e particolare, la liberta assume vari

form

form

secondo si considera in rapporto alla mor

all'industria, ai dritto ed alla politica, senza neppure omet
tere la liberta di coscienza, la quale si svolge nella so
cieta mediante l'accordo di pi

coscienze in una data l'ede,

in nna data credenza.

La liberta morāle e l'antonomia del volere, per cni iļ raotivi delle deterrainazioni e della condotta si sottraggono ad ogni coercizione, ed entrano esclusivamento nel dorainio della valutazione giuridica se si raanifestano in azioni esterne, che hanno rapporti con ii dritto aitrui. In cio ii dritto di fare o di pretendere che altri faec.ia per noi; onde la liberta civile e l'inviolato esercizio dei dritti privāti; mentre la liberta politica deriva daiļa partecipa-zione dei cittadini ai governo della cosa pubblica.

La liberta economica inflne e sinonima di concorrenza nella produziono dei beni; essa ē liberta di prodnrre cio che piace, dove, quando ed in concorso di cli i place.

La liberta ripetuta nei singoli indi vidu i genera ii fatto dell' eguaglianza, che consiste nel possesso degli stessi dritti essenziali alla persona, la qualo assume anch* essa diverse forme, secondo si considera dal lato flsico, psicologico e metaflsico.

Sotto ii primu rapporto, 1' eguaglianza e 1' efTctto deli'nnita dol genere unnino, Non ci e che una sola natūra, e

qnindi esiste in tutti gli animali la stessa natūra.

Sotto ii rapporto psicologico, appare la stessa eguaglianza nelle disposizioni e nelle facolta. fondamentăli di ciaseano individuo, la quale assume diverse proporzioni secondo ii maggiore o minore sviluppo che queste facolta rioevono l nei diversi individui e dall'applicaziono di vērsa che dassi loro nella convivenza sociale. Sieche tutti gli uomini sono

eguali in cņmiito nomini, raa ineguali in quanto individui.

Sotto l'aspetto metatlsico, l'egnaglianza si appoggia sul gran principio che l' essenza umana esiste in potenza in ogni essere ragionevole -e si sviluppa sotto formē inflnitamente diverse.

E da eio, se uguali sono le disposizioni o Ic faeolta, dritti e doveri. pretensioni ed obblighi sono anche uguali in tutti; onde la legge che contempla queste qualita del-Tuomo, ne regola le discrepanze di fatto; sottomettendole le une aile altre per eome si trovano fra loro in reciproca eonnessione e dipendenza. Al quale riguardo, fti detto con ragione che l'epuaglianza consiste nel trattare disugualmente esseri disuguali.

Come l'eguaglianza. la sociabilita ē anch'essfl l'espres-1 sione del genere uraano; perche tutti gli nomini avendo la stessa natūra e la medesima destinazione, impotenti per se soli a ragghingerla, e di necessita che le singole forze siano sorrette le une daile altre, onde nel loro collettivismo, senza pnnto confondersi e tanto meno distruggersi possano eompiei'si o riuscire a questo sc*opo. La sociabilità (liiindi ē l'attitudine d'associarsi con i snoi simili per tutti i flni razionali della vita umana.

In dritto roraano non eosi; perche nega la personai i tā umana e quindi la capacitā giuridica ad un'intera classe, agli schiavi, ed agli nomini liberi la distribuisce in grado differente, secondo la posizione che essi occupano nella citta e nella famiglia, secondo ii loro status, con ii qual nome s'intende appunto ii complesso (lelle qnalitā particolari che sono la condizione fondamentale della capacitā di dritto. ovvero ancbe ciascheduna di queste qualita separatamente considerate: status personarum ille est quo cluis capax fit vel incapaa; ad rjuaedain nTunefoi obeunda, vel gvasdam res gerendas: onde persona est homo qui caput habet civile,

La parola persona quantunque denoti sempro l'uorao in stato di ragione. in grazia della quale si comprende e si riasstiroe nell'unita e nella to tai i ta del suo essere, che lo rende soggetto di pretensioni o di obblighi, snole anche siffnificare certi enti, che non sono 1' opera iramodiata e

diretta della natūra, ma della progredita organizzazione sociālo e che per virtū di legge sono elevatl anclīe essi a soggetti di dritto, abill cioe ad attivarsi giuridicamente mediante un apposito atto legislativo che ne riconosce la esistenza.

Quosti enti. che i romāni in mancanza di un terīni ne generieo usavano le frasi pertonat viee funguntvr, per-\stmae vicem sustinent, sono detti persone giurldiche e di-Ktinguon»! in due grandi categorie. Le prime si dlcono l corporazioni o coraunita, universitātes•personarum, ad esempio, le provincie, i corauni, i comizi agrāri; le soconde, stabilinienti di pubblica beneflcenza, universitātes b0-\mirum, pia corpora, piae causae, come gli osped&li, gli orfanatrofl, i brofotrofl, le casse di risparraio le nulver-fita, ii consorzio nazionale eec. Nelle prime, la persona-llta giuridica ai manifesta realmente e si concretizza per mezzo di persone fisicho, noll'interesse delle qnali la coraunita e costituita. Nelle seconde, la personallta giuridica non si manifesta, ne si incorpora in nmane individuallta, ma nello scopo eni sono destinati i beni, o negli stessi benl olevoti per astrazione ai carattere di persona.

per astrazione ai carattere di persona.

L esistenza della persona giuridica e subordinata a due condizioni: 1.º l'associazione di persone o l'insieme di beni, esistenza di fatto, 2." un atto legislativo che riconosca 1' istituto e lo elevi a personallta giuridica, esistenza di dritto.

Appunto perchē l'atto legislativo e ci6 che ne costituisce l'essenza. si ritiene da molti che questi enti altro non fossero che neU' intutto flttizi, creazione o personiflcazione di legge; ma l'azione dello Stāto, se ben ai riflette, presuppone la personai ita del corpo morāle, 11 volere dei singoli presi nel loro insierae; e dove anche si tratti di semplice fondazione, questo volere e divenuto obbiettivo per effetto della stessa volonta del fondatore.

II carattere adunque di persona non e soltanto nell'individuo, ma anche nell'ente morāle; perchē ii fondamento e la essenzialita della personalita giuridica non ē la esistenza flsica, ma la intelligenza del bene e del giusto e la volonta di recarli in atto; ii che si riscontra così nella persona fisica che nella persona incorporale. sebbene nell'una in modo individuals, nell'altra collettivamente.

Se questo carattere ē in entratnbi. non e cosl pero nelloļ stesso modo e nella stessa misura; giacehē la persona flsiea e sempre identiea a se stessa; possiede 1' attitudine innata ad essere soggetto di dritti e di doveri, di cui ne ba non solo ii godimento, nia anche l'esercizio. Nelle per-sone giuridiche ai contrario, quest'attitudine è acquisita, limitata ai soli dritti patrimoniali; e riconosciuta in po-tenza, non in atto; in astratto, non in concreto. Donde l'istituto della rappresentānza, mērcē cni si supplisce alla mancanza di

rappresentata, incree cin si supprisce ana mancanza di capacita pratica di agire giuridieamente.

Presso i români, anche *l'haereditas* era considerata come persona morāle, per lo scopo di conservare i beni e trasmetterli ai snccessibili. Ma se si considera che ii *morto* limpossessa ii vivo, l'eredita, sia pure eredita giacento, ha sempre nell' individuo un soggetto reale ed effettivo di dritto, che esclude qnalsiasi finzione; questo individno esiste naturalraente, ne fa bisogno che lo Stato lo personifichi, dato la personalita giuridica sia creazione di

legge, e tanto meno ne riconosca l'esistenza.

Nell'art. 2 Cod. civ. trovansi indicati gli enti conside-

rati come persone.

I primi 3 articoli della legge 3 agosto 1662 determinando ii significato delle oper: pie, ne distinguono le diverse, specie mentre l'art. 2 del regolamento 12 luglio 1850 enumera tutti gl'istituti compresi e regolati da questa legge.

In generale, questi enti ammessi e riconosciuti in tutti i tempi, costituiscono un mezzo potente ad estendere la personalita umana, la quale limitata ai tempo ed allo spazio, non pu6 certamente provvedere a tutti i bisogni della citta. Mērce la istituzione di questi enti giuridici, con poteri che mancano all'uomo individuo, si ottiene quello che non si pu6 avere coi poteri particolari dei singoli.

Cives origo, adlectio vel adoptlo facit.

L. 7. Cod. de incol. et ubi.

II vincolo che unisoe $\overline{\mathbf{n}}$ priv $\overline{\mathbf{n}}$ to $\overline{\mathbf{a}}$ nuitiicipalita cogtl-rtuiscG la v $\overline{\mathbf{e}}$ ra *cittadinama*; ii vincolo poi che lo lega alla nazione costituisce la v $\overline{\mathbf{e}}$ ra *nazionalith*, eon la partecipazione in entrambi ai dritti e doveri rispettivamente riconosciuti ed aramessi.

Sotto un punto di *vista pin generale e pin proprio, la cittadinanza e la nazionalita della persona. Essa deterni ina lo stāto dell'individuo e la sna capacita in rapporto ai dritti tanto politici che civili. Intesi per gli uni, quelli che derivano dal dritto pubblico, consistenti nelle facolta per le quali i cittadini possono partecipare all' esercizio del potere pubblico, im lionorum, ed ai votb nei coraizii-, ttw sufft'agii; e per gli altri, quelle facolta che si esercitanb nei rapporti privāti e che sono riconosciuti da questo dritto: jus connubii, jus commercii.

dritto: ius connubii, ius cotnmercii.

La distinzione di questi dritti, civili e politici, ē soi'ta dopo che ogni civile comunanza ha corainciato ad accordare agli stranieri parte dei dritti civili concessi ai nazionali, esclndendoli interamente dal godimento dei dritti politici.

Nei dritto romano antico, secondo la distinzione degli nomini liberi in cittadini ed in peregrini, cives e non cives, i soli cittadini romani godevano di tutti i diritti civili e politici, percid detti optimo iure cives; viceversa non optitno gli altri, in quanto non godevano alcun dritto politloo; e

Irelativaraonte ai dritti privāti, osai non potevano invocare che ii *ius gtntium.* senaa punto partccipare ai *iui civile Iromanorutii.* Ma eio flno ai tempi di Caraealla. in oni non «1 foce pin distinzione tra *eives. Mini* e *pertgrini.* essendo tntti chiaruati ai godiniento del dritto civilo proprio dei romāni L. 17 D. *de utu tu honim.* Ma se con tltiesto imperatore cossd la distinzione dolle olassi latine e provinciāli, •dichiarando *ciret* tutti i sndditi romāni, con Giustiiiano ntigliord positivamente la elasse dei forestieri ammessi ai godimento dei dritti civili. Kov. 78 cap. 6.

La cittadinanza adunque anche per i romāni oome lo stāto dl li bortu o di famiglia, che costitniscono ii fondaniento della capacita civile o politica. lo stāto propriamente dotto della persona, *caput*, era condizione indispen«ablie, la forma piii concreta della personāli ta giuridica.

Cheeche ne sia dell'antico dritto romano, in eui era ri-l tenuto cittadino solo clii era nato in Roma o nell'angusto territorio adiacome, pili ohe ai lnogo. 1' Individno appurtiene alla sua rnzzu. 1 vincoli di famiglia ed ii genio che adlstinguono 1" un popolo dali' altro, legano la persona a preterenza del lnogo di nascita. Sicche per 11 Codice ci-l vīle, sl e principalmente cittadino. iure saiiguinis; in taluni casi ixre loci,

luni casi *ixre loci*, H È italiano, *htre tanguini*». ii flglio nato da genitori italirtiii, sia qualunque 11 lnogo della nnscita. Col sangne I genitori trasmettono ai Hglio ii eognome, la condizione e

Ja cittadinanza.

8e i genitori sono uniti in giuste nozze, ii flglio segue la nazionalita patenta; CM»» legitimae nuptiae fhctae tini palmu liberi seqi(unlur. h. 19. D. de stāt. hom; art 4, Q0d. civilo.

Se poi le nozze sono ingiuste, ii flglio segue la condissloue di quello fra i genitori che lo lia riconosclito; e se riconoseinto da entrambi i genitori. segue la cittadinanza pa torna; iriacche le.v natume huto est ul qui nascitur sine leģitīmo mtttrimonio tnatrei» »tquatur. L. 21. D. de stāt. hom.

E italiano *iurt hci*, ii flglio nato lo Italia da genitori ignoti. Costui non potendo seguire U cittedluanza di saugue, sogue quolla del luogo di nasclt». art. 7. God. civ.

ha del pāri riguardo ai luogo di naseita, uuando si \ tratta'di flglio nato da uno straniero, ohe abbia aviito nel regno oltre dieci anni.il suo doniicilio stabilo e non in» terrotto : qui in contineitibus urbis noti sunt, Romae nati intelliffuntur.

Se per ragione di sangne egli non potrebbe dirsi ita- i liano, è ritennto tale incondizionatamente per la presunta affezione ail'Italia manifestata dai snoi genitori. art. 8, | Cod. civ.

Agli effetti della cittadinanza, sotto ii nome di flgli, si intendono così i legittimi, che i flgli naturāli rioonosciutl o legittimati da padre cittadino.

La cittadinanza anche oggi come per l'antico dritto, si pu6 accluistare *iwrt adlectionis*, per *naturalizzazunu*, ossia per fatto dipendente dal volero individnale.

La naturalizzazioiie pu6 essere espressa o tacita.

L'espressa pu6 essere concessa per legge o per decrete ; reale; con la differenza che se per decreto reale, lo straniero non acquista che i soli dritti civili; se per legge, accliītsta anche i dritti politlcl, art 6, 7, 8 e 10 Cod. oiv.

Bi pu6 divenire italiano per fatti taciti, ovvero con intenzione presunta nel casi previsti dagU art. 6 ultimo cora., 7, 2° com., 0 e 15 ultimo com. Cod. civ.

Nell* attualita, in controsenso della massima in esame, per adozione non si diviene cittadino. L'adozione non e ehe nna flnzione di legge, I cui effetti sono strettamente I I-mitati, në possono essere estesi per argomonto di ana-logia, ti-attandosi di dritto singolare. Oltrechë, l'adottato eonservando sempre i vincoli e le aderenze con la eua razza originaria di nascita, conserva prinoipalmente quello della cittadinanza.

La qualita di cittadino o»\$ibw haeret, a segno che non ' vi

La qualita di cittadino *o*»\$*ibw haeret*, a segno che non ' vi ē forza che poBsa distruggerla. Da ci6 l'altra rogola: *nemo invitus privatur civitatis turibus*. La cittadinanza (liiindi non si pno perdere che per rinuncia, eesondo unlco II principi» adotlato in questa niaterla, la llbera volonta dēli' uomo.

B rinuncia, come In ognl altro caso, anche in que-sto, deve avere tutti i requlsiti cho rendono pofltfibile ed efficace la sna rinunzia. Sicc-he per perdere la cittadinanza in questo modo, bisogna essere maggiore; giac-rhē durante la minore .eta, la cittadinanza e attribuita dalla legge e contro di questa la volonta del minore non 4>u& affatto insorgere, art. 10 e II Cod. civ.

La rinuncia alla cittadinanza potrebbe essere anebe ta-i-ita, corae nei casi previsti dagli art. 11 e 14 Cod. civ.

La posizione dell'italiano nella circostanza prevista dall'articolo 11 sarebbe incompatibile con quella acquistatal verso ii governo straniero, dovendo ubbidire a dne ordini di doveri serupre differenti e niolte volte contrari: dua-vrum civitatum avis esse nostra hire civili nema potest.

L'impiego per6 dev'eeeere governativo; im, orta^poco sol politico, anirainistrativo o giudfziario. Un impiego pubblieo municipālo o d'altra indeic, non sarebbe mai *Fimpiego dn un governo estero*, la *cnl accettazione* e esprest-aniente chie-sta per la perdita della cittadinanza.

Intanto se per ii Codice civilo iua mutandae civitatit er\ voluntate pendet, salvo le condizioni volute per la sua etfieacia, per 1' antico dritto romano non pare fosse cosi; giacche origitie prvpria nemitum posse voluntate sua ivimi\ <u>vmanifeshim</u> est L. 4 C. De municipibus. E ci& rer ii principi© in cui era inte-a la I i berta del cittadino, 11 quale se prendeva parte attiva all'azienda della eosa pubblica, in tutto ii resto della sua vita individualo era considerato corae un semplico titrumento ordinato alla grandezza dello Stato, vincolato o disciplinato dalla legge in tutti i momenti ed in tutti i rapporti della sua. privata oporosita. Lo notiamo di pas-saggio, era questo l'antico concetto dello Stato, conside- l lato come un tutto politico, in cui ii flnc proprio di cia-pcuno spaiiva di fronte a lui, in opposizione ai criterio d'oggi, ii criterio economico. che lo considera per rispetto alla volonta singola, come moltiplicita d'interessi e quindi come un tutto giuridico inteso ad acciescere la somma della felicita individuale. Esagcrazione l'uno, esagerazione l'altro. Stāto ed individui sono ftne e mezzo l'uno agli altri; in questa reciprocanza consiste la loro conciliazione; r.el giusto equilibrio di ques?te opposte tendenzo, nell'ac- l < ordo delle volonta particolari in una volonta comune consiste ii tero concetto dello Stāto.

Sola «lomus possessio, qune iii allenu eirltnte eoinpara-t-ur, domicilium nou faclt.

P APINI AKUS L. IT. D ad municipal.

La legge nell'attribuire alla persona dritti e doveri e ..-stata necessitata a determinare ii luogo dove gli uni o gli altri possano compiersi ed esercitarsi. Questo luogo * e ii domieilio, ch' e ii luogo, in cui un indi vidu o si reputa sompre presente, anche quando realmente non vi si trova: domicilium est, ubi quis degit rerumque miarum summām constituit eo consilio, ut ibi maneat. C. 10, 30 de incol.

.11 domieilio venne prima confuso con la dimora, residenza passeggiera; indi con la residenza, ch' ē ii luogo, dove la persona abitualmente dimora.

La residenza per6 e la dimora sono un *quid faeti*; nientre ii domieilio e un *guid iurie*, un rapporto cli dritto tra la persona ed ii luogo dov' e reputata sempro presente per l'esercizio dei suoi dritti civili; ii che risrita dal latto della residenza e dell'intenzione di rimanervi constantomente : rebus ipsis et factis, onde Paolo : consilio simul et facto constituitur domicilium, nec alterum rinealtero suf/icit.

La intenzione non aceompagnata dal fatto pu6 indicare un progetto non eseguito; ii fatto non acconipagnato dalun progetto non eseguito, il fatto non accompagnato dall' intenzione determinata e manifesta, puo indicare un esperimento, una passeggiera trasloca/ione, e lo stabiliniento d' un" abitazlone secondaria.

Il domieilio adunque re et facto transfertur, non nuda

eontestatione; 11 fatto cioe manifestu di abitare realmente

pati altro luogo, unito all' intenzione di stabilirvi la sedo principalo dei propri affari ed interessi.

Una volta acquistato ii. domicilio, si pu6 conservare oon la sola intenzione, residendo altrove; ma per cambiario non basta la intenzione sola, nē la sola residenza altrove

trasportata.

La intenzione di cambiare domicilio si prova o con la doppia dicbiarazione, di cttl nell'art 17 Cotl. civ. o con Lai ori latti che valgono a dimostrarla. Quesfi fatti non sono indicati; possono quindi esscre vari ed innumerevoli, ma tali da far presuroere la intenzione di cangiare domicilio. <3osi l' allontanamento forzato dali' antico domicilio, non puo mai far presumere l'intenzione di abbandonarlo.

II domicilio e civile e politico, socondo che si riferisco

allo esercizio dei dritti civili o dei dritti politici.

II Codice civile sull'esempio dei codice francese, si oc
cupa unicamente dei domicilio civile, ch'ē ii luogo in cni
la persona ha stabilito la sna dimora, ii centru dei suoi
aflari e dei propri interessi e da cui non si sllontana, so
non con l'animo di ritornarvi.

II domicilio civile è detto pure *reale*, allorchè e stabilito dalla volonta dei privato; e detto poi *legale* quando e detenninato dalla legge in un dato modo e senza animet-tere

prove in contrario.

Le persone , cui la legge assegna direttaraente ii loro domicilio sono la donna maritata, ii minore non etnancipato, l'interdotto. £ detto inttne elettivo, se stabilito per certi affari determinati: niti alio loci, ut defenderet cotivemt, L. 19 § 2 D. de iud. Questo domicilio speciale, 80 fondato sull'elezione spontanea dei privati, va detto «olontario; se per imposizione di legge specialmente in alcuni procedimenti giudiziari, va detto necessario.

Per dritto romano, taluno poteva a vēre piu do mici li, siecome poteva avere piu municipi, se in piu luoghi negoziava o tenova le sue fortune, pluribus loci» incolam esse vel dontictliutn habere vērtus est, disso Labeone, e lo! rlpete Ulpiano nella legge 6. D. ad municipal. Non cosl nell'attuahta; poichē non si potrebbe avere contempornnoamonte, nē essore ogualmente principālo la sēde della.

propria attiviti\ in dne siti diversi. La sede dei propri afl lari none solo determinata dall'osistenza di interessi ma-teriali, ma anebe da rapporti di famiglia e dalla predile-zione di un luogo pin che d'nn altro; rapporti e sinipa-tio che in manoanza di nna volonta espressa, non possono-ritenersi spostati d'una possessione in altro luogo giusta-iii

Il domicilio politico e indipendente dal domicilio cMIe : In omaggio alla liberta politica, si pud avwe questo do-inicilio in lnogo che non sia quello della sedo dei proprii f affari, benehe ordinariamente 8i presnme che ii doniicilio-l

Oli effetti dei domicilio si limitano principalmente a determinare quale sia ii magistra to naturalo della persona* per tutti gli atti della sna vita civile; in secondo InogoJ per la coropetenza dei tribunale in fatto di successionej non la coropetenza dei tribunale in fatto di successionej non essendo ii luogo della morte quello che la costitui. co per tntte le cause, ma ii luogo ove ii definito ebbe l'ul-tinio suo domicilio; in ultimo, per stabilire ii luogo dov» la persona deve contrarre matrimonio, coiuunque si ab-biano cosl nell'uno che nell'altro caso, delle regole speciāli da seguire. Absentem accipere debemus cum, qui non est co loci in quo loco petitur.

ULPIANUS L. 199 D. de V. S.

In dritto la parola assente è presa in diversi sensi, Comanemente si chiama assente, colni che non si trova noi

luogo in quo petitur, come dice Ulpiano.

Si chiama ancora assente colui che non è nel luogo della sua residenza ordinaria. Considerata relativamente alia prescrizione, l'assenza dinota colui che non risieda nel luogo in cui dovrebbe agire, onde impedire che si prescriva contro di lui.

Infine nel linguaggio più ordinario della legge, s'in-tende per assente colul che non si trova nel luogo dovo dovrebbe o potrebbe trovarsi, ma che non dà di sè più notizie e di cui la esistenza è incerta.

Si ita pater absit, ut ignoretur ubi sit et an sit La 10 e 11 D. de ritu nupt, in ciò il vero concetto di questa istituto più che non nella massima di Ulpiano, in cui l'assenza è presa nel senso volgare, per significare colui che non si trova nel luogo della sua ordinaria residenza, si a che si abbiano, sia che non si abbiano di lui notizie.

La incertezza tra la vita e la morte è requisito essen-ziale dell'assenza. Quando la persona non si trova nef luogo del suo domicilio o della sua ultima residenza, ubi sit, e non si conosce che cosa ne sia addivenuto, an sit, se sia viva o morta, solo in questo caso nel suo interess> e nell'interesse dei suoi eredi ed aventi causa, la legge provvede a cjuesti rapportl guridici rlmasti in sospeso a discapito di tutti. Ne soltanto a questo scopo; ma e anclie d'interesse sociale che ii patrimonio del cittadino non resti scnza alcuna tntela: abaente patre, cvrator datur, ne bona pereant: in cio ii fondamento dl tutta la teol'ia del-> l'assonza; da cid le garentie e la misura di conservazione dei beni, la cauzione, l'inventario dei beni mobili, la vendita dot mobiliare, l'impiego del prezzo ricavato dalla vendita « la descrizione degi'immobili.

Scomparso ii cittadino, ē d interesse sociale conoscersi chi ed in qual modo possa surrogarlo nel possesso e nol-1' amministrazione dei suoi beni, o come possano essere garentiti ed attuati i dritti di ooloro che vi hanno interesse. Picche quosto istitntn per ii Codice italiano ha nn doppio scopo: provvedere cioē alla conservaziono dei beni dcl-1' assento ed alla tntela dei dritti di ooloro. che possono-quando che sia. speriiuentarli sn qtiesti beni medesimi.

Questa dottrina molto imperfettamente delineata nol; tfritto romano, scnza nn sistēma conipiuto ed nna trat-tazlone speciālo, ē stata cumpletamente riconoscinta al-l'opoca moderna, in cui le ardite iraprese commerciali e seientiflehe in lontane regioni rendono frequente 11 caso di persone, di cni per molto tempo non si ba pin notizia e so ne ignora la esistenza.

Nell'antico dritto patrio, si avcvano leggi dnrissime in-torno a questa materia. essendo inibito a chiunque dl aili ntanarsi dai propri *tam.* Dopo tre anni dl allonta-namento e di mancanza di notizio, l'individuo era crednto morto, si dava apertnra alla successione in favore degli eredi legittimi secondo le norme della successione inte-stata. La moglie poteva passare a seconde nozze, o mo-r.acarsi, beninteso con ii permesso del princi} e, ai cni ar-bitrio ara anche riraesso 11 gindizio della restituzione del beni all'assente, che ritornasse dopo i tro anni, senza eho i flgli potessero riceverlo sotto pena di conflsca dei beni I.. 4 Liut. lib. IV.

A differenza di queste leggi «s delle leggi remano, In en i 1' assenza agll effettl civili e equiparata alla morto. «ountia lovga et mor\$ aequt'parantur, a cui si aecosta 11

codico austriaco, che aiuniette la giudizialo diohiainzione dl raorte, ii nostro codice sull'esempio del sistema francese, adatta vari prbvvedinienti secondo i grādi d'ineertezza per ii contrasto nascente dalla presunzione della vita e della morte.

Imianzi tutto, la vita e presunta sulla morte; indi prevalē la probabilita della morte sulla vita: in ultimo, si ha certezza legale se non reale della morte senza alcnn sospetto sulla vita. Da ció i tre periodi dolla durata dell'assenza:

1.o assenza presunta;

2.° assenza dicbiarata;

3.° ammissione definitiva nel possesso dei beni dell'assente art 20 a 30 Cod. civ.

Secondo ii concetto legislativo per6, l'assenza anche nel terzo periodo, non si ritiene come cosa certa, ma solo possibile di perdita di dritti; e quindi non crea nei successori dell' assente e possessori dei suoi beni *V animus* rem sibi habendi in definitivo ed irrevocabile dominio. Infatti, mentre si fa la ipotesi che venga provato ii tempo della morte dell'assente, si fa anche l'altra del sno ritorno o della prova della sua residenza, art. 42 e 39 Cod. oiv. II che importa una necessaria e logica deroga a tutto ii sistēma, che regola la prescrizione estintiva ed acquisitiva; deroga ohe trova la sua completa giustificazione nella specialo natura di quello istituto.

Se non che in questo ultimo periodo, bisogna distingnere gli effetti dell'assenza in rapporto ai terzi, che avessero acquistato dritti dagl' immessi nel possesso defl-

nitivo dei beni,

La posizione giuridica di costoro e quella di proprietari di fronte ai terzi, di somplici mandatari relativamente al-1'

assente.

Ed invero, gl' immessi nel possesso definitivo possono vendere, permntare ed ipotecare nella stessa maniera che avrebbe potuto fare l'assente medesimo, ii quale non pu6 contro i terzi acquironti esercitare l'azione di rivendica. essendogli soltanto concessa la facolta di riprendere i beni nello stato in cui si trovano e di conseguire ii prezzo dei

beni alienati, ove sia tuttora dovnto, o i beni noi quali sia stāto investito, art. 89 Cod. civ.

Anche i rapporti cli faraiglia restano <u>inalterabili.il</u> vln-

Anche i rapporti cli faraiglia restano <u>inalterabili.il</u> vlneolo coniagale non pn6 essere rotto o sciolto per lunga che sia 1' assenza d" uno dei coniugi. La somplice probabilita della morte del coniure assente non pu6 autorizzara lo scioglimento del vineolo coniugale, senza turbare la moralo pubblica.

morālo pubblica.

La dovoluzione di eredita fatta a favore di ai tri, di vērs i daU'assento, e anch'essa provvisoria rispetto a liii, ai sooi rappresentanti ed aventi causa. E da ci6 la neeessita del-I'inventario dei mobili e descrizione degi' imraobili per coloro ai quali e devoluta la snccessione in mancanza (leH'assGiite art. 34, 44, 45 Cod. civ. B ci6 tanto che llasri sonza sia sempliccmente prosunta, (juanto se sia dichia-j rata, perche in entrambi i casi la vita come la morte dell' assente sono senipre un' incognita.

CNupliae sunt coniunotio maris et feminae et coiisortium oinnis vitae, divini et uiiiuni iuris communicatio.

MODESTIKDS, L. {. D. de ritu nvpt.

A questa classica definizione del matiimonio corrisponde T altra non raeno celebre che ne da Giustiniano nello I-stituiioni: matritnonium est viri et mulieris coniunctio T iiidividitam vitae consueiuMnem continens: nianca ii solo eoncetto della comunanza di vita nell'ordine roligrioso, per-che in quell'epoca era gia sconiparso ii cnlto deglī Doi «loniestici. ai cjuale veniva associata la nioglie appena ?'» mauum mariti conventa erat.

In questo come in o?ni altro istituto familiare, si os-l sirva un duplice lato. flsieo l'uno. etico l'altro. Appartione ai primo la divorsità di sesso, l'amore sessuale, la procreazione; ai secondo la comunanza di vita. la feJelta. la ro-l ciprocd assistenza fra coniusi, la eiucazione della prola. l

Con ció da distinpucre nel niati'imonio I elemonto maltoriale o di fatto, consistente nell' nnione sessuale : *eoiiunctio marta et feminae*, l'oleiuento morāle, consistente nei flni della vita comune: *cnnsortium omivis vitae*, clio 11' e lo scopo principale; od inttne l'elemento formale, consistente nella eclebrazione solenne avanti l'ulfleiale dollo stāto civile.

Un atto di tanto momento, qual' e quello delle giuste nozze, non potevo essere abbandonato alta liberta delle passioni ed ai capriccio dei contraenti. Da cio i così dotti

impedimenti, per eftetto dei quali ii matrimonio e proibito u annullato.

Bisogna per& non confondere ii matrimonio nnllo co» ii matrimonio inesistente. II matrimonio nnllo e nn atto valido, nel quale perd si riscontra qualcbe vizio che pud i'arne dichiarare la nullita. Ai contrario, ii matrimonio inesistente non ba neppure l'apparenza di atto giuridico.

11 matrimonio suppone la diversità dei sessi, per cni esolo possibile la procreazione. Suppongasi essersi celebrato ira dne persone deilo stesso sesso, ii matrimonio non è nullo, īaa inesistente; percbe manca la materia essenziale dei inedesirao. Dato invece ii caso d'impotenza d'nno dei ooningi, ii matrimonio esiste, comnnque annullabile, e prodnce i suoi eflotti flnche la nullita non sia dichiarata.

Giova poi notare dl passaggio che l'impotenza come causa di nullita dei matrimonio, dev'essere manifesta, perpetna e preesistente; cioe snppone nn difetto negli organi generativi, di natūra insanabile ed anteriore ai matrimonio. Ma se entrambi i coningi si trovano neir identicbo tondizioni d'im-apacita flsiea, l'azione di nullita non e data-ne all'uno, ne all'altro.

La forma solenne dei matrimonio sta nello intervento deH'ufficiale dello stāto civilo nella sua celebrazione. 8e> «inesto intervento manca, 11 matrimonio e affatte inesistente: forma dat esse rei.

Se l'infflciale dello stāto civile e incempetente, ii matrimonio ē nnllo e dichiarata che sia la nullita, gvod nitl-ium est nvllum parit effectum. Salvo ii caso ctfcezional@ doll'art. 116 Cod civ., in cni ii matrimonio cosl dettoputativo, per la buona fede degli sposi o di uno di essi, nttoche annullabile, producē gli effetti civili sino a che la nullita non sia dichiarata, cosl in rapporto ad essi che ai ligli : matrhnonium putativum est, quod solemniter et bona fide, saitēm opinione iusta urnu» conhtgis, contractvm inter perso?ias iutiffi veritas cot'sistit; sebbene taluni scrittoil ritengano che 11 matrimonio potrebbe essere contratto in bnona fede, senza l'osservanza dello solennita legāli e che l'errore scusabile sarebbe nn elemento della bnona fede». non una condizione dl esso.

Ii consenso degli sposi e l'altro roquisito essenziale per la esistenza e la validità del matrimonio. Dove non v'è consenso non v'e matrimonio. Questa condizione non e testualmonte riehiesta dal Codice civile, perche d'assolutal evidonza. Se non elie è da distinguersi ii vizio daila mancanza di consenso; giacche neir un caso ii matrimonio ej annullabile, nell'altro inesistente.

Nel primo caso, ii consenso quantunquo viziato, ha sempre avuto luogo. ed essendovi stāto concorso di volonta, vi ha sempi'e eontratto, salvo alla parte ii cui consenso fu

viziato la facolta di chiederne l'annullamento.

Cosi del pāri in fatto di capacitā, bisogna anebe distinguere se l'incapacita di consentire šia naturale o legale; giacche nel primo caso, l'atto e inesistente, trattandosi d'nn consenso senza cognizione di causa, e quindi l'atto non ha neppure l'apparenza d'un atto ginridicamente possibile; dove nel secondo, dato con conoscenza di causa, ma contro la preserizione della legge, l' atto esiste ginridicamente, ma puo essere annullato.

Tāle ii matrimonio eontratto dali' interdetto, tanto dopo la pronunzia dell'interdizione, quanto anteriormente alla mcdesiina, ove 1' infermita di mente rimontasse ai tempo

del eontratto matrimonio.

Nei contratti ordināri, i vizi sono l'errore, la violenzal ed ii dolo. Nel matrimonio, la legge non ostante ii dispo-sto dell'art. 11(18 Cod. civile non rieonosce ii dolo comel vizio del consenso, e cio per eliminare le quistioni fon-date sul dolo in apparenza, ma che in realta potrebbero essere ispirate da speranze tallaci e da illusioni ingan-natrici.

L'errore atto a viziare ii consenso, deve cadere sull'identita fisica della persona, non così sulla personalita ci-l

vile'della medesima.

In fatto di violenza, flsica o morāle che sia poco monta, b vēro che voluntas coacta est voluntas; ma ii consonso non cessa di essere viziato, perche maneante di li bērtā di scelta e perci6 sufliciente per dimandare rannullamento del matrimonio. Per determinare poi se ii sofferto timoro possa essere o meno causa di nullitā del matrimonio, de-

vosi avere prosente quanto dispongono gli articoli 1112 e 1118 Cod. civ.

Oltre a quosti impedimenti cosidotti *dirimenti*, nel senso < he sono cansa di nullita del matrimonio, DOD SODO meno utili ed offlcaci gli altri cosl detti *impedienti*, i quali no ostacolano la celebraziooe, donde ii dritto d'opposizione, fondato sul principio : *metina auccurrere in tempore, tntatn post critum vindimre*. UD matrimonio pu6 essere annullato, ma DOD cessa di essere per se stesso dannoso e delle volte irreparabilmente. Mêrce la opposizione questi danni si evitano impedendo che si contrasrga UD raatrimonio, la cui nullita pu6 essere in seguito dichiarata.

Quantunque l'oppasizione sia diretta ad evitare UD malo considerevole, pur nondinieno DOD cessa di essere UD ostacolo che si frappone ai libero esercizio d'un dritto com-p "tento ad ogni cittadino, qual' e quello di un irs i in matrimonio. Da eio la nocessita di armoDizzare 1' interesso sicialo con ii rispetto alla liberta individnale, impedendo che 11 dritto di opposizione possa convertirsi in mezzo di oppressione; ragione po cui questo dritto non e accordato che a quella persona soltanto, ii cui affetto per gli eposi o sufBciente guarentigia ad oscluderne 1' abuso, art. 82 e

sog. Cod. civ.

Nod ostante ii matrimonio sia costituito dalla voloota degli sposi, *nuptias non concubitus, sed cons&nsus facit,* e generando iu essi una sērie di obblighi personāli e patrimoniali, non pu6 prendere altra forma se DOD quella CODtrattuale, ci6 DOD importa che sia come ogni allro contratto, in cui si ha di mira l'utile momentanco e lo scamblo di valoii. 11 matrimonio, come coDtratto civile, ha indole tutta particolare cosl in rapporto ai sno contenuto che ai snoi flni, e differisce essenzialmente da ogni altro coDtratto.

II suo contenuto diversifica sostanzialmente da quello del contratti ordināri, nei quali i rapporti obbligatori dall'origino fino allo sclogliraento sono soggette all' arbitrio delle parti; laddove ii vincolo nuziale e di tai natūra, che se dev'essere costituito dal libero consenso, in che si ha l'elemento contrattuale, non ha tuttavia nulla di arbitra-

rio, n6 quanto alla darata, nē qnanto alla mi sūra dei dritti e doveri spettanti a ciascuno dei coningi. in esso l'elc-mento subbiettivo e āll' intutto snbordinato a)l' elemento obbiettivo; qnindi se *ab initio est voluntatu, post factumi lēst neeessitatis*; ci6 che si veriflca ncllo altre contrattazioni, in oni si trovano inipegnati interessi di terzi o sociāli. II matriiuonio non sarcbhe piū uniono piena dell'tto-rao e della donna, compenetrazioni porfetta delle variē l qnalita sensibili e spirituali dei dne segsi, se Ie mancassse quella perpetuita, che si manifesta in tutte le svariate eontingenze della vita coniugale. nella reciprocanza di dritti e doveri fra coniugi *e* loro discendenti; nella solennita delle formē, che in eguale entita non sono punto riehieste neJlol contrattazioni ordinārie. II niatrimonio piū che un contratto, e nna istituzione sociālo, in cni rampeggia e (lomiņa l'ctica pin che ii dritto: la sudditanza, pin che l'au-tonomia della volonta; l'interesse sociale ed umanitario, pin. che la convenienza individuālo; la legge delio Stāto. piū che l'arbitrio ed ii volere delle parti.

Per temperare ii rigore deil' iudissolubilita dei niatri-1 monio, la legge non rieonosce altro che la separazione personālo *quoad torvm et habitationem*, che fu introdotta dal dritto canonico, dopo che ii divorzio, *quoad vincu-lwm*. permesso nei primi secoli della Chicsa, venne vietato dalla

religione eattolica.

Fra le cause di separazione sono principalmente riconosciute l'adalterio della moglie o dei maritu; ii volontario abbandono; i nialtrattamentj; le condanne penali; la vita girovaga dei marito ed ii suo diniego a flssare utia residenza convoniente ai suo stato, art. 150 e seg. Cod. civ.

residenza convoniente ai suo stato, art. 150 e seg. Cod. civ. Oltre a queste cause giudiziali, la separazione pu6 anche aver luogo per mutuo consenso dei coniugi, *bona gratia*, salvo la omologazione dei tribunale, a cni va snhordinata.

Lo stāto avendo rivendicato a se ii dritto di regolare ii niatrimonio, ha tolto di mezzo tutte le quistioni giuri-adizionali suila validitā o meno di esso e dei snoi effetti civili nascenti dalla specialita di talnne nozze e consentite da esso in f>rza dei coneordati, che in questa conie in ogni altra materia, aveva forza obbligatoria, senza che

per la sua celebrazione facesse bisogno di altri requisiti, oltre quelli riebiesti dal codice civile. La donna non entra piu nella casa maritale in condizione di figlia dl faniiglia o di soggetta, vi porta invece la sna libera personalita. ii suo patrimonio che liberamente amministra, art 134 e 136 Cod. civ, Associata ai marito, obbligata ai niante-nime'nto della prole in proporzione delle sne sostanze, art 63, partecipa di qualche parte della potesta, art 138, che in taloni casi rivendica del tatto, art. 20 capov.; nondimeno è snbordinata ai marito, ch'e capo della fani iglia per mantenervi l'ordine, l'armonia e la conserva-zione Kd e appnnto per qaost'anita di governo, unifor-mita d' indirizzo ceonomico e aderapimento di obblighi, che in cērti atti di goalche importauza, corae sono quelli previsti dall'art. 134, la moglie deve ottenere l'autoriz-zaziono del.marito, la quale non e pin riehiesta per inte-graro la capacita della donna, tanto e vero che gli stessi atti puo farli senza assenso di chicchessia, se vedova o nubile, ma solo per rispetto all'antorita del marito come capo della societa coningale e per ii booa ordinē della medesima. B non solo per questo; ma nel tempo stesso por garentire ii patrimonio della donna contro le prepo-tenze del marito e le mali arti dei tensL In caso pero di separazione personale, o quando vi sia coonitto attuale o eventnale d' interessi tra marito e moglie, questo assenso non e piū riehiesto, ginsta la regola: nemo potest esse actor in rem suam, art 804 proc. civ., alla quale mas-sima si riannoda l'altra: per se ipsum facere quid prohi-betur alus concedere n9n potest, art 135 Cod. civ/Qoando ii marito ē minorenne e trattasi di un atto che ii minore stesso non avrebbe la capacita dl approvare, la moglie non ha bisogno di antorizzazione. E cosl negli altri casi previsti dall'art 136, 11 cui spirito e informato a questa antica regola.

La celebrazione del raatrimomo puo essere precednta dagli sponsali, la scambievole promessa di fhturo matri-l monio: *mentio et repromissio futurarum nuptiarum*; onde la parola *sponsus*, *sponsa* da *spondere*, promettere.

Secondo l'antico dritto, i principu per riguardo agli spon-l

sali sono tre. II primo ē la necessita del consenso degli sposi e del padre di essi, ovvero del tutore, se alcuno degli sposi fe sotto tutela; poichē anche gli sponsali risen-tono della natūra contrattuale. In ci6 concorde ii codice •civile; se non clie per ii minore ē anche necessaria l'autorizzazione di coloro, ii cui consenso e Tichiesto per la eelebrazione del matrimonio. II secondo, clie non debbono [esistere impedimenti aile noz/e, raeno gl' inipedimenti per l'eta, purche vi sia safficiente sviluppo mentālo. Anche in cio concorde ii codice civile, art. 54, 70, 73, 80 a 90. 11 terzo, in omaggio alla liberta individuālo, che dagli sponsali non nasce azione per contrarre matrimonio.

Anche in cio conforme ii codice civile, art. 54; motivo per cui uno degli sposi non pud fare opposizione ai matrimonio deU'altro, art. 82 Cod. civ. E non e neppare valida la stipulazione d'una penale per ii caso d'inadempi-

niento della promessa.

B ci6 per ii principio che contro lo sposo manehevole non e data l'azione di danni, essendo soltanto egli tennto alla rifazione delle spese fatte a questo scopo. Se la promessa di matrimonio contenesse una virtu giuridica maggiore e potesse costringere ai matrimonio, contraddirebbe ai suo scopo, ch' è qaello di mettere un certo spazio di tempo tra ii momento in cui si fa ed ii momento delle nozze, affinche gli sposi possano sperimentare ii loro carattere e la loro vocazione in una vita comune.

Tot snnt grādus quot generutlonvs. 2. Adflni noit parit udflnitiiteni.

Questi duc broocardl 8i riferlacono. l'uno aila parentola, l'altro nll'atllnita, che «ono I principāli vincoli di fniiilglīa-cliscendonti dal nmtrinioiiio.

I<a parcatola coel per l'antico cho per ii nuovo diitto.] « II vincolo giuridico fra le penon* che dincendono dal 1 lucdesimo stipite; ma che non pud Stende» ?i oltre ai de-i imo grado. IA distanza eho pa. «>a fra eontoro, eio che ▶ i fa numerando le genorazioni, prende nome dl grodo: ↓ tlistantia cugnatorum ex numrro geni-rnttonvm. II grado J Uuppono. vincoli dl •anirae e rapporti fra oaaL li Icgame { iii rangu* e la parcatela natūrai*: pr»genie» mfmmmti-U tipi te tleaccadtitH. II rapporto poi che pa**a tra un con-L-iunto e l'altro ai dieo linea: #«-& « ptr\$onanm «ar tom- i Mauri tinite ilturrnilfithim

ttipitr ilturnilfiithim.

La parentola ijuimll per la generai neche'la Ii nta, līs no doppio rapporto. li primo • tra la persone vhe i I 4 ticendono l' ooa dali' altn* otetteodo rāpo ad ano «tiplto iomuno. K at chiamu ļima retta di*cendeotaIa * a* • •tentale, setondo eho Icga lo stipite • tjuelll rba no dlroao- ļ Uono, o a coloro dal qoall e»»a dl«!ende.

II aecondo ai chlania lieca trasvei e; *m trat»wm>*, u *laten*, c< mo II fratello īreimanu, li fratello cuglno.

La paroia linea e |r> i auro* a sign I are I' I no

La paroia linea e lr> i auro* a sign I are I' I no dl coloro che nleno «'onirlnnti ai ono parāta» dal • del lsadro o dal lato della niadr»; « perat* I to aaoat.

l~Iā linoa vāTdīštīnto in patorna • materna, per indicare it padro o i paronti di lui; la madre o i suoi paronti, ar-ticolo -22 Cod. civ.

Nella linča rotta si coraputano altrettanti grādi, rjuantoi sono lo generazioni, non compreso lo stipite, dempto sti-\ pite; giacche nol grado dovendosi contaro ii numcro dello generazioni, lo stipite como generatore formalīna sola ge-

nerazione con ii generato.

La linea trasvorsale o collaterale e cosl detta, perche e a lato della linea retta degli ascondenti o doi discen-denti; la quale cosa importa che per contaro i grādi- di cognazione, bisogna trovare nella linoa retta ii primo degli ascendonti cli' è loro coroune. Ecco perche i collaterali ed ancho gli ascondonti e discondonti sono chiamati *cognati*, ospressiono gonerica, che comprende tutti coloro che ripe-tono la nascita da una mcd esi ma persona: cognati ap-(pellati sint quasi ex uno tutti, aut, ut Labeo ait, qua.?i commune nascendi initium habuerint. fr. 1 § 1 D. 38. 8.

Nella linea trasvorsale, i grādi si contano daile gene-

razioni, cominciando da uno dei paronti, salondo sino allo stipite comune, esso non compreso, e diseendendo da quo-

sto sino all'altro parente.

Secondo ii dritto eivile, le persone in linoa trasvorsale

non hanno primo grado; ex transoerso sive a latere nullus est pritrvus grodus, et ideo incipit a seamdo.

L' aitro logame che sorge dal matrimonio, analogo a quello della cognaziono 6 1' allinita, la quale venne definita, necessitudo inter unum coniugetn ex alterius familia.

CJnosto vincolo peró e strettamente por *onale nol senso che lega un coniuge con i paronti dell'altro : donde segue che gli afflni d'un coniuge non sono affini tra loro: affines inter se non sunt affines. Se diversainente fosso, l'affinita eh'e an'immagine della parontela, si ostendorebbe ai di la trimonio dei due genitori che hanno dato luogo aU'affinitu, nascesso un figlio. Lo stesso si riscontra nol §. 8 instit.

__FAĻOOKE — Regulue iuris.

de nuptis. Per la stessa ragione, ii padro od 11 flģlio pos-l sono sposare l'uno la madre e l'altro la nglia, pcrohe la fIglia di mia moglio avuta con altro marito non e affino a mio flglio, cho ho avuto da una procodento moglio. Si-l milmente ii padrigno e la moglio del figliastro, la madri-gna e ii marito della flgliastra non sono at'flni.

Jj'affinitā propriamento parlando non ha grādi, perchfc non ē la generazione, ma ii solo legamo dol Matrimonio clio la producē : grodus autem ad/initati nulli simt. Se non cho dovendosi misurare la distanza dell'afflni ta dal grado di parentela che passa tra ii coniuge che la prodnce ed i costui paronti, cosl ben si dice che l'afflnita ha i suoi grādi : iuris consultus cognatorum grādus et adfinium se \ aebet. L. 10. D. grad. et affin. Laonde in quel grado cho taluno e parente con un coniuge, e pure al'flno dall'altro coniuge; imperocche si ritieno che i coniugi si confondano in unica persona.

Noll'antico dritto roniano, 1'afBnita rimaneva sciolta con lo scioglimento del matriraonio; e cio porche la causa del-l'alflnita era ii matrimonio : cessata la causa, ne cessava l'offetto. Da cio la iegge 14 D. de ritu nupt. che vietava socondo i principii della legge Papia, ii matrimonio tra ii suocero e la nuora, la suocera od ii genero, tra la ma-trigna ed ii figliastro, tra ii padrigno e la flgliastra; donde si deduceva che negli altri casi l'afllnita era sciolta^con la morte o col divorzio del coniuge, che l'aveva prodotta. Ma ci6 flno a Costautino, che fu ii primo che proscrisse (luesta regola, stabilendone altra contraria.

Per ii Codice civilo, 1' afflnita non cessa per la morte del coniuge, salvo per alcuni effetti, nei casi "specialniento dotorminati dalla legge art. 52, 140, 148; essendosi ritenuto che guesto vincolo generato completo dal matrimo nio, continua a sussistere, comanque estinta la causa o-•=1

L' adozione anoho producē parentela ed afflnita tra l'adottante e l'adottato e suoi discendenti; tra i ttgli adottivi della stessa persona; tra l'adottato ed i flgli che potessero nascere dall'adottante; tra l'adottato ed ii coniuge dell'a-dottante e reciprocatuoute tra V adottante ed ii coniuge

doll' adottato. Perd questa parentela tra 1' adottante e la famiglia doll' adottante e ristrotta nelle suo conseguenze giuridiche ai soli rappofti di matrimonio; mentre fluolla i

rta l'adottato e l'adottante si estende pure alla snccossione, art. 212, 00. Cod. civ.

Coinunque questi due legarai ordinarianiente disoendano dalla stossa sorgente. pure l'uno e pin ostoso doll'altro. Iufatti soltanto la parentela conferisce ii dritto di Šūcoessione art. 721, la patria potesta art. 220, la tntela legālo art. 244 ii dritto di fare opposiziono ai matrimonio art. 82, di domandarne l'anrrallamento, art. 104, dl prnvocaro

la intordizione e la costituzione del consiglio di famiglia

art. 320 e 250 Cod. civ.

f! La parentela e l'afflnita hanno poi di comuno i seguenti offetti: 1° l'obbligo reciproco degli alimenti, art. 140; 2» ii dovcre od ii dritto di far parte del consiglio di famiglia , art. 253,* 3° I' impedimento ai matrimonio, benche nella linea collatoralo non si estende oltre ai grado di fra-tollo o sorella, onde pu6 beno contrarsi tra quolli che sono affini nollo stesso grado di zio e di nipote, art. 58 o 59; 4° l'esocuzione dell'arresto personālo, art. 2098 Cod. civ.; 5° la rieusaziono del giudice, art. 110, 2° e 3° Proc. civ.; o° 1' incapacita di fare testimonianze o di essere assu uti allo ufflcio di periti, art, 236 e 254 Proc. civ.
te parentela e l'afflnita esorcitano una seria ioflaenza

sulla determinazione della capacita.

Qnalche volta ē fondamento di capacita e delle volto anehe d'incapacita; perche vi sono del dritti attribuiti ai paronti. corae i diritti successori e potestatiri; e ve ne sono degli altri, i opāli non possono esercitarsi tra parenti, come ii matrimonio, ii tesflmonio o lo funzioni di pnbblico nfflciale. E non solo per questo, ma per tante altro contingonzo della vita civile e di pubblico interesse.

VĪT''

Pater ls est, gaem nnptiae demoiistrnnt.

PAULUS L. 5. D. de in jus voc-

Non potondosi altrimonti stabilire **la legittimita-della** nascita, e da un altro lato essendo nocessario che la paternita non rosti incerta, ii legislatare ha dovuto ricorrero a questa rogola, la quale adottata dal Godice francose o da quanti altri ne seguirono, e la base fondamentale della flliazione legittiraa. Essa suppone due presunzioni che ci vengono fornite dal matrimonio, la coabitazione possibilo o presunta l'una; la fede promessa dalla raoglie ai m ari to l'altra, le quali nel loro insiome non lasciano dubitare oho ii flglio, salvo le dobite eccezioni, sia ii prodotto dell' unione coniugale.

11 matrimonio adunque 6 ii solo che produce la presunziono legale della paternita, onde ii principio : ii marito e ii padre del figlio concepito durante ii mairimonio: Art. 159 Cod. civ.

Se non che potendo succedere che un fanciullo sia concepito prima e nasca duranto, o dopo lo sciogliraento del matrimonio, onde impodire che la filiazione logittiroa possa confondersi con quella della colpa, a flanco di questo principio trovianio l'altro inteso a stabilire 11 momento da cui comincia e quello in cui finisce la presunziono legalo della paternita.

(Juosto secondo principio si trova anche stabilito nelle loggi romane, le quali ritengono, -iu quanto aile nascite premature, che jl f<u>lglio e legittimo ae</u> n<u>ate t**Bl** cominciaro</u>

ctel settirao mose, non prima di cento ottanta giorni dopo la cetebrazione dol matrimonio; ed in quanto aile nascite tardive, sc nato non dopo ii trecontesiroo del suo scio gliniento. Paol. L. 12 *D. dc atat. horn.* UIp. *de mis et legit Îhrierēct*; art.KiO Cod. civ.

Stabi lita la presunzione legālo della paternita le eccezioni ch'essa comporta, flnehi» non sorga una guistione di stāto, la ftliazione legittima si prova con l'atto di nascita ed in maucanza, col possesso continuo dello stato di figlio logittirao, art. 170 e 171 Cod. civ.

Il possesso continuo di stato risulta da una serie di fatti, che nel loro coraplesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra un individuo e la famiglia cui pretende appartenere. Pero quosta prova e ammessa conio suppletiva del titolo di filiazione legittima, senza cbe possa essere invoeata dai flgli naturāli, non essendovi possesso di stato fuori del niatrinionio.

(Juando l'atto di nascita non sia conforrao ai possesso di stato, oppure manchi del tutto 1' uno o 1' altro, o en-trambi insieme, ē dato ai flglio ed ai suoi discendenti, in datē condizioni. l'azione di rodamo di stato, inteso ad acquistare ii titolo dello stato che gli mauca. Art. 173, 177, 178 Cod. civ.

Come viceversa, contro ii flglio, ii cui stato di legittimita si fondi su l'atto di nascita o sul possesso di stato, o sopra ontrambi nei casi di supposizione o sostituzione. di parto, a tutti coioro che vi abbiano intoresse e data-l'azione di contestazione di stato, intesa a toglierlo a chi ingiustamente lo abbia.

Contro ii flglio poi nato ollre 300 giorni dopo lo scio-1 glimento del matrimonio, a tutti gl'interessati e data l'azione di contestazione della legittimita diretta a contestare

lo stāto di costui, art. 169 Cod. civ.

11 padre inflne pu6 denegare o disconoscero la sua paternita ai flglio, azione di donegata patornita o diseonoscimento intesa a vincere la presunzione pater is est ec.J contostando che ii flglio nato o concepito durante ii matrimonio, abbia per padre it marito della madre, art. 162, **163**, 164, 165, 161. Cod. civ.

Slova intanto rilevare ohe la regola *pater ii esi MO*. itiede luogo ad una seria discussione nel Consiglio di Stāto (Francia), per saper come dovea esser intesa; se cioo 8i Idoveva ammettere la presunzione di legittimita ai solo fatto dol eonoepimento durante ii matrimonio, o se dovea estendersi anehe ai fatto della nascita, salvo ad ammettere l'azione di disconoscimento nel caso in eui 11 eonoepimento fosse anteriore all'uniono ooniugale. Qnest'altimo sistēma e prevalso.

E eosi ē stāto ritenuto dal Codice civile italiano, ar-

ticoli 156 e 164.

Questo figlio adunerae *nato*, ma non *eoncepito* durante ii matrimonio, suī fondamento dell'td *quod plerumcņie aceidit*, non sarebbe illeggitthno di pieno dritto; ii padre pero avrebbo facolta di non conoscorlo, meno se non fosse stāto consapevole della gravidanza prima del matrimonio; se dall'atto di nascita costi ehe egli vi assistē anebo con procura autentica, in qualita di diehiarante o di testimone, o se ii parto sia diehiarato non vitālo o nato morto, *av*-Mcolo 164; nei quali casi la facolta di (1 iseonosci mento vion meno, sia per ii fatto del tacito. rieonoscimento che per maneanza d' interesse giurldieo ad oseivitarla.

Questa presunzione cossa egualinente per ii flglio eoncepito durante ii matrimonio, quando ii pa Îre arriva a provare : 1° o la impossibilita flsica della coabitazione con la moglie durante tutto ii tratto di tempo cui pu6 ri-salire ii eonoepimento art. 165; 2° o per separazioiio lo. galē e di fatto dei eoniugi durante tutto ii tempo traseors₀ dal 300 ai cento ottantesimo giorno della nascita; 3° o pc impotenza manifesta, sebbene transitoria e posteriore a. matrimonio; 4° o por adulterio aceompagnato da celamento doloso della nascita o della gravidanza e da impossibilita

morāle di coabitazione.

(Jueste aziuni, come quelle ehe tengono ai dritto pubblico ed a cliialifa'i essenziali della persona, non patiscono nē rinunzia, ne transazioni; sono inalienabili ed iniprescrittibili. B per gli stessi motivi, i giudicati di stāto, i quali mottono terminu ed un giudizio principālo agitatosi tra ii flglio od i suoi logittimi contraddittori, banno au-

torita erga omnes, anche contro 1 terzi rimasti estranol ai giudizio.

Dove non vi e matrimonio, non vi e legittiraitā-; ma i flgli nati faori di esso, possono acquistarla morce la legittimazione la quale implica un rapporto di natūra e di legge. Deriva dalla natūra, porche presuppone ii vincolo naturale di paternita e di flliazione tra ii legittimato ed ii iegittimanfce; deriva dalla legge, in quanto essa soltanto ne riconosce la efficacia onde fu definita: actus quo liberi lilkffittimi finguntur in patriam potestatem. La legittimaziono e'un atto di legittimo irrevocabile, in virtu del quale un flglio naturale riconosciuto si flnge nato da legittimo matriinonio ed acquista tutti i dritti e tutti i doveri di flglio legittimo. Peré essa non retroagisco ai giorno del concepimento o della nascita: dies legitimationis est dies conceptioni.8 et partus; ma contro questo ditterio, essa prende data e producē le conseguenze legāli che vi sono attribuiti dal dl del matriinonio, ovvero dal giorno del riconos^imento, socondo distinguono gli art. 187, 201 Codico eivile.

11 nostro Codice, sbandita la legittimazione per oblatioviem mriae, ha riconosciuto quella per susseguente matriinonio e l'ai tra per decreto reale, così in favore del flglio ^he dei suoi discendenti, afflnchē anch' essi potessoro concorrere all' eredita dell' avolo naturale. Art. 196 o 748 Ood. civ.

La legittimazione per susseguente matrimonio fu da priraa introdotta dagl'imperatori romāni a flne di abolire ii concubmato. Fu poi estesa dal dritto canonico, cho attribul efietto retroattivo ai sacramento del matrimonio in favore di flgli innocenti, onde regolarne e stabi lirno le condizioni e lo stāto. L' altra che ha luogo per decreto reale, deriva anch'essa dal dritto imperiālo romano. Combattuta e non ammessa dal Codice francese per considerazioni di famiglia, ii cui stāto non pu6 rioonoscere altra norma che la legge, fu man toņu ta nel Codice italiano come una tradiaione storica; un'antica istituzione patria; ma 6 stata circondata da tante cautele, che nell'atto soniniinistra una pierosa riabilitazione ai flgli incolpevoli, non

lasoia temere perturbazione alcuna nello stato della fa-

La logittin'aziono per susseguente m Itrimonio suppono ii roatrimonio valido o almono pntativo fra i genitori, non cho ii riconoscimciito o la diehiarazioiie gindiziale della tiliazione naturalo.

La legithuaziono per rescritto del principe, per averl luogo debbono concorrere i requisiti richiesti dall'art. 108 Cod. civ.; e se dopo morto ii genitore, ancho gli ultri pievisti dall'articoio snecessivo.

Senza questa tinzione di legge, quelli che sono nati fuori matrimonio da tempo roniotissinio, vengono ehiaiusti flgli naturāli. appunto per indicare cfa' essi non hannc ai Iri vincoli con i loro genitori oltro a quelli di natūra Cototro, se non osisto qualche causa ostativa, como 1' impedimento della parontela o ii vincolu di precedenta niatrimonio. (incesto o adultorio) possono essero rieonosduti; ondo ii rapporto di parentela tra genitore o flglio assunic carattore civile e divonta sorgente di dritti o dover. prototti dalla legge, art. 180, 195. 767. H-53 Cod. civ., oltro a quanto si e detto per la loro legittimaziono.

Il riconoscinionto pu6 essere volontario o nocessario, socondo c"o risulti da una dichiarazione esilicita dei go-

iiitori, o da una dichiarazione giudiziale.

11 riconoscimento volontario e un atto legittimo personalo e irrevoe&bile; personale cioe nel sonso cho emani dalla volunta dol genitore; mentre sotto altro īappoito valo ancho qui la massinia : qui per alium facit per še ipsum facere videtur; irrevucabile nel sonso che faetvm mfectum Vieri neqii.it: ripu^na che lo stato della persona, una volta Icgalmente constatato, possa andar soggetto ad M-biErarie niutazioni, mono 1' atto di riconoscimento non ria inesistente o annnllabile. Ma posto che l'atto sia valido, ii riconoscimento pu6 essero impugnato dal genitore per erruro.di fatto, o dal figliu e da chiunque vi abbia interesse, como contrario alla verita e diretto ad attribairo ai figlio kino stato che non gli appartione. Art. 188 Cod. civile. L'azione di nullita doll'atto di riconoscimento si preserivo i n tront'anni; mentre l'azione tendenle a tfimostrare non

vēro II rioonoaclmento, come ogni altra aaion© di stāto

Il riconosciraento pu6 esscro fatto noll'atto di nascita, o con atfc) autentico anterioro o postoriore alla nascita, art. 182 Cod. civ.: ma so antoriore alla nascita, e mestieri cbe ii Inglio sia altuono concopito: pro jam natis concepti Vabentvr qttotiescumque de eorum commodis agitur; tanto piu cho sarebbo coaa immorale ii riconoscimento di un flglio che sarā per nascero da un'uniono illecita non an-l cora consumata. Pu6 eeserc fatto in vita e anohe dopo la morto del fIglio, nel caso che abbia lasciato discenden ti legittiiui. art. 182 e 106 Cod. civile. Se ii ricunoscimento non fa che eonstataro rapporti di famigiia, alla sua vali di tā non ē punto necessaria l'accettazione da parte della persona riconosciuta.

li rioonosemiento necossario, una volta che le indagini sulla paternita non sono animesse në a favore, në contro del fIglio, niemo la occezione prevista dali' art. 189 Cod. civ., di regola non pu6 intervenire se non in confronto

della madre.

Oltre alla paternita reālo, divisa in iogittima o naturālo, osisto una paternita tufa legale e fittizia, istituziono antichissinia, l'adozione, che fu inimaginata a sollievo di coloro che non ebbero flgli o li perdottero : adoptio imitatur naturatn atque in eorum- solatium inventa est, qui lliberos non suscepenmt, aut susceptos amtserunt.

Presso i romāni, l'uso deli'adozione cra freguente, perohē con ossa si facevano entrare nolla faiuiglia agnatizia i

parenti del sangue.

II suo effetto caratteristico ora quollo di far passare l'adottato nolla famigiia doll'adottanto, e di conferire a costui ttitti i dritti della patria potesta sulla persona e sui beni dell'adottato, ii quale soflriva per questo riguardo un canglamento di stato, *minimatn capitis deminutionem*. se egli era *mi iuris*; so poi era flglio di famigiia, egli nsciva daila potes ta e dalla famigiia di suo padre naturalo, per entrare in quolla del padro adottivo.

Oggl cosl non piū; 1' adozione non si riduco ad altro lcbe ad una trasmissiono di nomu e di beni, IJd appunto

perohe croazione di leggo, flliazione flttizia, l'adozlone non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato; ne fra costai ed i parotīti clell'adottante, art. 212 Cod. civ. E se in fatto di matrimonio si riscontrano delie proibizioni, queste, anzlche dipendere da rapporti di famiglia, sono invece consigliate da ragioni di eonvenienza e di moralita.

Seriamonte combattuto, questo istituto fu nonpertanto mantenuto neila novelta coriificazione, perche oltre a prestarsi ad atti di benoficonza. ne altera, ne falsifica, ma supplisce ai desiderio dolla figlinolanza e colnia un vuoto ohe la sorte lascia nell'animo delle persone. E percid permesso così aile donne che agli uoniini, così ai eellbi ebe ai maritati, tanto ai laici ohe a quelli legati da voti so-l lonni, di potere adottare, beninteso sotto le condizioni di loggo. fra cui preraeggia quella ohe l'adottante non abbia discondenti logittimi o legittimati ai tempo in cui si presta ii consenso per l'adozione. E non e neppure vieta to di potersi adottare più porsone, beninteso oon ii modosimo atto, perche l'osistonza di un figlio sarebbe assolutamonto ostativa a questo dritto, che per la sua stessa natūra, losiste por sola disposizione di legge, ms singulare, non gia per applicazione diretta dei principii di ragione. Art. 203 Ood. civ.

Fra gli effetti patrimoniali dell'adozione, e notevole ohe se l'adottato ha sulla successione dell' adottanto eguali dritti dei figli logittimi o legittimati, l'adottante all'incontro non vanta nessuna pretensione su quellA dello adottato, ossendogli preferito financho lo Stāto. Pooo importa la reoiprocita degli elementi, sancita dali'art. 211; giacchē essa non basta a dimostrare che l'adottante debba comprondersi nel numero dei logittiraari, una volta che la legge non lascia ci 6 intravedere in nessuna par te delle successioni. Art. 216, 736, 737 Cod. civ.

VIII.

I'oU'stas cuim paīris liine-sfiinnbllis ost.

MAKCIANUS, L. 111, D. de Itgatis.

souza oho noasun maģistrātu potesso obicdorglione oonfet. Tūtu» quo»lo esorbitunie. oho in quoHopoca uuii pativanu altri freni oho i sontiiuonti di natūra. si aadaroflo manu mano teniporando »l por la Rlosofla del yiam»a suiti, dondo I' altra musslina dollu stesso Marviau»: ma-[trin p<>tr-itn* in pietāte iemīt, mm mmtmM commulete I,. .">. / . < l> i-:/- N>mpUa ete par ii progredlro della eiviltū; in iruisa noll attaalita, iļiiosto potoro, ove m\ rooeidori

come autorita domestica dei genitori, dev' essere eserci-tato secondo le leggi naturali per provvedere alla con-sorvazione, all' oduoazione od a qualsiasi bisogno flsico, morale ed intellettuale dei figli; ovvero come un istituto tutto di dritto civile; dov' essero inteso alla tutela degli avori e degi' interessi dei flgli medosimi, quando per la loro cta immatura ed inespertaessisi trovano nello stato* d' incapacita a ben governare ii loro patrimonio. Sicclie J siffatta potesta oggidi, non più patria maiestas, ma di di-rezione e di patrocinio e tutta noll' interesse dei minori.

Ne va liniitata ai solo padre, ma estesa anche alla madre; e soltanto in mancanza di entrambi i genitori, e dato ai tutore di reggere la famigb'a. Il padre solo esercita la patria potesta; in mancanza dei padre, subentra la ma-dre. Art. 220 Codico civile. E con ci6 fu soddisfatto un voto universalmento sentito, di sollevare la madro a quel posto oospicuo, che la natūra le assegna nel governo della famiglia. B se vivente ii padre, ragioni d' ordinē domestico oonsigliano investir lui singolarmente dell'esorcizio individuālo della patria potesta, egli e pur ragionevole che sciolto ii matrimonio, o dichiarato assente o incorso per condanna penalo alla perdita della patria potesta uno dei coniugi, auesto potere passa di dritto ai coniuge superstite, non essendovi alcun divario tra padre o madre.

B con cid la nostra legge ha sollevato in certo modo la condizione della donna, sia con accordarle la patria potesta; sia con restringere l'autorizzazione nirtitalo, articolo 134; sia con accordarle gli alimenti, art. 133; sia con pareggiare la fedeltă in entrambi i coniugi, art. 130; sia con considerarla in materia di successione, e sia con renderla capace a testimoniare negli atti pubblici.

E nell' atto ii marito e dichiarato capo della famiglia, non si riproducono le trasi degli altri codlci, che debba cioe protezione alla moglie e quosta ubbidienza ai marito : nupta esi potestate mariti; con che vengono tolto le differonzo di condizioni create dalla legge con disoapito della dignita doi coniugi.

Tutto ai contrario delle antiche leggi, lo abuso della

patria poinstà, qualora il genitore ne trascuri i doveri, o amministri male le sostanze dei figlio, è dato al Tribunale di provvedere in modo che senza ledere il contemuto essenziale della patria potestà, ne tuteli i beni e la persona, art. 283 Cod. civile.

Tator personae, non rel vel enusne dntur.

MAROIANUS, L. 14. D. de tēst. lul.

L' origine dolla tutola pu6 ripetersi dallo stosso dritto naturalo, che c' impone ii difendere prinnipalmonto coloro clio per debolozza deU'ota non possono da s& difendersi: e la stessa voce di tutoro, quasi *tuitor*, non indioa altro eho ii difensore dol pnpillo; ondo la dofiniziono che ne da Sorvio, adottata da CHustiniano : *vis aCpotestas in capite* libe ro ad tiiendun eum cuipropter aetatemsuasponte scde-fendere nequit. L. 1. D. de tut. Donde consoguo che la tu-tola e data principalmonte alia persona, o conferisce ai tu-toro ii diritto e ii dovere dl prendere cura dolla persona che v' e soggetta, di rapprosentarla negli attl civili e di amrainistrarne i beni, art. 277 Cod. civ., a differenza dolla cura ch' 6-data per la retta gestione del patriiiionid.

È nianifosto che la tutola ha luogo nei casi di cossaziono dolla patria potosta, ed e conferita dal genitore suppretti della logge dal consiglio di forniglio di tutole.

perstite, dalla legge, dal consiglio di famiglia o di tutela. Quindi tutela testamentaria, legittima, dativa. Art. 242. 243, 244 Codice civilo.

11 dritto roniano assimilava la tutela all'eredita; percio erano chiamati alla tutela legittima tutti i congiunti, ai iluali in caso di morte del pupillo, sarebbe passata ab intestato 1' eredita, in base ai principio : ubi successionis e-molymentum ibi et omu tutelae esse debet.

Oggidl questo principio & molto ristretto, perche la tu-

I tela legittinia va limitata soltanto all'avo patorno, e in [mancanza all'avo materno.

E ci6 per ii novello istituto del consiglio di famiglia, chcl composto dei parenti piū stretti, costituisco un contro dello affezioni domestiche. 8i e quindi molto allargata la sfēra della tatela dativa in discapito della legittima, o meglio si e molto diminaito l'arbitrio della legge ed accresciuta inveco la liberta dei congiunti. In oonseguonza di che si Ivoriflea che non ostante anche oggidl in via di massima, come per le leggi roiuane, la tutela testamentaria prevalē alla legittima e questa alīa dativa, pure se dopo assunto l'esorcizio della tatela, ii tntore testamentario abbia cos-sato di esei'citarla o per morte o per altra causa, non e ii tntore legittirao che subentra, ma ii tntore e noniinato dal consiglio di famiglia : auandiu habetur vel sposatur\ lttitela testamentaria, tandiu locos non est legittitiuip. La ragione e che se ii padre non ha nominato per testanionto ii parente come tutoro, e sogno che dilBdava di lai. L'altra massima quindi: ai tutor testamentu datus ikceperit, tutela od legitimum redit, nell'attualita e di nossun vigore c sta inveco ii principio contrario di Ulpiano : semper le-gitima tutela testamentariae cedit. art. 245 God. civilo.

La tatela č testamentaria, se deferita dal padre o dalla madre por atto di ultiraa volonta. 6 dativa, so deferita dal consiglio di famiglia o di tatela, secondo che ai tratti di flgli legittirai o naturali. Art. 244 e 201 Cod. civilo.

La tutela testamentaria ē disposta dal genitoro ultimo morente; e cosl la madre puč esercitare ijuesto dritto che daile leggi decenivirali era accordato ai solo padre; uti \quad qursque pater familias legavit super pecuniam tutelamve I rei suae, ita jus ēsto.

E da porsi mente che la tutela testamentaria non pud lessere deferita da quel genitoro che in tempu della snal I morte non era uell'esorcizio della patria potesta, essendono I questo dritto una legittima conseguenza. y nesto dritto si I esercita dal genitoro superstito sia pure di minore ota; I si esercita dalla madre, anehe se passata a seconde nozzo, fpoco importa se le si sia o raono conservata l'amministra-

zione dei boni, non avondo quosto coso nulla di eoniuno fra loro.

II tutore testamentario non pu6 poi essoro nominato eho ai flgli legittiroi o legittimati, i soli che sono sotto la patria potes ta. Non così ai flgli naturali rieonoseiuti o dichiarati e moito meno agli adottivi. Art. 242, 245, Codice civilo.

Se la tutela ripoto la sua origine dal principio cho i minori non possono rimanere indifesi, ne abbandonata l'amministrazione dei loro boni: tutoris pmecipuum officium est, ne indefensum pupillum relinguat, come lascio scritto Marcollo: conoseiuto cora' o che la tutela si apro quando ecssa la patria potesta, ne consoguita che: feminac f.utores dari non possunt; apputi to perche absurdum est ut aliis regat, qui se ipsum regere nequit; non ostanto ii Codice civilo abbia in certo qual modo sollevata la donna dal la quasi perpetua tutela, in cui si trovava sotto le pas-sate legislazioni. Ne ci6 soltanto; plerumque tutela virile officium est; la causa assuntiva sta nell'indole di questo istituto La tutela ē un ufflcio pubblico (rmmus publimm); lo loggi che la riguardano sono in gran parto loggi politiche destinate a protoggere i minori. Bd o secondo questo principio cho bisogna interpetraro e completare le diflicolta e le lacune che, secondo i casi, s' ineontrano in questa matoria, senza dimenticare che trattatidosi di loggi sitTatto, non è porraesso ai privati di derogarvi.

Non ostanto ne 11' attualita, ii tutore non agisca *auetoritatem interponendo*, ma da solo, di propria autovita, senza lo intervento dei suo rappresentato, pure in conseguonza dol prineipio : *mandans et mtindatarius habentnu" pro una persona*, ii t'atto dei tutore 6 fatto dei pupi 116 : *factum Moris, factum pupitti*. Iluindi i dritti acquistati dal tutore e le obbligazioni da lui assunte in questa qualitu, giovano o nuocciono ai pupillo soltanto. II tutore poro so non da sumcienti notizie della quallta in cui agiace, po-trobbo trovarsi porsonalraonto impegnato a riguardo dei torzi, con cui ha contrattato. Avverrebbe altrettanto, so agondo in tāle qualita, si rondesse colpevolo dl dolitto o quasi dolitto; e potrebbe, come dovrebbo essoro oondan-

nato aile spese dello liti in nomo proprio originato da un i'atto colposo o iliecito da sua parte. Molto piū se doloso, in u.uanto : dolus tutorum puero neque nocere neque prodeaec debet, conie insegnd Fapiniano, L. 8. D. guando e<c

facto.

Per i flgli nati fuori matrimonio, cessata la tutela Jēgai o dol genitore rieonoscente, o so si tratti di flgli di geni-tori ignoti, si costituisce un consiglio di tutela, coniposto per quelli non rieoverati in uno ospizio; mentre per quest'ultinii ii consiglio dello ospizio funge conie consiglio di tutela, con la differenza cbe ii consiglio di tutela nomina ii tutore dativo; poiche, com'e noto, per i flgli naturali non pu6 esservi tutela testamentarie maneando la pati-ia potesta; ne tutela legittima, non avendo essi alcun rapporto cogli ascendenti legittimi del genitore naturale; mentre ii consiglio dell'ospizio decidera, se convenga delegare uno dei snoi merobri per esercitare le funzioni tutelari. l Art. 248, 361, 262 Cod. civile.

Non ostante i minori per la loro maneanza di sviluppo

Non ostante i minori per la loro maneanza di sviluppo l di mente e di corpo non possano attivarsi giuridicamente, o quindi, cessata la patria potesta, subentri la tutela, pure vi sono dei casi, in cui eccezionalmente sono capaei di agire: 1º per stabilire un rapporto coniugale, art. 55; per legarsi in rapporto di flliazione adottiva. con altro indi-I viduo, art. 206; nella disposizione dei loro dritti per to-I stomento, art. 763; per assistere ai consiglio di famiglīa, benebē senza voto deliberativo, art. 251; per quanto riguarda i patti nuziali, art 1386 Codico civile. B così an<ho in raatcria commerciale in tai un i casi determinati da I queste leggi.

La incapacită del minore, come s' e detto, e fondata sul I mancato sviluppo delle sue attivita cosl flsiche che mo-I rali, ii quale suppone si completi perfettamente all'eta di 121 anno compiuto.

E questa una prosunzione di legge, la quale potrebbe, I in cērte speciāli individualita, essere distrutta daile posi-I zioni contrarie di fatto. Se lo sviluppo delle facolta invece I di compiersi in questo periodo, ē i iii precoce in quaicuno

č ragionevole clie 8i faccia an'eccczione alla regola sulr 1' inuapacita e lo si dichiari capace.

Questa capacila occezionalo accordata ai minore, v» detta emancipazione, la qualo si riticne como nno stadiol intormodio fra l'assoluta incapacita dei minori e la rapacita dei maggiori. Eppure cosl dovrebbe essere; ma in t'atto non e, consistendo cssa invoco in un provvedimento individualo, come indica la stessa parola, ciie libera ii minora dalla patria po testa e dalla tu tela. Mancipittm dieevasi ii doralnlo quiritario dei romāni, quindi mancipare significava mettere nell'altrui po testa; ed emancipare scio-l gliere da essa rent mancipi; e tāle era considerato ii flglio di famiglia rispetto ai padre. A scioglierlo adunquo da questa potosta v'era d'uopo d'un atto legittinio detto emancipazion e,che cseguivasi nell'antico dritto con tro immaginarie vendite con tanta solennita di forme, sino a cbe piacque ad Anastasio surrogarle ii rescritto dei prin-1 cipe, che poi Giustiniano eomnmto con la sentenza **dei** giudice competonto. Essendo essa. un atto di volontaria giurisdizione, ne ii padre poteva esservi costretto mono in taluni dati casi, come se incrudeliva senza pieta verso ii flglio; se avesse ricevuto qualche cosa per farlo; se l'impubere provasse osserg'i vantaggiosa l'arrogazione; në ii flglio poteya senza sua volonta emanciparsi.- Mliua fa milicis emancipnri invilus non eogitur. Paul. sent. II, 25,5.

Come tāle, l'emancipazione non conferisce altro dritto ai minore, meno quello di fare da solo gli atti cbe non eccedono la semplice amrainistraziono, art. 317 Cod. civ. 1 Per tutti gli atti di disposizione poi, oltro ii eonsenso dei curatore, e necessaria l'autorizzazione dei consigllo dl fa miglia o di tutela. E quando le dellberazioni dol consiglio riflettono atti di aiienazione, di pegno o ipoteca dei beni dei minore, ē necessaria la omologazione dei Tribunale, [art 319 e 301 Cod. civ. Pero> non vi ē assistenza, autorizzazione od omologazione che valga a dare all'eniancipato la facolta di donare i suoi beni, salvo che si tratti di donazioni rimuneratorie e manuali di uso, o ricorra 1' applicazione dolla massima : liabilis ad nvptias, habilis lād pacta nuptialia, art. 1052, la iļ'.iale ricorro nel casi previsti dall'art. 138G Cod. civ.

L'omancipazione puo essere espresss o tacita. La tacita segue *ipao iure* pel fatto stosso del matrimonio valido o almeno putativo, a qualunquo eta sia contratto, ed e serapre irrovocabile, anciie in caso di scioglimento del matrimonio.

La emancipazione esprossa puo farsi a favore del minore che abbia compiuto ii diciottosima anno nei modi e nei casi previsti dagli art. 311, 312, 313 Cod. civ.

La sentonza di Paolo sarebbe riferibile all' emancipazione espressa, ma oggidl e di nessnn vigore; perche se ii consenso del minora non e pin riehiesto per la sua validita, molto meno ii soo dissenso pud distruggerne o paralizzarne gli effotti. Come non na nessun vigore l'altra massima di Modestino: filiua emancipntus etiam sine consensu patris urorem ducere potest. L, 25. D. de R. n.; giacche se qnosto consenso è riehiesto per i maggiori, tanto piu lo e per gli emancipati. Art. 63 Cod. civ. T L'uniea quistione possibile ai riguardo sarebbe invece, [se l'emancipato possa senza l'assistenza del cnratore, provocaro la nullità del suo matrimonio o la separazione personalo; o pin generalmente, se egli possa agire in giudizio per una quistione che interessi esclnsivamente ii suo stato. Se si considera che ii cnratore non è dato alla persona, ma ai beni e eho ii legislatore esige l'assistenza di costui a tntela dei snoi interessi materiali, ne segue che in nia-teria siffatta, in cui non sono impegnati che interessi morali soltatito, quest'assistenza non e punto necessaria.

In ordino agli effotti dell'emancipazione, per quanto rīmētie la pars ma, possono consultarsi gli art. 220, 305 e 306; 221, 222, 223, 278, 279, 280; 18, 208,209 Cod. civ. In quanto ai patrimonio, ii minoro emancipato acquista una capacita assoluta e perfetta per gli atti di semplice Jamministraziono; acquista una capacita relativa ed inifperfetta per cērti atti di una disposizione indiretta di capitali, e conserva la originaria incapacita anehe assoluta n perfetta per tutti gli atti di disposizione diretta dei

feuoi beni.

Jfcmo rebus suis interdlctos existiinctui', īīisi nuditns» Expedit rel publicae ne quis re sua niale iitatur. Inetit. āe Ms qyi mi vel alfen.

Queste due regole si riferiscono l'una all'interdizione, l'altra all'inabi I itazione, lo quali suppongono un individuodi regola di maggiore eta, che non possa attivarsi giuridicamente per intermita di mente; la qualo se totale da. luogo all' interdizione, se parziale all' inabi I itazione.

La eapaeita assohita e perfetta del maggiore d'eta riposa nel compiuto sviluppo delle sue faeolta mentāli. Ora. quando questa presunzione ē contrastata dal fatto contrario, non ostante l' eta, deve eessarne l' effetto dichiarandosi incapace ii maggiore.

1/ interdizione adonque suppone un disordine abituale

di mente motivato da qualsiast causa.

La legislazione romana ammetteva pin cause d'interdiziono, cosl la prodigalita che ii fiirore; così la denienza che la imbecillita, ed in tēsi generale : qui perpetuo morbo 1 laborant et rebus suis superesse non possunt.

II codice italiano invece ammetto una sola causa d'interdizione, l'abituale infermita di mente : lo sconcorto men-\ tāle, sia quale si voglia la sua forma, purenē permanento je non passeggiero. Nē qui si arresta; ma a differenza delle leggi civili abolito, che ritenevano soggetti a questa mi-sura solamente i maggiori, prevede ancora la possibilita. dell'interdizione e nel minore emancipato e~nel minora

prossimo^xa divenire maggiore. Art. 324, 825. L'interdiziono è legale e giudiziale. L'interdiziono legalo è. per solo efletto di legge como conseguenza di condanna i penale, art. 83 Codice penale. La giudiziale, ch' ē la in- l

l'terdiziono propriamonte detta, vione pronnnziata dai triibanāli civili noll' interesse delle persono abitualniento in-I ferme di monte e perci6 ioeapaci di provvedere alio cose I

Per lo svariato forme che pud assumere, la logge non ljdistinguo, nó deflnisce la infermita di mente, afh'dandosi lin questa parte all" arbitrio dei magistrāti, che debbono idiehiararla. E percid trattandosi di un fatto singolare, l'ingterrogatorio in questo giudizio e decisivo, in quanto fra lle azioni, lo quali sono per così dire i segni naturali delle lanezioni doll'animo, ve ne sono alcune così personali, così linerenti, cosl strettamente nnite alla persona, che sarebbe lirapossibile supporre che questa le possa faro, senza do-I versi rieonoscere lo stato della sua attivita mentalo. Di • maniera eho raccolto l'intorrogatorio, per lo più ii Tri-Ibunale e sompre alla portata di comscero se la infermita isussista o meno; se sia abituale e di sua natūra da ren-Idere l'interdicendo incapace a potero disporre della sua Ipersonalita. Nol qual caso ii Tribunale pud *cognitu causa*, Inorainare nn cnratore provvisionale, che possa a ver cura ■non solo tici beni, ma anehe della sua persona.

Dichiarata l'interdizione, l'interdetto è cquiparato ai mi-Inore in stato di tu tela, ari 329 Cod. civ. Con la differonza ■che ii minoro pud contrarre matrimonio, fare donazione Inel contratto medesimo, e se maggiore dei 18 anni, pu6 | J anehe testare; montro tatto cio non e neppure consentito

■all' interdotto.

Rispetto ai terzi, 1' interdizione producē i suoi effotti

daiļa puhblicazione della sontenza, la quale se passata in Igiudicato, deve avere la maggiore pubblicita nel modo in-Jdicato dali'art. 844 Proc. civile.

Se la informita di mente non e abituale, perpetuo morbo, ■ma affatto transitoria e parziale, ha luogo la inabilita-Izione, la quale ē la emancipazione in sonso inverso. La lemancipaziono e nn'ecrezione all'incapacita dei minoro; la linabilitaziono e un' eccezione alla capacita dei maggiore iin gaisa eho l'una forma eccezione alla regole d'incapa-Icit[^], e la inabilitazione alla regola di capacita; l'una fonidata sull'eccesso, l'altra sul difetto di senno.

L' inabilitaziono differisce pure dali' intordizione, come differisce la parte dal tutto.

II fondamento dell'interdizione e lo sconcerto mentale; quello dell'inabilitazione n'e la debolezza; ii disordiriel mentale è privazione di ragione; la debolezza di mente e mancanza di avvedntezza e di prudenza nel ragionare o quindi nel fare.

I romāni alla debolezza dl mente ed alla mancanza diavvedutezza, come avveniva nell'iiomo aflbtto da prodlgalita, davano ii cniatore e provvedevano con la intordizione: aeguum est (dico la legge 12 § nlt. D. de tut. et cur. āat.) prospicere nos etiam eis, qui quod ad borta ipsorum pertinet, furiosum faciunt eocihim. Cicer. de sen. 7: Nostro more male retn gerentibtts patriia bnnis interdid, solet. E ii fr. 1 D. 27, 10: Lege XII tabularum prodigo interdicitur bonorum suorvm administratio, quod moribua gvMem ab imitio introductum est.

Lo scopo di questo istituto e di garentire 1' individno contro gli attacchi imprudenti, che potrobbero compromettere la sua fortnna; motivo per cni, por le antiohe leggi, non coipisce soltanto ii debole di mente, ma anche ii prodigo, onde evitare lo sperpero del suo patrimonlo.

Pel nostro diritto 1' inabilitato e simile ai I' cmancipato I nell'estensione della sna capacita; perd a difTeronza di costui, egli pu6 fare con la sola assistonza del curatore, senza antorizzazione del consiglio di famiglia, ne omolo* gazione del Tribunale, tutti gli atti di disposizione, accepto

le donazioni art. 339, 1052, 1058 Codioe civilo*.e mentro la cura dell' emancipazione e logittima e dativa, quella dell'inabilitato b sempre dativa. I L' inabilitazione e legale e giudiziale. La legale e isti-

tuita dalla stessa legge in favore del sordo-muto e del cieco dalla nascita, i quali giunti all' ota maggioro, sono inabilitati di dritto; galvo so ii tribunale, In grazia dell'edncazione ricevuta, non li dlchiari abili a provvedere aile cose proprie. Art 840 Cod. civile. La giudiziale e pronunziata dal Tribunale in favore del debole di mente e del prodigo, che sclnpa ii suo patrimonlo,- giacche: ;• dit reipublicae ne sua re auts male utatur.

Statam tuiim nntali professlone perdita mutilatum no» esse cērti Juris est.

Cod. L. 6. de fid. instrum.

Per la retta intelligenza di (piesta regola, giova innanzi tntto rilevare che i registri pubblici presso i romani erano detti *professiones* giasta la legge 2* Cod. *deprohat: vitia priorum censuum editis natis professionibus evonescunt.* E cosi ancora con la parola *profiteri e'* intendeva la dicbiaraziono di qualche fatto o di qualche circostanza cbe facevasi negli atti pubblici.

Ragioni di pubblico e privato interesse consigliano di assicurare e conservare la prova degli avvenimenti che creano o niodificano lo stato delle persone fisiche. Alla socicta eivile interessa la conoscenza e la prova della nascita e della morte di qualnnque individuo iiazionale o straniero avvennta nel regno, e devo anehe interessare nno stabile accertamento dello stato, dei rapporti e delle qualita delle persone. A ciascun privato poi è della massima importanza l'avere un sieiu'o ed immutabile mezzo per provare lo stato, la condizione e le qualita proprie e quelle degli altri con le qnali e in relazione, per potere regolare i suoi diritti e le relazioni giuridiche cbe ha verso i terzi.

Da ci6 la necessita o 1' utilità dei registri dello stato eivile. in cni ciascuno trova la sna biografla giuridica. Da cio ancora le nerme imprtscindibili circa la natūra di questi reģistri, la compilazione degli atti che vi flgu-rano; la forza probante dei ceitiflcati estratti da essi; i niezzi per suppliro alla loro maneanza, cd ii modo di ret-tiflcarne gli atti errati.

Ordinariamente la prova legalo ed autentica dello stato

dolle persone vieno somministrata dagli atti seritti *ta* questi registri, i quali come atti autentici, perche redattil da ufficiali a ci6 destinati, fanno fede flno a giudizio di falso. II possesso di stato por6 ha sempre conservato a-gl'individui la loro eondizione cd e servito e serviri sem-pre a distingucre le famiglie. I registri sono stati inven- tati come mezzi più facili a conservare e fornire più si-cure prove, senza per6 dorogaro aile altre, specialmonte a quelle che sorgono da un determinat» possesso; di ma-niera che se questo possesso non e difforme agli atti civili e 1' uno e gli altri prostansi un appoggio scambievole, tutte le incertezze svaniscono.

11 possesso pubblico, ch' era per s6 decisivo prima che fossoro introdotti i registri, conservora sempre la sua primitīva efflcacia e fbrmera costantemente la prova pio certa e decisiva.

Da cid la massima in esarae, la quale trova la sua a; plicazione non solo allorche noi pubblici registri sleno incorse alterazioni, omissioni ed orrori; ma anehe quando i registri niedesimi sieno all'intutto distrutti, smarriti, o non abbiano mai esistito, come, per cērti atti non tra-seritti, spesso avviene per la colpevole negligenza di co-loro ai quali sono affidati.- nec omissa professione probatio-nem generis exelurlit; ed e ai possesso di stâto, cui piu spesso si ricorre in tāli casi. Art 364 Cod. civilo.

II registro dello stato civilo non e che la prova di cjnesto possesso, anzi ii possesso provato dal registro, merce cui la perdita dei titoli e riparata: e se essi esistono, ma alterati, questo possesso medesimo li rettiflea.

Inutile ricordare, che gli atti dello stato civilo segnano un progresso ed un trionfo • uno dei principali fattori della civilta moderna, la secolarizzazione deH'ordine civile, la sovranita Iaica.

Come si sa, flno ad un certo temp» quosti documonti erano osclusivamente mantcniiti negli arehivi parrocchiali, fu quindi uno di quei raagnanimi ardimenti, che sforzando le interno energio dolle coso. tanto conferirono a che J'aziono della Chiesa ritornasse alla purita dei suoi principiL

PARS SECUNDA AD RES.

SEZIONE I.^m

Patrimonio, Bēni e loro distinzione. — Pro-prieta, Comunione, Accessione, Specificazione, Occupazione, TJsurpazione. — Possesso, *Jua ri»\tentionis*.—Servitu, Usufrutto, Uso, Abitazione, — Eniitcusi. — Pegno, Anticresi. — PriTile-gio. — Ipotcea, Trascrizione.

- I. Absumptum non videtur, quod in corpus patrimonii versum est. II. Suarum rerum unusguisņue est arbiter et ādmiņus.
- III. Res cīamat ad dominum.
- IV. Servitus sine praediis constitui non potest. V. Mecognitio nihil dat novi.
- VI. Creditor qui permittit reni venire, pignus dimittit. VH. Privilegia non ex tempore, sed ex causa aestimantur. VIII. Hijpotheca est tota in toto et tota in qua-libet parte.

Absumptum noti Tidetar, qnod īū corpus pāTrīīīīoīīīī verstīm est.

L' insienie īlei beni d' una persona forma ii suo patrimonio; o consideratf i beni in rapporto ai dritti oho rap-

presentano, ii patrimonio oonsiste nel complesso dello ro-lazioni cbe un subietto di dritto ha sui beni.

Il patrimonio adunque e un' univorsalita di dritto, nel senso cbe i beni formano in virtu deli'unita stessa della persona a cui appartengono, un insieme giuridico. E percid in ultima analisi, ii patrimonio potrebbe dirsi la porsonalità dell'uomo posta in rapporto cogli oggetti sui quali pu6 avere dritti da esercitare. In cio ii contenuto della regola. B di qui ancora l'altra: in indietis universalibus re» succedit in loco pretii et prctium in loco rei; perche gli oggetti esteriori che trovansi nel patrimonio non no fanno parte per sē stessi e sotto ii rapporto della loro natūra constitutiva, ma soltanto in qualita di beni e sotto ii rapporto dell'utilità che possono offrire. Non ostante questa regola non sia stata riprodotta dal Codice civile, serve nondimeno di base a parecchie delle sue disposi-i zioni.

Da cid si raccoglie che 11 patrimonio comprende: 1.* tutti i beni senza distinzione ed anehe i beni incoati dalla persona. Sicche quando si e chiamati a succedere ai pa<trimonio altrui, tuttocio che trovasi nel patrimonio doi-i'uno si confonde con quollo dell' altro; 2." Ū patrimonio non e un oggetto osterno, ma una pūra asfrazione; ē la personāli tā doH'uomo posta in raporto con i vari oggettiļ dei guoi diritti; quindi un tntto giuridico, un'universalita di dritto; 3° gli oggetti esterni, che trovansi nel patri-monio non vi fanno parto in se stessi o sotto ii rapporto della Ioro natūra eostitutiva, m» solo in qualita di beni e sotto ii rapporto dell'utilita cho pofsono offrire; ii che sempre piū

conforma ii contenuto della rogola.

Ēitenuto cho ii patrinionio sia ii eomplessb delle relazloni che un subietto di dritto ha sui beni, ne scgue che noll'ampio concetto dei beni si comprendono tanto le cose corporali, quanto una prestazlone dell'uonio; dal che segu o ancora che ii dritto patrimoniale comprende cosī i dritti reāli che i drilti delle obbligazioni; eonsistenti gli uni nei rapporti tra la persona e la cosa, che n' e l'og-gotto, ius in re vel in rem; gli altri nei rapporti di una persona con un' altra, ius ad rem, vel personām. Wpiū jmipriamente, dall'esercizio dell'atti vita personālo derivano 1 dritti reāli ed i dritti personāli. I primi sono i rapporti dirotti tra la persona e la cosa e si riferiscono mediata-monte aile altro porsone, in quanto esse hanno ii dovere di rispeftarli e tai volta ii potere di limitarne l'esercizio; i socondi, sono rapporti diretti tra persona e persona e «ariono solo indirettaniente sulla cosa, riducendosi ogni obbligazione alla prestazione dell'obbietto.

Quosta dintinzione dei dritti non si oppone ai principio,
che ii soggetto oostante dei dritto sia la persona. Ora
l'unita dei dritti reāli e personāli costituisce ii patrinionio,
ii quale rappresonta l'insiemo dei mezzl estrinseci, materiāli e spirituali, creati dalla persona a sē medesima.

1 dritti reāli comprendono la proprieta e i dritti sulle cose altrui. I dritti personāli si risolvono nelle obbligazioni, che hanno un contenuto economico o peouuiario; donde segue che 11 patrinionio contiene tutti questi elementi, in parte corporali ed in parto incorporali; in altri termini, tutto le cose; giacche la parola cosa, res, se nel linguaggio eomune denota tutto cid ch'esisto fuori di noi, nel signifleato giuridico e proprlo serve ad indicare tutto cid che pu6 esseio oggotto di dritto. Cosl cosa non ē sol-

tanto un oggotto materialo che 6i possiede, ma ai tresi un fatto a cui puo a vērsi dritto, o una azionē che puo farsi valere in ghidizio : rei appellatione et causae et iura continentur, cimo lascid sciitto Ulpiano: 24, D. de verb.

Vsignificat.

Le eose poi in quanto riescono di qualche utilita, cioe sieno atte a soddisfare gli umani bisogni, diconsi beni, quod beant, hoc est beatos faciunt: beare est prodesse, Ulpiano 49, D. 50, 16. In questo concetto si accordano ii diritto e 11'economia; sebbene l'uno guarda 1'utilita dal lato giuri-

dico; l'altra da quello della ricchezza.

Le cose poi vanno distinte per le loro qualita naturali e per le loro condizioni giuridicho. Sotto ii prinio rap-porto si distinguono in mobili ed immobili; divisibili ed indivisibili; fungibili e non fungibili occ., mentre per le qualitā giuridiche, sono pubblicho, privāto o vacanti, secondo cbe appartengono allo stato e istituti pubblioi; ai privāti e istituti privāti; o sono res nullius, cioe non appartenenti ad alcuno.

Tra i beni dello stato, bisogna distinguere i patrimo-

niali dai demaniali.

Se i beni sono posseduti dallo stāto nello stesso modo che un privato possiede le cose sue, allo scopo di percepirne le rendite per sopperire all'esigenze dell'erario, questi beni sono detti patrimoniali; se poi lo stato non li possiede se non per regolarne 1' uso, ch' 6 pubblico, sono essi del pubblico demanio. In altri termini: si di-cono beni patrimoniali quelll, di cui la proprieta e di tutti e l'uso e esclusivamente dello Stāto, viceversa formano parte del demanio pubblico quei beni, di cui la propriet» o rappresentata dallo Stāto e l'uso e di tutti: bona quae non de pecunia populo, sed in publico usu tolluntur. Ed appunto perchfe l'uso di questi beni e di tutti, sono

per sē stossi inalicnabiii ed imprescrittibili; ai contrario doi beni patrimoniali, cbe rimangono sottoposti aile leggi comuni, tranne ii caso di alionazione, in oui trovansi sottoposti a talune prescrizioni di legge per meglio garentime l'osito. Art. 430 Cod. civilo.

Anche le azionl vanno comprese fra i beni. E cid a Jif-'

ferenza dello autiehe leggi, in eui l'azione era diversi dal d rit to : o«» aetionem habft ad rent recuperandam, ipsdm-vem habere videtur. Nell'attnalita invece l'azione ai confonde con esse, e ccm' e inconcepibile un dritto senza-azione, così non si coneepisee nn'azione scnza dritto. Ond'e che troviamo adoperate entranibe questc due vocil per eeprimere indistintnniente lo stesso concetto. In eio-j ii disposto degli art. 415 e 418 Cod. civ. Jn cui, nel-l'nno, fra le cose immcbili per 1' oggetto a cui si rifari-scono, aono comprese le azioni tendenti ai ricupero di im-mobili o dritti ad essi relativi. Ne la rivendicazione e la sola azione di guesto genere; giacche anche le azioni che conservano dritti riferentisi ad immobili, sono comprese fra essi. Come ad es. 1' azione di rescissione d' nna ven-dita o d'nna donazione d'inimobili, è immobiliare in ra-gione all'oggetto che tende a conseguirc. E nell'altro ar- I tioolo 418, fra 1 mobili per determinazione di legge, sono compresi i dritti, le obbligazioni e le azioni anche ipote-carie, che hanno per oggetto sonune di danaro o effetti mobili, commnqne l'azione ipotecaria resta senipre immobiliare, nn dritto reale immobUiare che assicura l'attua-zione d'un dritto personale mobiliare, art. 1967 Cod. civ.

Stiarum rernm uimsqulsque est arbiter et dominus.

Cod. L. 21 iU Manā.

La proprieta come uso delle cose, come mezzo alla vita flsica e morale dell'nomo, come condizione specialo di conservazione e di svolgimento a raggiungere i flni dell'esi-l stenza individnale e sociale, non puo avere altro fondamento giuridico cbe la personalita umana, da cui promana. E percid come tale, la proprieta e ii massimo dei dritti reali, piena potestas in re. Se non cbe le stesse leggi romane a iianco del tus utendi et abutendi ponevano: quatenus iuris ratio patitur; ed ii Codice Oivile, noll'atto lo fa consistere nol dritto di godere e di disporre delle cose nella maniera piu assoluta, soggiunge: purche non se ne faccia nn uso vietato daile leggi e dai regolamenti. Art 436.

Non ostante sia illimitata ed assolnta la facolta attribnita ai padrone delle cose, deve necessariamente subire limitazioni e modificazioni quando entra nel suo periodo di manifestazione 0 di esplicazione, non nel rapporto tra ii proprietario e la cosa, ii quale rapporto resta inalte-rato, ma nel rapporto del proprietario con ii pubblico per nn interesce tutto sociale e generale.

interesse tutto sociale e generale.

I poteri cbe ii dritto di proprieta comprende in sẽ, sono compendiati nei due principāli dritti di *godere* e di di*sporre*. II dritto di godere implica : 1° ii *ius utendi-fruendi*, cioe quello di nsare della cosa e di percepirne i fratti cosl naturāli che civili; ii qualo si estende fino all'abuso

FALOOBE — Regulas iuris.

ftM abutendi, dritto dl distruggere la cosa; 2° ii ius pošgidendi, o dritto di tenor la cosa in proprio potero, da non confondersi cod *ius possessionis* o *possesso*, ch'6 nti potero di fatto osercitato snlla cosa con l'anirao di farla propria: 3° ii ius vindicandi, ii dritto di perseguitare la cosa presso chlunque possa trovarsi, nella cni aziono, rei vindicatio, e riposta la tu tela che lo stato appresta alla proprieta

privăta, art. 439 Cod. civile. II dritto di disporre comprendo : 1° 11 iu\$ disponendi la senso stretto, ch' ē 11 dritto di prendere cjualsivoglia disposizione snlla sostanza o snlla forma della cosa. anche eccedendo i limiti del ius utendi-fruendi; 2° 11 ius nfienrmdi, ch' 6 la facolta non solo dl trasmettere ad altri la proprieta in qualsivoglia modo, ma anche di abbandouarla

ed assoggottarla a qualsiasi restrizioiie.

Ne ci6 soltanto: II proprietario ha anche ii dritto di rospingere lo altrai pretese snlla cosa, *actio negatoria*; non che l'altra, *acceptio datninii*, diretta allo stosso scopo, so 8i e convenuti in giudizio. £ cosi ancera 11 dritto che ai ha di obbligaro ii vicino a stabilire a speso comuni i termini tra duc proprieta contigue, actio linium regundorum, e l'altro di ohiudere ii suo fondo In ilualsiasi modo, salvo i

dritti spettanti ai torzi, art. 442 Cod. civ.

Dali' insienic di tutto,cid, chiaro apparisee como ii dritto di proprieta sia assolnto ed eselusivo. Dondo seguo d/uorum in solidum dominium esse non posse, L. 5 § 16 D. 13, 5, che una proprieta cioe non possa contemporanea-mente e per la totnlite della cosa, appartenorc a due o pin personu. Cio non toglio pero che pin porsone possano per parti intellettnali, pro indioiso, avere la proprieta della stessa cosa, in modo che: nee guisguatn partis cor-\poris dominus est, sed totius corporit pro indioiso pro porte dominium habet. In cio la teoria della comunione o comproprieta: la quale suppono senipre che Ira i eondomini non vi sia nessnna eonerota e materiale distribuziono di parti flslche della cosa conmne; o dove cio ai voriflea, non vi e pin proprieta coniuno, ma proprieta separāta : quod pro dioiso noslrum est, īd non pāriem, sed totum esse. b. de verb. signifleat. Da cio soguo clio

nessuno doi conipropriotari si puo dir3 padrono ossoluto ed esclusivo della cosa intera o d'una parte corta e de* terniinata; nia eiascuna ha dritto indistintamente su tutta la cosa e su d' ogni parte di essa per una quota ideale. L' esercizio perd di cjucsto dritto va suboniinato a due condizioni; l'nna cioe di nsare della cosa secondo la sua Idestinazione; 1' altra, clie questo esercizio non dove pregiudicarc ai condomini, art. 675 Cod. civ., seoza che nessuno di essi possa fare innovazione snlla cosa conrane, anche quando la credesse vantaggiosa agli altri: in re <u>Vommuni</u> nemo dominorum iure facere quiāquam invito ai' tero potest. Pap. L. 26. D. com. divid. Dove quindi flni-sce 1' uso loc i to, comincia la innovazione ed ii veto per ciascono dei partecipanti; ed in questo caso : potior ēst cauna prohiltnitii. E cio non per ragione di servitfl, perche res sua nemini servit; ma iure paris eausae; in quanto la uguaglianza fra i condomini impedisce che l'uno ngisca da padrone osclusivo ed nsorpi ii dritto deii'altro, ius sibil alienum praedpiat. Sicchē ii ius faciendi dell' uno, tro-vando un freno nol ius prohibendi deii'altro, niantione l'equilibrio e l'egnaglianza porfetta fra loro.

Il dritto del *veto* ha anche nna ragione economica, nel senso che nella maggior parte dei casi, ai pericolo delle spese che p«6 portare uu'innovazione, e piu utile jnantenere lo stato attuale delle cose. Ne ii dritto dei *veto* vien meno per consenso della maggioranza: *maior pars quod fecit hoc omnes fecisse videntur*, art. 678 Cod. civ.; giacche ii contenuto di questa regola non ha niento che fare con le innovazioni sulla cosa conrane, essendo escloeivaniente

riferibile alla semplice amministraziono.

Quosta condizionalita di cose per6 non sempre riesce proflcua e prohttevole ad alcuno; giacchē nella conranione trovandosi con rasi i dritti degli uni con quegli degli altri, spesso avviene che la cosa deperisca, o per lo meno ne migiiori, nē si accresca. In cid la ragione economica della regola: nemo invitus compellitur ad comunionem; la quale, perchē d' ordinē pubblico, non patisce che vi si deroghi daile parti, inono per interesse conrane, non corra ii caso di qualche durata, che non potrebbe mai eccedere 11 decennio, art. Otfl Cod. civilo.

Ccmunque assoluto cd esclusivo ii dritto del proprie-tario, pur non di meno soffre delle liniitazioni, sia per ragione di utilila pubblka, sia nell'interesso privato, fra le quali le più no te vo li sarebbero; 1." ii dritto di espro-priazione per eausa d'utilita pubblica; art. 435 Cod. civ. e Leg. 25 giugno 181-5 e 18 dkembre 1879; 2.º l'obbligo di lasciare i marciapiedi lungo i flurai e «anali navigabili, art. 534 e Leg. 25 giugno 1865; 3.º l'obbligo dci fondi in-feriori di ricevere le acqne, che dai più elevati scorrono naturalmente: natūra loci nocet, art. 536 e seg.; 4.º l'obbligo del proprietario della sorgente di non divertirne ii corso ad aemulationem, art 545; 5.º i rapporti di vici-nanza per ragione dci qnali e stabilita la ccmnnione for-zata dei mūri o fatto obbligo a determinate distanze dal conflne, art. 570 e 571; e così anche per ciù che riguarda le piantagioni ed altro di simile, art. 579 o 58u Cod. civ. La stessa massima dominus soli est dominus coeli et in-ferorum, non e così estesa ed assoluta per quanto appare; perehe va intesa nel senso che ii dritto dei proprietario si estende fino ai punto ove sia possibile trovare un'utilita pel suo fondo, ciofe fln dove \(\bar{\epsilon}\) possibile esercitare utilmente la propria attivita, salvo le disposizioni della lcgge sull\(\mathbelda\) iDiniero, art. 447 Cod. civ.

La nroprieta si estende pure a tutto cid ch' 6 prodotto dalla cosa, o si unisce o s' incorpora alla iuedesima per dritto di accissione : *accessio cedit principāli*, art. 413 Codice civile.

6i e fatta quistione se 1' accessione fosso un modo di acquistare ii dominio come presso i romāni, o non invece, eome fra i moderni tassativamente disponē ii Codice portoghese, sia nna forma del *ius fruendi* e quindi un dritto originato dal dritto di proprieta sulla cosa propria, come i frutti di essa. Quistione piū che aceademica, dl molto interesse nclla pratica. In efl'etti, so l'accessione fosse un modo di acquistare la proprieta e non uno del modi con cui questo dritto si estrinseca, ne seguirebbe che 1' ipoteca costituita sopra un fondo non potrebbe ostendersi a tutto cio che in seguito vi si potra acerescere. Parimenti, venduto uno stabilo, si intendono ai tresi vendute lo sue

accessioni; ii che non avverrobbe, ove quoste ultimo potessero oostituire propriota d i.s tin to, essendo eho nella vendita di nna propriota non si pn6 comprondero quella di una propriota divorsa, art. 710 Cod. civ. Giova intanto non confondoro l'accessione con la specificazione, la qnale e considerata dal nostro codico come un modo d'' accroscere; nia se no distingue in ci6, che nell' accessiono vi £ sempre relazione della parte col tutto, dolf accessorio con ii principalo; laddove per la specificazione quest' at-tinonza non osiste necessariainonto, art. 470. B ci6 con-formo alla dottrina di Sabino, ii quale attribuiva la cosa non all'arteflce, come pretende va la scuola di Proeulo, ma ai proprictario, sia parche la materia vincova la forma e tuttocbe trasformata, la materia era sempre quella; ed anelio porche *sine materia nulla speriet effici potent*, art. 495, 46S; mono non ricorra ii caso prevIsto dall'art. 470 Codico civilo.

In virtū dol principio: quiftyuid ex re nosira vam-itur, nostrum cst, ii dominio dei frutti prodotti dal f->ndo appartengono ai proprietario del fondo medesimo vi ac po' testate rei sitae.

Ai frutti naturāli, che sono prodotti organici o inorganici dolla cosa, sono assimilati gli uti li che si hanno occasione rei et ex eontractu, specialmento quando ricorrono a termini periodici. Essi diconsl frutti civili e si acquistano giorno per giorno, tie die in diem art. 481, a differenza dei frutti naturāli, che si acuuistano a misura che sono separāti, art 480 Cod. civ. Solo per occezione, l'ar*ticolo 1410 disponē a profltto della restituzione delia dotē, cho anche i frutti naturāli si acquistano dagli eredi del niarito de die in diem.

In questa materia bisogna poi aver presente ii principio : *fruetus non aeatimantur nisi deductis impensis*,' perche anche lo spese ed i raiglioraraenti possono essere considerati come un'accessione della cosa.

Comunque ii Codice civile non abbia riprodotta la tripartizione romana di spese necessarie, utili e voluttuose, pure risuita essorsi mautenuta, -come implicitamente risulta dagli art. 705, 1150, 1491.

II difficile in guesta parte 6 stato in rapporto ai possessore di traona o. di mala fede. Le leggi roraane presentano una notovolo contrarieta che fa sorgore grāvi disputē fra i dottori. Secondo la legge *Hanc*, *D. de hered*. petit. basata su principii di cquita, quoste sposo sarebbero ripetibili; mentre nella legge Domum, Cod. de rei vind., si riscontra una disposizione tutta contraria. Non ostante le disputē degli autori e gli studi spēcialniento di Cuiacio seguace dell'una, e del presidente Fabro segiiace dell'altra, la discordanza delle opinioni permane tuttavia.

Queste difficolta pero sono cessate di fronte ai patrio legislatore, ii quale ispirato alla dottrina prevalonte fondata sulla regola: nemo locupletari cum aiiena iactura, dopo ii principio invocato da Cuiauio, ha tatto una specie di transazione, dichiarando in massima dovnto queste spese in proporzione pero della somma minore risultante fra lo speso ed ii migliorato, senza punto distinguere so ii possessore sia di buona o di mala fede, art 705 Cod. civ. Ritiensi comunemento 1' acces^ione, la specificazione,

l'occupazione e la proscrizione essere i modi originari di aoquisto; mentre ii contratto, la donaziono e la successione ne sono i modi derivāti.

I primi non richiedono ii concorso della volonta altrui,

i secondi la presupponjrono. L'occupazione e la presa di possesso di una cosa senza padrone con intendimoato di acquistarne la proprieta. B presuppone : 1.° che ia cosa non sia nel patrimonio di alcuno, res nullivs, altrimenti vi si opporrebbe ii drltto del terzo: nullius in bonis est, quod enim nullhis est, id ratione naturāli occupanti conceditur; importa poco se la cosa fosse stata sempre *nullius*, ovvero se lo fosse divenuta ai tempo della presa di possesso; 2.º cho sia in commercio; 3.° ii tatto, vale a dire la presa di possesso o l'appropriazione corporea della cosa che si pensa acquistare; 4.° V animvs appropriandi, cioe la volonta di appropriarsi la cosa che si occupa.

Nei tempi attuali, per le mutate condizioni sociāli, l'occupazione e ridotta in brevissimi conflni. Per 1' art. 711 Cod. civ. va liniitata ai prodotti della caccia, della pesca; d tesoro o dello cose mobili abbandonate. Qaando piū. _J non si cara la cosa cho" ci appartiene c si lascia a pro-fltto di chi la vuolo, si ritione abbaurionata: atatim no-ātram esse desivere. rcm, qvam drrflinguimus. L. 43. D. de furtis. E cio tanto se ii propriotario lo t'a direttamento, tanto se la cosa si sottrae da se ai d< minio dol propriotario 0 ri torna res nulli u*. In quest' nltima Ipotesi, ad evitare lo difficolta cho potrebbero prosentaro la inienziona ed ii fatto deli'abbondono, si ha la precunzione *iuris* de-sunta dal tempo, ch' 6 ntisnra d' ogni esistenza: -desi-stisse videtur, qui intra tempus non peregit. Art. 713, 457 Codice civilo.

Bisogna poi non confondere lo cose abbandonate oon le cose smarrite; giacche se l'abbandono importa rinancia dl proprieta, lo smarrimento ai contrario presuppone la volonta di conservarle. Art. 715 e seg.

L'occupazione adnnque non riguarda punto gl' immobili, sia perche immobili non occupati nello stato presente non ve no sono; sia percbe solo per le cose mobili l'intenzione pn6 essore esplicita e manifesta nell" abbandono; mentre per gl' immobili l'abbandono tntto ai pift potrehce essore presunto ed in materia siffatta non c' ē presunzione cho tenga, potondo benissimo avvenire cho io abbandono oggi por posisodero domani, bastando ii solo anirao a conservare ii possosso degli stabili. E dato un terzo ne acqni-1 sti ii dominio, ci6 pu6 dipondere per effetto dell' usuca-pione,

non gia per ii fatto dell'occupazione.

l.a proprieta o gli altri dritti sulla cosa possono anche acquistarsi oon la prescrizione, la quale si distingue in estintiva od acquisitiva, secondo cho importi perdita o acquisto di dritti; e questa nltima va detta propriamente osncapiono, quod per usum aliguis capit aut aufert.

La vecchia dottrina amraise che, in soguito alla decorrenza d' un certo tempo si fosso o acquistato o perduto nn dritto Cid e poco osatto; lo stesse leggi roroane dis-sevo o con ragione : tempus non est modus costituendi vel dissolvendi iuris. Egli e nel possesso dol dotentore, nol silenzio, nell' acconsentimento dol creditore o dol propriotario, cho si rinvieno ii princi 'io della prescrizione. Ed e

perci6 che, fra gli offetti giuridici del possesso logittinio, ii piū rilevante ē l'usucapione, cioe l'acquisto del donii-nio dopo una certa durata di possesso non interrotto : sine possessione usucapio contingere non potest. D. de usurp.

Questo istituto non e un infame presidio croato dal dritto positivo per por terniine ai litigi; ina e giustificato dalla presunzione che nna cosa lasciata dal padrone apertasnonte e senza interruzione nel possesso altrui, sia da lui abbandonata; nel qnal časo e conforme alla dos dei beni, ch' essa riraanga definitivaniente nel patrimonio di colui alla citi attivita Lnnganiente ha servito. Inoltre, ed e questa la ragione prevalento, la prescrizione, nell'interesse sociale, mantione desta la vigilanza del proprietario e conferisce alla sicurezza ed alla stabilita dei patrimonii, onde Gaio: bono publico usucapio introducta est_T ne scilicet quarundam rerum diu et fere semper incerta dominia essent, guum sufficeret dominis ad ingiirendas res suas statūti temporis spatium. L. 1, D. de usurp.

E stāto osservato e eon ragione, che la prescrizione e bensl un niodo originario d'acquisto, ma mi generis, eioe non assolutamente indipendente. Essa serve infatti a supplire ad un possesso viziato o alla mancanza di titolo nel possessore. Onde l'antico adagio, in difetto di titolo :posliideo quia possideo; in quanto che gli effetti principāli del possesso sono : 1." non potersi togliere ii possesso a colui che lo ha, prima di avere legalmente provato appartenere la cosa a colui ohe la rodama; 2.° nel dubbio, betti possidentes; 3.° ii possessore ha ii dritto di mantenersi eon la forza nel suo possesso contro Finvasore: 4.° ii possessore e dispensato di provare ii suo possesso; in quanto: olim possessor hodie possessor praesumitur. Se non che, contro auest'ultimo risultato, a tutto rlgore, pud dirsi che ne ii possesso antico, ne ii possesso attuale danno luogo a presunzioni reciproche. Innanzi tntto, ogni presunzione legale deve avere un tosto di legge che la stabilisca, e qui ne avremmo uno conti'ario, art. 692 Cod. civ.; in se-condo luogo, la presunzione e introdotta dalla legge per vincero lo difficolta della prova, eho dolle volte riesce assolutamente nnpossibilo; od ii possesso a^tualo 6 un fatto

facilo a provarsi, e qu indi mancherebbe la ragione giuridica di questa presunzione. So non che per ii possesso attualc a difforenza dell' antico, che non e mai prosu mibilo, vi e un'occezione, qoando cioe si trova sostonuto da un titolo; perche in questo caso ii titolo lo spiega, gl'impirao ii suo carattore e la?cia presnmere che ii possesso sia contemporaneo ai titolo. Di qui la massima d'Azone: praesumptio de praesenti ad praeteritum indueitur.

E qui e da notare che se alcuno possegga attualmenie la co. Ja e provi averla posseduta in altro tempo precedenta, senza che riesca a dimostrare ii possesso interme-dlo. si presumo che abbia posseduto di continuo: probatis extrew is, pi-iiesunnmtar medin; ineno non si provi in con-trario U

fatto deH'interruziono, art, 691 Cod. eiv.

In ordinē alla qnantita dolla cosn posseduta, valc l'altro adagio : tantum praescriptum quantum posnessum; giacche ai di lā di cio che si ē posseduto, non si da proscrizione: praescriptis non operatur ultra id quod possessum est. Anche in fatto di servitū e d'nopo aver rignardo ai possesso che »o n' ebbe per dedurne ii modo della medesima stabi I ito in virtu di preserizione. Di maniera che ove si tratti di scivitu usucapibile e di cui si abbia anehe ii titolo, ii modo dell'esercizio eho si 6 protratto per ii tempo fissato dalla Icgge, la preserizione la vince sul titolo, art. 686, ■2137 Cod. civile.

In rapporto ai titolo, se per la preserizione trentenaria basta ii solo pissesso, art, 2106,2135; per la preserizione dereniale non solo e riehiesto ii titolo, ma anehe la buona

fedo, iirt. 2137 Cod. civile.

In (Juesto articolo non si parla di giusto titolo, conie per ii Codice Napoleonico, intoso per esso una cansa abile a trafferiro ii dominio, come pro soluto, pro emptore, pro do>wt>. pro dotē, pro legālo eec; ma vuole nn titolo traseritto e non nullo per difetto di formē. Nel qual caso: melim est non habere tituhim, quam habere vitiosum.

DuJ principalmente possono essero i vizii di un titolo,

la nu'lita e l'insufflcienza.

Distinta come e la nullita in assoluta e relatīva, e riteņu to eho l'atto colpito da nullita assoluta in cērti casi

si considera eome inesistente, giuridicamente parlar.do un titolo di questa natūra, nullo *ipso facto* non dovrebb» neppnro collocarsi fra i titoli viziosi. Phittosto fra (jiiesti andrebbe collocato ii titolo che contiene un difetto annIlabile; giacche gli atti infetti di nullita relativi *pecialmonto trasferiscono ii dorainio accompagnato dnl possesso, formando ossi per lo meno un titolo putat vo cd apparente tāle da jngenerare credenza di proprleta. Sotto questo rapporto ii titolo nullo non e titolo, ed ii possesso che ne deriva e un possesso senza titolo. Tāle sa-rebbe qnello che nno dei coniugi ha di una cosa, di cut l'altro durante ii matrimonio gli avesse fatto donnziono. Questo possesso sarcbbo puramento naturale, cioč civil-mente vizioso.

E insufflciente ii titolo quando, tuttoehe valido in s& stesso, non lo e egualmente a trasferire ii doruinio, ad indnrre ii dritto di propriota mediante Ja prescrizione: onde: iusto titulo postulēt qui ex causa ad trasfertidunP dominium habili possidet. Cosl sara insufflciente q.iol titolo che, essendo in sē stesso validissimo, da ai Itanto dritto a tenere una cosa per usufruirla. Di qoa'unquo durata sia ii possesso dell'usufruttuario, egli non putra-giaiumai trasformai'si in proprietario, per la hurafflcienza-del suo titolo a prescrivere. Ne 11 decorso del tenipo | potrebbo niai sanaro sifTatto vizio per la nota nia>-iina; nemo sibi ipri caunām posKessionis muture potest. Tanto pin che neH'esistenza del titolo, ad esso bisogna lisaliro per definire l'indole e la natūra del possesso: uniumuiuH-que contractu» initium spectandum et causa L. 1*, D. mandat.

E con ci6 bene e stāto ossorvato, che si falša ii concetto di questo aforisma, qnando vuolsi estendere ad ognf altra ipotesi che non sieno fjueīli di precarieta. Qiiando la logge vieta che si preseriva contro ii proprio titolo. nel senso cbe nessnno puo cangiare a te medes'mo II princlpio e la causa del suo possesso, dice con cii» chiaramonto che ai possesso precario si ricusa II benefli-io della preserizione. EJ in queste oondlzionl, giova nioglio non aver titolo, porcho allora con tront'anni si preserlve,

cho avorlo vizioso, ii quale perpetua 1' azione rendendo la

prescrizione impossibile.

La buona fode e poi la giusta opinione cho lia ii possessore di avore acquistato la proprieta della cosa : bonafides nihil alitta est quam iusta opinio luaesiti dominii,' o come la definisce Voet: est illesa coscientia putantis retumam esse.

U ignoranza del dritto altrtii e dei vizi del titolo, pa<V

fondarei o su errore di dritto o su errore di fatto.

Quando 1' errore cade sul fatto di credcre proprietario l'alienante o di crederlo capace ad alionare, non v'\(\bar{e}\) dhbbio cho l'acqnirente possa prescrivere. Non cosl per l'errore-di dritto: nunquam, scrisse Paolo, in usucapionibus turi>error possessoribus prodest. Ci\(\bar{e}\) alraeno per la passata giurisprudenza. II Codice civile per\(\bar{e}\) assimila l'uno all'altro errore, quando e la causa miica e princip\(\bar{e}\) del contratto, art 1109. Quindi come 1' errore di fatto, anche 1' errore-di dritto pu\(\bar{e}\) produrre neil'animo dello acquirente la convinzione di essere divenuto proprietario,

La buona fede e senipre presunta, art 702 Cod. oivile; ne deve dnrare per tutto ii deconnio, basta che vi sia stata-ai tempo dell'acquisto: tus civile non reauirit bonam fidem-

nui ab initio, superveniens mala fides non nocet.

Res claniiit ad domii: 11:11.

La proprieta non ha nionte di comuno con II possesso: *mhil communc habet proprieta* cum posstssione;* percid da non confondero ii nw *pomidendi,* dritto ai possesso, *ch' ē una consejruenza dol dritto di proprieta, con ii »M# *po\$-, sessionis,* dritto dol possesso, eho la laseia semplicento pre-l sumero e forma un istituto diverso per se stanto.

11 iu8 po88e8siimw 6 un rapporto dirottn tra persona el cosa o quindi un his in re, un dritto reālo esporibilo oontro 0(?ni persona; qwmcumque turbāniem et impedirnlnn, da cui dorivano: 1.° II dritto dl preoderein possesso la cosa; tu* adipiscendi possessionem; 2.* II dritto di esdudoro qua l lunilue altro dal possesso della cosa e di tutte lo suo partl, tu» ercludendi pomsninnem; 8.» ii dritto di rimuovoro ogni intluenza straniora sulla cosa. ossia queilo di contlnuare ad esorcitaro realniente od osclusivamento II dritto di possesso, iun retinendi posurMsionem; quindi ii dritto dl dlfen-l dero 11 proprio possesso oontro gli altrui attentati; 4.» II dritto dl outodire la cosa, di ripetorla, di vondlcarla da qualsivog)ia detentoro noī cui potoro fosso. caduta sonza no-itra volonta, im recuperandi poaaetumem, V, con vii II dritto dl ripetere la cosa sniarrita, perduta, sottrotta. rapitu ovunquo essa si trovi. in cio 11 con tonu to dell'aforisma: rt\$ clnmnt ad dominum.

Se 11. possesso *k* un rapporto immodlato tra <u>perw.ua</u> e cosa, coma rapporto K'uridico suppone due elementi: 1,*

ii corpus, cioe l'eleroento niatoriale, īī potore di fatto šūīīā cosa: 2.° e l'aninnts, ii rapporto intenzionale tra ii pos-

sossore o la cosa posseduta.

Dal rapporto corporale nasco l' idea di fisica disponibilita nella cosa, o pel possessore l' idea di caj acita a servirseno realmente. Dal rapporto intenzionale nasco l'idea del convinciracnto di avere la cosa per se: animus sibi rem <u>Vhabendi, animus dotnini, animus possidendi.</u> Ed e questo secondo elemento che distingue ii posscsso giuridico dal possesso naturale, la detenzione, ch'e un semplice fatto sfornito d'ogni carattere legale; perchē ii detentoro non ha la intenzione di avere la cosa per se e per proprio conto; ma la detiene serapre in nome altrui, come ii flt-taiuolo, ii depositario, ii commodatario, 1' usnfruttuario, ecc., onde costoro sunt in possessione et tamen non pos-sident.

11 potere di fatto escrcitato sulla cosa importa principalmente che ii possesso e di sna natūra csclusivo; vāle a dire che molti non possono contemporanearaonte esercitare su la cosa l'identico possesso: plures eatndem rem

in solidum possidere non possunt.

La intenzione di avere la cosa come propria suppone che ii possessore sia capace di volere e che voglia posso-dere; ed importa altresl che si pu6 possedere per mezzo

II possesso giuridioo si distingue in legittimo ed illegittimo, di buona e di mala fede. E legittimo, quando riunisce tutti i requisiti richiesti dall'art. 686 Cod. civ.; quando cioè non sia *nec vi, nec clam, nee precario*. B di buona fede, quando si possiede la cosa con la coscienza di esserne proprietario; nell' ignoranza cioe dei vizi dai quali pud essere affetto ii titolo del possesso, giaccbe per contra-rio : gui intelligit alienum se possidere, mala fide possidet.

E percid, in base ai principio : non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri, 11 possesso di mala fede e obbligato : 1." a restituire la cosa ai proprietario; <£° a rifondere ii valoro dell'oggetto in parto o nella to tāli ta, secondo che sia stato peggiorato o distrutto, anche allora guando vi avesse dato soltanto causa: gui esi causa causae

«*f etfam cmisa cnumti; $8.^{\circ}$ a rostituiro o risarcire non K «oltanto i frutti o gli utili rioavati dalJa cosa, ma altresl! < Dolli cho ordinariamento ii proprietai-io no avrobbe potuto !

conseguiro; damnum emergens, lucrum cessans.

Il possessore di buona fedo ai contrario, fa suoi i frutti percepiti crtantes et amtumpti; e non e tennto a rasti- I tnire se non quelli chè gli siono porvenuti dopo la do-] manda giudizialo, art. 705 Cod. civ. E tonuto pure a re- 'stituire la cosa nello stato in cui si trova, sonza nep-puro dovesso rispondere dei doterioranienti, ch'egli abbia potuto arrocarvi. Pi buona fedo o di mala fede che sia 11 possesso, 11 possessore ha sorapre dritto di esigore pei miglloramenti I la

soiniua minore che risulta fra lo speso ed 11 miglio- j rāto: prout impetisum et melioratum, oon cluesto di par-ticolaro, cho ai possessore di buona fede spetta 11 dritto 4i ritenzione, tu» retentionU, eh'ē una speciālo gaienz-ia | Ae\ credito, attribuita ai detentore di una cosa dovuta ad altri per un dritto reale o personalo, di continuare a te-nerla presso di se, fino a quando chi la domandi non gli abbia soddisfetta quella ragione di credito sorta ad oc-oasione della cosa stessa.

Cluesto dritto poggia tutto sull'equita naturale, la quale non consento che la pretenzione della consegna della cosa sia soddistatta e rimanga proTvisoriameute delusa l'altra del pagamento d'un credito che deriva dalla stessa cosa •altorandosi l'eguaglianza fra le parti con possibile danno, « non scnza pregiudizio di chi ha fatto lo speso per la cosa altrui. Come tale, ii *im ritentionis* dovrebbe essere d'uso

ģenerālo, ma cosl non e.

Nel sistēma della preseiito legislazione, anziccbē essere un raodo ordinario di sk-urezza e di difeda insito in ogni istituto giuridico, e invoce uno speciale rimedio cho pu6 1 Esperimentarsi nei soli casi in eui ii legislatore espressa-mente lo concede. E per fermo, lo da egli nell'art. 706 ai possessore di buona fede, meno di fronte ai creditori ipc tocari; lo da inoltro ai coorede su l'immoblle soggetto a collazione, art. 1023; ai compratore col pat to di rieom-pia, art. 1528; ai depositario per le opore fatto sulla cosa

I depositita. art. 'fCM; ai creditore pognoratizio pel ere-l diti postoi'ioi i alla īestifuzk no del prezzo, art. 1888 Cccl. l I civ. e per tntt'nltro lacc. In grnisa cho se ii logislatore I ha enuiuorato i casi dove esso ricorro, cio importa che [inehtsio

unius cst esclus.'o ciMerius.

Se per l'acquisto del possesso occorre l'animus ed ii corpus; ii fatto eioe che mette la cesa ai contatto del possessore, apprehensio, e la intenzione che converfcisco ii contatto luateriale in un vēro possesso: adspicimur possessionem corpore et animo, ?ieque per se animo aut per¹ se corpore (Paolo: L. 8 § 1 D 41, 2); per conservarlo in-1 vece ii solo animo e per se stesso sufficiente, possessio nudo animo retineri potest: così anehe per perderlo oceor-Tono atti contrari a qaelli dello acquisto, tanto fisicamente, corpore. tanto intenzionalmente, animo, o all'uno e all'al"tro modo insieme. animo et corpore. 8i perdo per niancanza del corpus, se per fatto proprio ii possessore trasferisca ad altri la cosa posseduta; per fatto di un terzo, che scaeci ii possessore e si mantenga in possesso per piū di un anno; oppure per impossibilita flsica o giuridica, che renda assolutamente impossibile di esercitare sulla cosa atti di possesso. Si perdo per maneanza *āell'animus sibi* Jtabendi, per diehiarazione espressa del possessore; o tacltamente per fatti che siano incompatibili con la volonta di possedere. Si perde inftne *animo et corpore*, quandoil possessore tra sfetisca ad altri la cosa nel flne che questi la popsa tenore in nome proprio, o quando ii possessore capace praticamente l'abbandoni. L'antico possessore non avendo più la cosa in suo potere e non avendo più l'intonziono di teneria per sē, ha di gia cossato di possederla. Il possesso in generale, oltre all'essere rieonoscinto, e tutolato daiļa legge a preferenza d'ogni altro dritto reale. Qnesta tutola immediata ed efficace ē data daile azioni cosl dette possessorie.

Servitus sine praediis constitui uon potest.

L. 1. D. Comm. prāmī.

La servitu non ha, nfe puo avere un' osistenza propria e indipendente, in quanto lungi di cssore uno smenibraniento di proprieta, como suppongono taluni, fe inveee un. iu8 m re aliena, che restringe lo esercizio dei dritti dominicali altrui. Porche tale, non pu6 mai concepirsi separatamente dai fondo su cui si esercita e dali' altro in beneflcio del quale e esercitata. In altri termini, la servitu esiste come modalita della cosa: qualitas, dice UI-piano, rei imposita, qua quis ius smtm deminuit, alterivs auxilio; pari all'enflteusi, ai pegno, all' ipoteca. ai privi-legio, eon la differenza che la serritn e 1' enfitensi ten-dono ai godimento della cosa, mentre ii privilegio o l'i-poteca tendono alla proteziono del dritto.

Da ció ii principio: locut serviens non est eiia ctomitiio, cui servitus debetur. De de seri: praced rust. Se fosse

Da ci6 ii principio: locut serviens non est eiiā ctomitiio, cui servitus debetur. D. de seri: praed. rust. Se fosse altrimenti, la servitu non sarebbe piū nna niodifleazione, nna qnalita dei fondi, ma nna vēra cessione di proprieta. In guisa, a modo d'es., la servitu di presa d'acqna, anziohē costituire un dritto di servitu, verrebbe ad essere l'esercizio della proprieta o comproprieta della fontāna o del pozzo. Parimenti la servitu di passaggio, sarebbe anche essa 1' esercizio sia pure speciālo del dritto di proprieta fatto sopra nna zona di terreno acquistato dai vicino. Resta con ci6 fermo che cbi ha nna servitu nel fondo altrui

non ha altro dritto meno quello derivante dallo esercizio della medesima; e se faccia altra cosa oltre i limiti di questo dritto, viola l'altrui proprieta e se ne rende responsabile; donde l'altro principio : servitus servitutis esse non potest; ehe non si pud oioe, aggravando la condizione del fondo serviente, imporre una servitū snlla servitū.

La servitū, secondocbe aumenta o diminuisce la proprieta e attiva o passiva. In senso passivo, ē un peso, *onus*, iniposto su di un fondo a vantaggio d'una persona o di un altro fondo; in senso attivo, ē *jūs*, ii dritto che a quella limitazione corrisponde. Accade ai dritti quello ch' ē proprio delle obbligazioni, all' obbligo e correlativo ii dritto; ai debitore ii creditore. Lo stesso dritto e cre-dito (luando e attivo; e debito, quando e passivo. Simil-mente la servitū considerata passivamente e onere, con-siderata attivaniente 6 dritto.

La servitū come *onus*, importa che ii proprietario del fondo serviente, non solo deve tollerare che altri faccia, ma gli e vieta to anche di fare cio che potrebbo tare per effetto del suo dritto di proprieta. Ed appunto perche la servitū non consiste nel fare, ma *ut aliquid patiatur, aut non faciat*, Einneccio ne deduce: 1.° Essere la servitu attiva un dritto sulla cosa altrui; 2.° consistere la servitu passiva nel sonrire e nel non fare; 3.° giammai consistere nel fare, giusta la regola di Pomponio: *servitus in faciendo consistere neguit*. L. 6. *D. de servit*.

Se ii contenuto della servitū ē *onus* in rapporto ai proprietario del fondo serviente, e *jus* rispetto ai proprietario del fondo dominante, ne segue che ii vantaggio della servitū puo riferirsi a persona individuālo, ii cui bisogno personālo dev'essere soddisfatto; e puo riferirsi ai proprietario d' un immobile nella qualita di proprietario e cm indi in un certo modo a vantaggio dello stesso immobile. Nel prinio caso. la servitū e personai e *.- seroitus hominis* o *per-sonae*: nel secondo caso e servitū prcdiale : *servitus rei o\ praedii*, La prima e destinata a servire ad un bisogno personālo; la seconda ad un bisogno roale.

Le servitū personāli differiscono per diversi aspetti daile prediali. 1.° Le personāli attribulseono ai concessionario ii

FALOONB — Segulae iaris.

possesso della cosa serviento; nientre di regola ii proprietarlo dol fondo soggetto alla servitu prediale ne ritieno ii possesso; 2 • le prime costituiscono rapporti tra per-sono e fondo; le socondo fra dne fondi; 3.» le personāli si estinguono con la persona; le prediali di reg-ola sono per-potue, donde : **rrvitua ptrpetuam caumm kabere debet; per V utilita. socondo inscgna taluno, che ii fondo serviente deve arrecare ai fondo dominante per una sua qualita daratura, non gla a easo o temporaneaniente; 4.° le servitu prediali hanno sempre per obbietto cose inimobili; nientre le personāli possono eolpire anche i mobili, come ad es rusufrutto delle vesti e delle somme.

Le servitu personali sono tre : 1" usnfrutto, l'uso e l'abitazione, che ii Codice italiano sull' osempio del Codice franosce, per l'infondato timore che lo parole servi tu pertonali ricordussero la schiavitu. ha preferito di trattarne sotto 11 titolo generico di modilicnzioni della proprieta.

/ 'mm, /'nirtus, abnms, sono gli elonienti del dommio; donde : uti. frui, abuti. l_i' uti cloe, li mi tato dalla necessitii; ii frui dal dovere di conservare la cosa: l'abuti, senza alcun limitē.

Tutto cid a distinguoro l'uso, l'usufrutto, e la proprieta. implicitamento contennti nella definizione che da Paolo dell'usnfrutto: utufruetus est uts rebus alienis utendi, fruendi, saiva rerum substanlia. L. 1. D. de usufr. E Ai su questo osempio che ii Trlbnno Qariy nella compila-zione del Codice francese, distingneva l'usnfrutto dalla proprieta: ii proprietario gode e disponē; 1' usufruttuario gode soltanto; ii proprietario cangia e dissipa a suo piacimento la sostanza della cosa; l'usufruttuario deve conservarla, nē puo punto imniutarla. Qnello che l'usufruttuario ha di comnne con ii proprietario, e di godere di tntti i profitti e dl tutti i vantaggi che la cosa producē. Egli gode come 11 proprietario; ma come II proprietario prevideuto, ii quale mentre profitta della cosa medesima. Onde nel composto della parola usnfrutto i dne verbi uti e frui congiunti insieme, stanno ad indicare un nuid mednim fra U puro nso e 1' effrenato godimento; ed e in q.uesta linea intermedia che rusufrutto consiste.

Secondo la detinizione di Paolo, l'usufrutto si dice pa, perētie eostituisce un dritto e propriamente un diritto reale alla persona: alicuius rebus, giacchu rts sua nemini servoit; utendi-fruendi, perche si puo servirsi della cosa e trame frutti e godimento, naiva rerum substantia, oltre [ai propri bisogni personāli e domestici. Egli e pereid che l'usufruttuario ha anche facolta di cedere ad altri l'eseruizio del suo dritto, meno non si tratti del l'usufrutto legālo, inerente alla patria notēsta; giacche se per espressa disposizione di legge, questa specie di usufratto non pu6 essere ipotecato, essendo costituito nell'interesse dei minori discendenti per ii loro mafitenimento e la loro educazione, anziche a vantaggio degli ascendenti, molto meno puo essere alienato, art 492-1067 n. 8 Cod. civ., non os tante qualche scrittore opinasse altrimenti. L'usufruttuario infl-i ne, puft iocare la cosa soggetta aU'nanfrntto; e sebbene la locazione fosse un rapporto personalo, cui dovrebbe applicarsi la massinia: usufructtu reversus ad proprietatem tollit locāt um, pure per ragioni di equita e di ntilita le locassioni di fondi rustici ed urbani sono confermate per un certo tempo, anche cessato l'nsufrutto. Art. 498 Cod. civ. Per la steiga ragione che l'usufruttuario ha l'eselusivo godimento della cosa e fa suoi i frutti naturāli e civili che la cosa puo produrre, in base ai noto aforisma: commoda \cunoque rei eum sequi quetn sequentur incommoda, a lui incombe l'obbligo di soddisfare le passivita che gravano la cosa medesiraa, compresa Hmposta fondiaria: annones solvere debet qui possessionem tenet et fructus percipit. L. 2, Cod. de annonis et tributis.

In tempi posteriori ai dritto romano, l'usufrutto si disse *causale* e *formale*, per distinguere ii godimento del propri etario dal semplice godimento dell'usufruttuario.

Fra i modi di estinguere 1' usufmtto, giova notare se sia costituito scnza distinzione di parti, o se stabili to in favore di più persone successivamente; perche nel prinio raso: tuufructus non portioni, sed homint accrescit; la porzione del collegatario mancante, in vla di eccezione, si accresce dl dritto ai superstiti, non ostante: usufructuē amissus ad proprietatem recurrit, art 885 Cod. civ. Nel

secondo easo invece, quando sia staMlito in favore di piū persone suceessivamente, poiche impliea osa sostitussione fldecommissaria, ha effctto soltanto in favore dei pritni chiaraati, art. 901 Ood. >eiv51e.

II dritto d'uso dai romani si faceva consistere nella facoltā di servirsi senza godere della cosa: e 8i concedeva pure la facolta di raccogliere qualche frutto naturals, non così di percepire frutti civili. Di qui la conseguenza che 11 dritto di uso non si poteva ne cedere, ne legare; poiche si sarebbe convertito in frutto civile. Per ii dritto italiano ai contrario l'uso vieno considerato come nn nsnfrutto li-mitato; cioe come nn dritto reale, che attribuisce ail' usuario ii possesso della cosa altrui con la faeoltā di servirsene in proporzione dei snoi bisogni e della propria famiglia. art. 521. Questa valutazione e tutta di fatto, che pud variare circa la cjuantitā, potendo diminuire o accrescere secondo i luoghi, i tempi e le circostanze diverso.

Presso i romāni, l'abitazione non era ne l'uso, ne l'usufru'tto; ma nn dritto speciale 8ui generis, quasi proprivm ali'luod iun. Anži secondo Modestino era nn qwd factuvm: habitatio in facto potiusņuam in iure consistit. L. 10 dc

capit. minutin.

B cid per doppla ragione: l'nna cioe, che l'abitazione e nn alimento dell'uomo, 11 quale non potrebbo vivcre senza di essa, T'altra che gli stranieri abltavano con 11 fatto a Roma, benche non godessero dritti civili. Perci6 nel dritto di abitazione non s'intendevano comprese le pertinenze, appnnto perche non destinate ai rieovero dello persone, ma alla commodita, come i giardini e le botteghe a uso di

Non si poteva quindl cedere gratuitamento ii dritio di abitazione; perche mancava II fatto, cioe 1' alimento alla persona o ii rarrogato con una cessione onorosa. SI poteva bensl loca re per ii snrrogato dei prezzo. Quostu dritto poi non si pordeva ne per diniinuzione di capo, ne per pres -i izione o per nm uso; non per diniinuzioiio di capo perche era nn dritto che riposava nel fatto, di t-ui gorfuvano anehe gli stranieri; non per preserizione. pcroho la preserizione e tutta di dritto civilo, o l'abitozione consigtova nel fatto.

Posteriormente l'abitazione ba ricevuto una figūra giu* ridica simile a guella dell'uso, onde si disse: l'abitazione e

per le case eio che l'uso e per gli altri fondi.

Anche per ii Codice italiano, 0 dritto di abitazione e simile ai dritto d'uso, limitato aneh'esso ai bisogni delle persone della propria famiglia art. 524 Cod. civ. Ne differisce quanto all'oggetto solamento; di modo che si potrebbe deflnire l'uso delle case; con l'altra differenza che se ii dritto d' abitazione non pud essere che esclusiva-mente imniobiliare, ii dritto d' uso potrebbe avero anche per oggetto boni mobili.

I dritti d'uso e dl abitazione sono personalissimi, onde a differenza dell' usufrutto, non si possono ne affittare, në

cedere ad altri, neppure in quanto all'esercizio.

Ei anche amroesso l'usufrutto di abitazione; ma 6 mestieri che si dica di volerlo concedere. Cosicche per le abitazioni vi e dritto d' uso e dritto di usufrutto: ed in auest' ultinia ipotesi, questo dritto ē regolato da quello dell'usufrutto. Quante volte perd si parla del dritto d'abi-

tazione, questo dritto va limitato ai solo uso.

Le servitu prediali, che furono le primitive forme di servitū e che consistono nel peso imposto sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietalrio, senz'attendoro all'antica distinzione in rustiche ed urfoane, nel dritto moderno sono affermative o negative, seeondo che consistono nel soffrire o nel non fare; in continue o discontinue; se nell'eserclzlo hanno bisogno o no del fatto attuale deH'uomo; in apparenti e non apparenti; se si manifestano con segni visibili o che non hanno segni visibili della loro esistenza: la quale distinzione non ha soltanto importanza pratica, ma si collega con i principii intorno ai modi di acquisto e di esercizio della servitu, 1 quali debbono conformarsi alla natūra della servitu me-

Queste servitu possono derivare dalla legge e dal fatto deH'uomo, art. 532 Cod. civ. Le prime hanno per oggetto la ntilita pubblica o privāta, le seconde l'utilita privāta.

Le servitu prediali derivanti dal fatto dell' uomo, se eontinue ed apparenti, si possono acquistare con ii titolo

con la destinaziono dol padre di famiglift e con la usucapione; so discontinue o non apparenti, con ii solo titoldī

La destinaziono dol padre di ft presuppone unico proprietarto dl dne fondi vicini, che stabilisce talniente le cose da far servire nno dei fondi all'altro. Pinche gueeti fondi rimangono allo stesso proprietario, non v'e servitu: re» tma nemini servīt; cessando i dne fondi per qualunquel causa, vendita, divisiono, legato, di appartenere allo stesso proprietario, senza almna disposizione relatīva alla servitu, questa s'intende stabilita a favore e sopra ciascnno dei fondi separāti: re» ita stent, ut sttnt, art. 633 Cod. civ.

Di rejrola poi: per pariet servittts imponi non potest, nee arquiri, L. 6. D. comm. praed. Le servitu, in generale, sono indivisibill in quauto: eurum usus ita conn&eus est, ut. aui eum partiatur noturam eius eorrumpunt. L. 19. D. ar utu et habit.; meno 1" nsufrntto, U qnale avendo per obbiettivo i frutti suscettivi dl divisione, e di conse-guenza divisibite, art. 885 Cod. civ. Essendo adnnqae la servitu un dritto di sua natūra indivisibilo. ius indiviauum, sia in rapporto ai dritto di esercizio, che in rapporto ai fondo su cni si esercita. le servitu non possono ne acqui-starsi, ne perdorsi per partc.

Di qui discende che ii fondo servionte presta la servitu in tntte le sue parti e non soitanto in quella in cui material mente si esercita; perche l'intero fondo ne sopporta ll'onere ed e a riguardo della totalita dei raedesimo che ha lnogo la limitazione della proprieta e la conseguente diminuzione di valore. Lo stesso dicasi dol fondo dominante; giacche la servitū profltta all'intero fondo/non gia ad una sola parte. Se non che, qnantnnqne in generale non si pud rinnnciare ad una parte di servitu, qvum individuum sit servitutis in, se ne pu6 bensl restringere l'uso. Cosl Paolo: ad cērtam pāriem fvndi servitu» tam remitti, quam constitui potest. L. li D. de servit,

Fra i diversi modi d'estinzione della servitu, ii princi-

Fra i diversi modi d'estinzione della servitu, ii principālo, e la confisione: servitus confiisione dominanti» et servientis fundi ertinguntur: giacohe come dice Uipiano; nemo ipsi sibi servituteni debet, L. 10 D. Comm. praed. E cid in base all'altro principio, che ogni qualvolta ii dritto in qualsivoglia modo si unisce con l'obbligo in una sola persona, si estinguono entrambi. Se i due fondi per6 tornano a pepararsi per causa preesistente alla confusiono, ad es. per effotto di condizione risolutiva apposta ai contratto di vondita e non dipendente dallo inadempiniento degli obblighi assunti, *resolutio ex tunc*, la servitū rivive; invece se la confusione c-essa per cansa sopravvenuta e volontaria, ar *mmc*, la servitn non rivive, cne per effetto di apposite stipulazioni relative ai suo ristabilhnento. L. 30. *D. de servit*.

Livros Grátis

(http://www.livrosgratis.com.br)

Milhares de Livros para Download:

<u>Baixar</u>	livros	de	Adm	<u>inis</u>	tra	ção

Baixar livros de Agronomia

Baixar livros de Arquitetura

Baixar livros de Artes

Baixar livros de Astronomia

Baixar livros de Biologia Geral

Baixar livros de Ciência da Computação

Baixar livros de Ciência da Informação

Baixar livros de Ciência Política

Baixar livros de Ciências da Saúde

Baixar livros de Comunicação

Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE

Baixar livros de Defesa civil

Baixar livros de Direito

Baixar livros de Direitos humanos

Baixar livros de Economia

Baixar livros de Economia Doméstica

Baixar livros de Educação

Baixar livros de Educação - Trânsito

Baixar livros de Educação Física

Baixar livros de Engenharia Aeroespacial

Baixar livros de Farmácia

Baixar livros de Filosofia

Baixar livros de Física

Baixar livros de Geociências

Baixar livros de Geografia

Baixar livros de História

Baixar livros de Línguas

Baixar livros de Literatura

Baixar livros de Literatura de Cordel

Baixar livros de Literatura Infantil

Baixar livros de Matemática

Baixar livros de Medicina

Baixar livros de Medicina Veterinária

Baixar livros de Meio Ambiente

Baixar livros de Meteorologia

Baixar Monografias e TCC

Baixar livros Multidisciplinar

Baixar livros de Música

Baixar livros de Psicologia

Baixar livros de Química

Baixar livros de Saúde Coletiva

Baixar livros de Serviço Social

Baixar livros de Sociologia

Baixar livros de Teologia

Baixar livros de Trabalho

Baixar livros de Turismo